

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 451° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	9
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	23
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	26
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	36
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	41
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	64
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	73
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	83
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	86
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	88
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	92
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	108

### Giunte

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	122
-------------------------------	-------------	-----

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	129
RAI-TV .....	»	134
Riforma fiscale .....	»	136
Riforma amministrativa .....	»	137

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	169
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	172
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	»	173
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	174
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri .....	»	177
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri ..	»	178

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	179
--------------------	-------------	-----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**404<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE**(3822) DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti**(3939) PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici**(3954) SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione***– e petizione n. 36 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 28 aprile.

Il senatore PASTORE, ricordata la disciplina codicistica sulle associazioni non riconosciute cui sono assoggettati i partiti, segnala come questa, benché scarna, si sia rivelata negli anni sufficiente a garantire una vita ordinata delle associazioni politiche permettendo di risolvere i contenziosi più gravi. Rileva peraltro, come già emerso nel corso del precedente dibattito sulle forme di finanziamento della politica, che da più parti si conviene sulla opportunità di un ulteriore intervento normativo in materia. Al riguardo, l'esperienza degli altri paesi europei mostra varie vie percorribili: quella di accontentarsi di una legislazione minima, quella attuale, che assoggetta i partiti alla generale disciplina delle associazioni non riconosciute, nonché l'altra, di una puntuale definizione del regime giuridico dei partiti, che ne assicuri la democraticità della vita interna. Quest'ultima opzione richiede un impegno notevole, dovendosi tra l'altro prestare una particolare attenzione a non costruire una regolamentazione così dettagliata da essere in sé fonte di contenzioso. Proba-

bilmente la strada più opportuna, che emerge anche da un esame comparato delle discipline vigenti nei vari paesi europei, è quella, mediana, di una normativa sulla vita interna dei partiti non vincolante, ma il cui rispetto è condizione essenziale per l'accesso al finanziamento pubblico e ad ogni altra forma di agevolazione.

Dopo aver rilevato come l'articolo 49 della Costituzione non imponga alcuna precisa opzione in materia, ritiene che la Commissione debba preliminarmente valutare quale via prescegliere fra le varie ricordate. Preannuncia quindi la presentazione di una iniziativa legislativa in materia da parte del proprio Gruppo.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, nel condividere l'interpretazione da ultimo fornita dell'articolo 49 della Costituzione, auspica l'individuazione di un punto di equilibrio tra l'esigenza di fissare ulteriori e più precise regole sulla vita interna dei partiti e quella di garantire comunque il rispetto della libertà associativa, che l'adozione di una disciplina troppo restrittiva potrebbe ostacolare ledendo fondamentali principi costituzionali. In proposito ricorda i contenuti essenziali dell'iniziativa presentata dal suo Gruppo, il cui impianto dichiara di condividere pienamente.

Interviene quindi il relatore VILLONE il quale, concordando con i rilievi emersi, reputa che la riflessione della Commissione debba svolgersi liberamente trattandosi di materia assai delicata e sino ad oggi non oggetto di una specifica normativa. V'è infatti un'obiettiva contraddizione tra la natura del partito, associazione privata che svolge funzioni sostanzialmente pubbliche suscettibili di regolazione, e la fondamentale libertà che deve caratterizzare la vita e l'organizzazione interna dei partiti, proprio per la loro natura di associazioni politiche. La stessa idea di garantire puntualmente la democrazia interna delle associazioni politiche deve essere valutata con cautela, potendosi risolvere in una ingiustificata compressione della libertà associativa. L'intervento del legislatore, dunque, deve ispirarsi alla massima cautela e limitarsi agli interventi strettamente necessari. Al riguardo ritiene, personalmente, che i disegni di legge in titolo rechino una disciplina forse troppo dettagliata e puntuale.

Ad una richiesta del senatore PASTORE, volta a conoscere la giurisprudenza costituzionale sulla interpretazione dell'articolo 49 della Costituzione, replica il relatore VILLONE, che assicura un approfondimento del tema nei suoi prossimi interventi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0165<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE, alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, propone un ulteriore differimento del termine per la

presentazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge sulla elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3859), fino alle ore 18 di oggi, mercoledì 5 maggio. Avverte poi che le sedute della Commissione, convocate per la giornata di domani, saranno dedicate all'esame di quest'ultimo argomento, mentre la discussione generale dei disegni di legge sul regime dei partiti riprenderà nella settimana successiva.

*La seduta termina alle ore 9.*

#### **405<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono il Ministro dell'interno Jervolino Russo e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C01<sup>a</sup>, 0011°)

Il presidente VILLONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Comunicazioni del Ministro dell'interno sulla situazione dei profughi dal Kosovo**  
(R046 003, C01<sup>a</sup>, 0005°)

Il ministro JERVOLINO RUSSO si sofferma preliminarmente sull'attività di assistenza ai profughi del Kosovo svolta dall'Italia nel territorio albanese, ove da tempo operano appositi nuclei operativi che, sulla base delle esperienze acquisite, hanno permesso una rapida realizzazione degli interventi umanitari resi necessari dallo straordinario af-

flusso di profughi. In particolare, questo afflusso improvviso ha reso indispensabile, contrariamente alle previsioni, la installazione di campi per l'accoglienza dei profughi in territorio albanese, a ridosso del confine jugoslavo piuttosto che in zone lontane dall'area di crisi. Passa quindi in rassegna i principali problemi che si sono posti per l'allestimento di tali strutture di ospitalità, realizzate anche grazie allo straordinario intervento delle organizzazioni del volontariato e delle amministrazioni regionali oltre che dell'Esercito e della Protezione civile. Quanto alla gestione di tali campi, ricorda come ad essa partecipino rappresentanti degli stessi profughi e come, nel complesso, venga garantita un soddisfacente livello di vita senza che sia emerso, sino ad oggi, alcun particolare problema nella convivenza.

Oltre all'intervento di assistenza sul luogo, che resta la principale opzione seguita dal Governo per gli interventi di sostegno a favore dei profughi kosovari ed è la modalità preferita dagli stessi profughi, da ieri, facendo seguito a una pressante richiesta del segretario generale della Nato a tutti paesi membri dell'Alleanza, il Governo italiano ha deciso di accogliere nel proprio territorio nazionale un certo numero di profughi attualmente ospitati in Macedonia. Si tratta di una scelta determinata dalla grave situazione politica ed economica in cui versa quel paese, e dalla impossibilità di realizzare campi di accoglienza sufficienti e adeguati nel territorio macedone. A quest'ultimo riguardo il Ministro segnala, in particolare, che la scorta di tende dell'Esercito e della Protezione civile disponibile per gli interventi umanitari è ormai in via di esaurimento.

Come è noto, la dismessa base militare di Comiso è stata individuata come il luogo ove accogliere una parte di tali profughi; il Ministro ricorda in proposito che nella giornata di ieri si è recata a Comiso per verificare le condizioni delle strutture della base: esse saranno in grado, in breve tempo, di ospitare i profughi, da trasferire con appositi voli militari.

Quanto alle legittime preoccupazioni delle popolazioni della provincia di Ragusa, ribadisce le assicurazioni fornite agli amministratori locali sul carattere non definitivo della permanenza dei profughi nella base di Comiso (anche se tale permanenza non potrà esaurirsi in tempi brevi), nonché circa il pieno sostegno che il Governo intende assicurare alle iniziative volte alla riconversione della base ad usi civili una volta risolta la situazione di emergenza, iniziative per le quali già sono state rese disponibili risorse da parte dell'Unione europea.

Interviene quindi il senatore PASTORE che, nel condividere gli interventi di solidarietà nei confronti dei profughi, chiede di conoscere quale sia il numero degli stessi ospitati in Italia e negli altri paesi aderenti alla Nato. Mostrandosi poi pienamente consapevole della situazione politica ed economica della Macedonia, chiede di conoscere quale sia l'azione dispiegata al riguardo dagli altri paesi aderenti all'Alleanza atlantica. Infine, riprendendo i rilievi sollevati dal Commissario dell'Unione europea Bonino in un'intervista apparsa nella stampa quotidiana di oggi, ritiene che l'accoglienza sul territorio nazionale dei profu-

ghi provenienti dalla Macedonia debba essere condizionata ad una loro preventiva identificazione, garantendo l'unità dei nuclei familiari, e debba avvenire sempre sulla base di una espressa volontà dei profughi stessi, così da non risolversi in una nuova forma di deportazione.

Il senatore MAGNALBÒ, nell'associarsi alle richieste di chiarimento da ultimo avanzate, ringrazia il Ministro per l'attività svolta, chiedendo in particolare quali azioni siano state intraprese per sollecitare un intervento più incisivo da parte degli altri paesi europei.

Il senatore ANDREOLLI, nel dare atto al Governo e al Ministro dell'efficacia dell'azione svolta, rileva come il convergente impegno della società civile e delle istituzioni pubbliche abbia permesso all'Italia di dispiegare un intervento tempestivo e valido, universalmente apprezzato. Reputa opportuno, peraltro, sollecitare ulteriormente le istituzioni comunitarie e gli altri paesi dell'Alleanza atlantica ad un intervento più incisivo in Macedonia per fronteggiare il problema dei profughi, in relazione al quale chiede altresì quale sia stato il ruolo svolto dalle regioni italiane.

Il senatore GUERZONI dichiara, anche a nome del suo Gruppo, di apprezzare l'attività svolta dal Governo nell'affrontare l'emergenza dei profughi kosovari. Pur restando convinto della priorità di forme di assistenza ai profughi sul luogo, ritiene comunque doverosa la recente scelta del Governo di ospitare nel territorio nazionale 10.000 rifugiati attualmente residenti in Macedonia, a fronte della gravità della situazione economica e politica in cui versa quel paese, che ha un ruolo essenziale negli assetti della regione. Condivide l'esigenza, da più parti segnalata, di richiamare ulteriormente i paesi dell'Alleanza atlantica ad una più attiva azione di assistenza ai profughi e crede che il Governo debba valersi, nell'attuale frangente, di tutti gli strumenti introdotti dalla recente normativa sulla immigrazione. Conclusivamente reputa che il Parlamento sia pronto a fare la sua parte nel caso si rendano necessari nuovi e ulteriori interventi.

Il senatore BESOSTRI, dopo aver chiesto chiarimenti sullo stato dell'immigrazione clandestina dei profughi kosovari in Italia, invita il Governo a sollecitare ulteriormente l'azione dei paesi dell'Alleanza atlantica e dell'Unione europea nell'intervento a favore dei profughi medesimi.

Il senatore SCHIFANI ritiene che la prova di efficienza mostrata dall'Italia nell'attuale contingenza permette al Governo di sollecitare una più incisiva azione da parte degli altri paesi europei verso il problema dei profughi del Kosovo. Prende quindi atto dell'impegno manifestato dal Ministro in merito alla riconversione della base militare di Comiso, per la quale sono già in fase di avanzata realizzazione progetti dell'Unione europea. Quanto alla gestione del campo di accoglienza che si intende realizzare nella base di Comiso, chiede se sia stata valutata la possibilità di affidarne la responsabilità al Presidente della provincia di Ragusa.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, nel ringraziare il Ministro per l'esauriente esposizione, che ha evidenziato l'efficienza dell'intervento italiano, chiede di conoscere se vi sia il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione degli aiuti umanitari.

Agli intervenuti replica il ministro JERVOLINO RUSSO che, preliminarmente, ricorda la puntuale e continua azione del Governo, in tutte le sedi competenti, volta a sollecitare un più incisivo intervento dei paesi europei, di quelli aderenti all'Alleanza atlantica nonché delle varie organizzazioni internazionali competenti. Quest'attività del Governo non ha mancato di produrre i suoi frutti come, ad esempio, il rinnovato impegno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che si è concretizzato, tra l'altro, nella decisione di condividere con le autorità italiane le responsabilità circa la gestione dei campi di accoglienza di Kukes; campi ai quali oggi è conseguentemente garantita la protezione delle Nazioni Unite. Anche domani, nella sede del G8, il Governo italiano chiederà impegni precisi agli altri paesi dell'Alleanza.

Quanto all'azione appena intrapresa, volta a garantire la ospitalità sul territorio nazionale di profughi provenienti dalla Macedonia, ricorda come questo intervento umanitario affianchi e non sostituisca quelli già in atto in Albania. Circa i criteri che dovranno essere seguiti nella realizzazione di tale intervento, riconosce le esigenze evidenziate dal commissario Bonino; si tratta peraltro di criteri e condizioni richiesti dall'Alto Commissariato per i rifugiati.

Manifesta quindi la volontà del Governo di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla normativa sull'immigrazione, con particolare riferimento a quanto disposto in tema di aiuto umanitario. Venendo infine a considerare i problemi relativi alla gestione del campo di accoglienza da realizzare nella base di Comiso, ricorda come questa sarà affidata ad un'unità di crisi cui saranno chiamati a partecipare tutti i soggetti pubblici e privati interessati, ivi compresa l'amministrazione provinciale competente.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e la congeda, dichiarando conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**422<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SU UNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEL SENATORE ANTONINO CARUSO  
(A007 000, C02<sup>a</sup>, 0135<sup>o</sup>)*

Prende la parola il sottosegretario AYALA che, rispondendo al senatore Antonino Caruso – che nella seduta del 28 aprile scorso aveva chiesto chiarimenti sulle ragioni per le quali il Ministro di grazia e giustizia ha rinunciato all'impugnazione della sentenza del Consiglio superiore della magistratura relativa al procedimento disciplinare a carico del dottor Francesco Greco, proposta dinanzi alle sezioni unite civili della corte di cassazione – ritiene di dover preliminarmente precisare che il Ministro ha rinunciato anche all'impugnazione proposta a suo tempo avverso la sentenza di assoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura relativa al procedimento disciplinare promosso nei confronti del dottor Bertone. Questa sentenza poneva infatti problematiche assolutamente identiche rispetto a quella che ha deciso il procedimento a carico del dottor Greco.

Le due fattispecie affrontano temi particolarmente complessi e delicati attinenti a interessi costituzionalmente garantiti: l'interesse di manifestare liberamente il proprio pensiero che non tollera limiti soggettivi e compete anche ai magistrati come ad ogni cittadino e l'interesse, aventi pari importanza, alla tutela della dignità dell'ordine giudiziario, che può essere indubbiamente leso dall'abuso di tale diritto.

D'altronde in questo senso di particolare efficacia sono le argomentazioni formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sentenze in argomento.

In entrambe le sentenze è stata ribadita la risoluzione adottata dallo stesso Consiglio in data 19 maggio 1993, la quale ha esplicitamente affermato che ai magistrati non può essere inibito di esprimere le proprie

opinioni di consenso o di dissenso sulle vicende che interessano l'attività giudiziaria e sui provvedimenti legislativi in elaborazione che incidono sul funzionamento della giustizia.

In tale ottica è stato anche precisato che l'uso strumentale della qualità di magistrato in chi abbia reso pubbliche dichiarazioni sui temi della giustizia non si identifica con l'autorevolezza o la notorietà che il magistrato acquisisce nell'esercizio delle sue funzioni e la conseguente influenza che egli esercita sull'opinione pubblica: l'abuso è atto inerente alla condotta del magistrato ed è a lui riconducibile; l'autorevolezza, la notorietà o l'influenza sull'opinione pubblica prescindono dalla specifica condotta del magistrato e gli derivano *aliunde*, in particolare dalla stima di cui gode nell'ambito della collettività in cui vive ed opera. Ciò non esclude peraltro che le dichiarazioni rese possano essere inopportune anche per la risonanza che hanno a causa della notorietà del magistrato.

È stato però anche affermato che sono ipotizzabili profili di rilevanza disciplinare nella condotta del magistrato che, manifestando il proprio pensiero, violi il segreto d'ufficio, oppure esprima opinioni lesive dei diritti altrui sugli affari in corso di trattazione o sugli affari definiti ovvero manifesti in ordine a procedimenti in corso consenso o dissenso pubblico, idoneo a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. In questi casi devono ritenersi infatti superati i limiti deontologici del riserbo e della correttezza.

Per tali ragioni il Ministro, anziché coltivare un'impugnazione attinente esclusivamente a profili di legittimità, ritiene assai più opportuno che su tali temi si impongano approfondimenti al cui esito, dopo un sereno dialogo, si possa individuare un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco e stabilire in quali casi l'esternazione del pensiero diventa anche violazione dei doveri deontologici.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3991) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FOLLIERI che ricorda che l'articolo 1 della legge n. 302 del 1998 ha sostituito il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, stabilendo che il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, al deposito dell'estratto del catasto e delle mappe censuarie, del certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge n. 47 del 1985 di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato e prevedendo, inoltre, che qualora la documentazione in questione non sia depositata nel predetto termine di sessanta giorni il giudice dell'esecuzione debba, anche d'ufficio, pronunciare l'ordinanza di

estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630 dello stesso codice di procedura civile. Il termine di sessanta giorni cui si è testè fatto riferimento ha fin dall'inizio determinato problemi applicativi non trascurabili con riferimento alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 302 del 1998. Su tali problemi è successivamente intervenuto il decreto legge n. 399 del 1998 che ha introdotto nella legge n. 302 una disposizione transitoria, l'articolo 13-bis, che, con riferimento alle procedure pendenti in questione, ha scaglionato nel corso del tempo, modulandoli diversamente a seconda della data di inizio della procedura esecutiva, i termini per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile. L'articolo 1 del decreto legge in conversione sostituisce l'articolo 13-bis spostando ulteriormente in avanti i termini ivi previsti e prendendo in considerazione anche le procedure esecutive in cui l'istanza di vendita è stata presentata, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 302, fino alla data del 31 dicembre 1999. La Camera dei deputati, infine, ha inserito nel decreto-legge in esame un articolo 1-bis con il quale si prevede che nei procedimenti esecutivi pendenti alla predetta data di entrata in vigore, anche se dichiarati estinti per effetto delle previsioni contenute nella nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione.

Pur formulando alcuni rilievi critici su quest'ultima disposizione, che appare prendere in considerazione esclusivamente le ragioni dei creditori e non quelle delle altre parti coinvolte nella procedura esecutiva, il relatore conclude raccomandando alla Commissione la conversione senza modifiche del provvedimento in esame e sottolineando l'ampia convergenza registratasi su di esso presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

**(2945) Revisione del procedimento disciplinare notarile**

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BATTAGLIA il quale sottolinea il rilievo del disegno di legge in esame che, affrontando la problematica di una revisione del procedimento disciplinare notarile, risponde all'esigenza di una maggiore attenzione per il ruolo sempre più delicato e rilevante che i notai svolgono nel contesto sociale ed economico del paese.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 135 della legge n. 89 del 1913 è attualmente di competenza del consiglio notarile da cui dipende il notaio, per quanto attiene l'avvertimento e la cen-

sura, mentre è di competenza del tribunale per quanto attiene alle restanti sanzioni (ammenda, sospensione e destituzione).

Il disegno di legge in esame intende in primo luogo – articolo 1 – attribuire la competenza dall'applicazione delle sanzioni disciplinari agli organismi professionali attraverso le commissioni regionali di disciplina (COREDI), che vengono istituite in ogni regione come giudici di primo grado del procedimento disciplinare. Sempre l'articolo 1 definisce la composizione delle commissioni regionali di disciplina, mentre l'articolo 2 individua i requisiti di eleggibilità alle stesse e le ipotesi – la cui individuazione deve intendersi tassativa – di decadenza e di sospensione dall'incarico. L'articolo 3 definisce le modalità per la nomina e l'elezione dei componenti delle COREDI e l'articolo 5 ne esplicita la competenza a conoscere degli illeciti disciplinari commessi dai notai. L'articolo 6 disciplina l'avvio del procedimento e l'adozione dei provvedimenti urgenti eventualmente necessari, mentre gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano l'ulteriore svolgimento dello stesso che si è cercato di modellare nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Ai sensi dell'articolo 12, i provvedimenti della COREDI possono essere impugnati innanzi alla corte d'appello del distretto in cui ha sede la commissione stessa. Il collegio della corte d'appello è integrato da due notai nominati ogni triennio dal presidente della corte d'appello su designazione del consiglio nazionale del notariato. Un terzo notaio è nominato, con la stessa procedura, in qualità di componente supplente. Contro la sentenza della corte d'appello l'articolo 13 prevede la possibilità di proporre ricorso alla Corte di cassazione. L'articolo 17 disciplina poi la materia della sospensione cautelare e l'articolo 21 aumenta la misura dell'ammenda disciplinare, attualmente del tutto irrisoria. Infine l'articolo 22 modifica e abroga alcune disposizioni previgenti, mentre l'articolo 23 detta disposizioni di carattere transitorio.

Il relatore conclude sottolineando come il consiglio nazionale del notariato abbia con forza evidenziato la necessità di un rafforzamento del rigore e dell'efficacia dei controlli sull'attività dei notai nell'ottica di una sempre maggiore tutela degli utenti. Preannunzia, altresì, la presentazione di emendamenti volti a introdurre forme di tutela assicurativa per la responsabilità professionale.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore CENTARO cui risponde il relatore BATTAGLIA, il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici (n. 437)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1998, n. 344: esame e rinvio)  
(R139 b00, C02ª, 0008ª)

Il relatore Antonino CARUSO, dopo aver ricordato il contenuto delle disposizioni normative varate dal Parlamento e riguardanti la *pri-*

vacy, segnatamente la legge n. 675 del 1996, di normazione sostanziale, e la legge n. 676 del 1996, con cui venne data delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative, attuative e correttive, sottolinea che la legge n. 675 del 1996 prevedeva, con riferimento ai «dati sensibili», che gli stessi potessero essere trattati solo alla duplice condizione che vi fosse il consenso scritto degli interessati, nonchè previa autorizzazione del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Chiarisce altresì che alle disposizioni di carattere generale, gli articoli 22, comma 3, e 41, comma 4, della legge n. 675 del 1996, prevedono delle deroghe, entrambe riguardanti il trattamento da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici e i soggetti privati.

In particolare, l'articolo 41, comma 5, prevede che gli enti pubblici che già trattavano, alla data di entrata in vigore della legge, dati personali sensibili e dati giudiziari, come ai sensi dell'articolo 686 del codice di procedura penale, avrebbero potuto proseguire a farlo per un periodo poi prorogato sino al prossimo 8 maggio 1999, del decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389.

Nell'imminenza della scadenza di tale termine, il Governo provvede ora a portare a compimento l'opera di ricognizione eseguita dalle varie Amministrazioni sui trattamenti di dati sensibili in atto, al fine primario – si legge nella relazione che accompagna il decreto legislativo – di «procedere ad un intervento integrativo e correttivo della legge 675 del 1996 i cui contenuti sono definiti in via generale e preliminare dall'articolo 1.»

Resta esclusa, dallo schema, la compiuta disciplina della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario ovvero riguardanti la tutela della salute, disciplina riservata da altra delega ad altro decreto legislativo delegato, limitandosi, il provvedimento in esame, solo ad alcune prescrizioni di carattere generale.

Procedendo nella disamina di merito, il relatore esprime perplessità circa l'articolo 5, che introduce tre modificazioni all'articolo 22 della legge 675 del 1996.

In particolare, nel testo proposto per il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 22 – concernente i dati pertinenti le convinzioni religiose – ritiene che ne andrebbe resa più esplicita la seconda parte, relativa ai dati degli ulteriori «soggetti che con riferimento alle finalità delle medesime confessioni hanno contatti regolari con le stesse». Sembra infatti che la norma, così posta, potrebbe estendersi a qualsiasi soggetto, anche con riferimento a relazioni di tipo squisitamente civilistico, per esempio ai rapporti di lavoro subordinato con enti religiosi. Con riferimento, poi, al nuovo testo del comma 3 dell'articolo 22 proposto dal comma 2 dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, il relatore Antonino Caruso esprime forti riserve di compatibilità con il diritto comunitario del terzo periodo dello stesso, che, in sostanza, estende analogicamente anche a soggetti pubblici che, in mancanza di espresse disposizioni di legge, non hanno ottenuto dal Garante l'autorizzazione al trattamento, le decisioni da questi assunte; le sue riserve si estendono anche per quegli effetti che la disposizione induce, abbassando il generale livello di protezione

originariamente individuato in sede di legislazione primaria attraverso la legge 675 del 1996. Anche con riferimento al successivo comma 3-bis, di nuova introduzione attraverso il comma 3, il dubbio è che tali norme aventi evidente carattere gradatamente residuale possano tuttavia alla lunga determinare uno scadimento del livello generale di protezione voluto dalla legge. Dopo aver segnalato, avuto riguardo al comma 4, un probabile errore testuale, con riferimento alle parole «comma 2», in luogo di «comma 3», il Relatore dichiara non potersi condividere l'impostazione generale di questa parte dell'articolo. Suggestisce, in primo luogo, sotto il profilo sistematico, che i commi 4 e 5 siano collocati in articolo separato, in modo che l'articolo 5 resti esclusivamente destinato alla modifica dell'articolo 22 della legge 675 del 1996. Inoltre non è sufficiente – come stabilito nella prima parte del comma 4 – che i soggetti pubblici si limitino ad attivare le procedure di adeguamento entro il 31 dicembre 1999, ma occorre che il testo individui un termine *ad quem*, anche più congruo, se oggettivamente stimato necessario, entro cui i processi di adeguamento dovranno essere completati.

Con riferimento alla seconda parte del comma 4 – sulle richieste al Garante in difetto di disposizioni di legge – ritiene opportuno vengano stabiliti termini, differenziati, per esempio, a seconda di specificate categorie di soggetti pubblici, così da evitare che il Garante possa essere chiamato ad assumere, nel ristretto spazio di tempo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2000, un numero proibitivo di decisioni: ciò infatti farebbe sì che la mancata tempestiva risposta da parte dello stesso potrebbe consentire la prosecuzione provvisoria dei trattamenti *ad libitum*, come desumibile dall'ultima parte del comma 4. Il comma 5 andrebbe infine soppresso, se riferito alle previsioni contenute nel comma 3 bis dell'articolo 22, ovvero modificato con la soppressione della parola «bis». Se, diversamente, si volesse far riferimento alle procedure semplicemente autodeterminate dai vari soggetti pubblici, si verserebbe in un inescusabile conflitto con uno dei principi cardine, stabiliti in via d'eccezione dalla direttiva comunitaria per il trattamento dei dati sensibili, e cioè quello della terzietà della fonte che stabilisce la sussistenza dei requisiti di operabilità del trattamento in termini derogati.

Espone, quindi, circa l'articolo 4, brevi considerazioni in relazione a quanto contenuto nei commi 2 e 3, nel senso dell'irragionevole disparità di previsione tra le operazioni di raffronto dei dati riguardanti uno stesso soggetto e quelle riguardanti i dati di un soggetto con quelli di altri soggetti, in particolare se eseguite mediante interconnessione di banche dati. Non si vede infatti ragione per cui la previsione delle seconde debba discendere da espressa disposizione di legge, come prevede il comma 3, e non già identicamente debba avvenire nel primo caso.

Rilevanti caratteri di problematicità discendono, poi, dal testo proposto dall'articolo 8, in materia di esercizio dei diritti politici e di pubblicità di determinati organi. La struttura di tipo indifferenziato, che risulta impartita al testo della norma, rende difficile una puntuale ricognizione dello stesso, con riferimento all'aspetto che egli ritiene di sottolineare e che essenzialmente riguarda l'ordinamento parlamentare.

Ricorda in proposito che la legge n. 675 del 1996, costituisce sì espressione di legislazione ordinaria, ma di principi e di diritti, che non solo sono costituzionalmente previsti e protetti a livello costituzionale, ma che hanno anche puntuale rispondenza in Convenzioni ed accordi stabiliti su basi sovranazionali.

Vi è quindi da chiedersi se la legge in questione e, in sede di sua integrazione ed applicazione, lo schema di decreto legislativo in esame, può disciplinare il fenomeno che la riguarda, anche in relazione al Parlamento.

La soluzione prospettabile è probabilmente solo parzialmente affermativa, nel senso che – pur tenendo ferma l'esigenza di applicazione della legge stessa a tutti i soggetti pubblici, compresi gli organi costituzionali, tra cui sono ricomprese le Camere – resta da vedere quale debba essere in concreto la modalità della sua materiale attuazione in tale limitata direzione. Ritiene che la sede di tale attuazione non possa essere collocata in un testo onnicomprensivo quale quello proposto dallo schema di decreto legislativo in esame, ma debba viceversa essere ricercata con una soluzione nella sede normativa propria, che è quella dettata dall'articolo 64 della Costituzione. Dovrà essere, in altre parole, ciascun ramo del Parlamento a disporre autonomamente, anche tenendo conto dei principi stabiliti dalla legge, di modo che non sia infranto quel principio di indipendenza delle Camere che loro discende dall'essere diretta espressione della sovranità dei cittadini. Sarebbe pertanto necessario proporre le opportune modifiche al provvedimento.

Quanto all'articolo 10, in materia tributaria e doganale, pur considerando in maniera positiva gli effetti del parziale bilanciamento che si è in qualche maniera determinato per effetto della modifica apportata all'articolo 22 della legge n. 675 del 96, attraverso la nuova prescrizione contenuta nel comma 3 bis, attraverso l'obbligo di trasparenza delle procedure di trattamento dei dati, non bisogna dimenticare che tale norma ha carattere residuale e nel complesso e delicato settore quale quello tributario occorrerebbe che l'articolo 10 fosse opportunamente modificato, con l'adeguata specificazione dei casi e delle modalità di trattamento, così da assicurare la dovuta trasparenza; è inoltre fuori di ogni dubbio che il regime privilegiato, derivante dalla rilevanza dell'interesse pubblico, non possa essere esteso ai concessionari dell'amministrazione finanziaria, a meno che essi stessi non siano – a loro volta – soggetti pubblici nel senso stretto previsto dalla legge n. 675 del 1996, senso stretto su cui non può consentirsi – anche dal punto di vista logico – l'apertura di alcun ragionevole varco nella direzione dei soggetti privati, ancorché operanti per pubbliche finalità.

Passando, invece, all'esame dell'articolo 16 in tema di ricorsi amministrativi ed esercizio dei diritti in sede giurisdizionale, sottolinea la necessità di due modifiche: la prima consiste nel mutamento della dizione «in sede giurisdizionale» adottando quella, più estesa, di «sede giudiziaria», con riferimento al trattamento dei dati necessari a far valere o difendere un diritto. La sede giurisdizionale, intesa in senso strettamente tecnico, escluderebbe infatti – a esempio – tutte le sedi di volontaria giurisdizione in cui pure ha parte, quale soggetto pubblico, il pubblico

ministero; la seconda consiste invece nell'inserimento di un'ulteriore previsione al comma 1 dell'articolo, per ricomprendere fra i trattamenti di dati di rilevante interesse pubblico anche quelli «svolti ai fini dell'applicazione delle discipline sull'accesso ai documenti amministrativi», avuto riguardo, ma non solo, alla legge n. 241 del 1990.

Per quanto infine attiene all'articolo 17 sulla tutela della salute va in particolare riservata attenzione su due punti. Il primo riguarda la parte introduttiva del comma 1 che è opportuno sia modificato, escludendo il carattere di mera esemplificazione delle successive lettere, considerato che il contenuto testuale che ora emerge è quello dell'attribuzione del requisito del rilevante interesse pubblico a tutte, indistintamente, le attività rientranti tra i compiti cui è preposto il servizio sanitario nazionale, con indicazione selettiva – pertanto – delle attività istituzionali che, fra le molteplici, possiedono tale requisito. Il secondo attiene invece alla previsione della lettera a) i cui contenuti non possono ragionevolmente e giuridicamente, *ex* articolo 2, lettera a) della legge n.676 del 1996, prescindere dal condizionante presupposto del cosiddetto «consenso informato» stabilito dall'articolo 23 della legge n. 675 del 1996.

Per quanto invece riguarda la previsione contenuta nell'articolo 22, che individua il rilevante interesse pubblico dei trattamenti di dati a fini statistici, se ne deve osservare l'inammissibilità nei termini generici e soggettivi con cui la stessa è espressa, facendosene discendere la sussistenza dal semplice e solo fatto che il trattamento è operato da non meglio specificati soggetti pubblici «che fanno parte del sistema statistico nazionale». Non si comprende, peraltro, la necessità della previsione, alla luce del disposto dell'articolo 12, lettera d) della legge n.675 del 1996 in materia di dati anonimi, ovvero resi tali in sede di trattamento. Va da ultimo rilevata, in relazione all'articolo 23 sulla ricerca storica e archivistica, la necessità di meglio specificare che il trattamento dei dati può essere giudicato di rilevante interesse ai soli fini storici, cui sono solo strumentalmente finalizzate le attività di studio, ricerca, documentazione ed altro.

Seguono interventi del presidente PINTO e dei senatori RUSSO, SENESE e CENTARO e del RELATORE circa una eventuale modifica dell'articolo 14 del provvedimento in titolo, diretta a richiamare il rispetto del principio del «consenso informato».

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**423<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3991) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Dopo un breve intervento del sottosegretario AYALA, che confida in una rapida conversione del decreto-legge in titolo, si passa all'esame degli emendamenti che si intenderanno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Interviene il senatore Antonino CARUSO il quale richiama l'attenzione sul fatto che la proroga contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 1999 non può trovare la sua giustificazione nell'affermazione che gli uffici competenti non sono in grado di consegnare, nei tempi necessari, i documenti ipocatastali richiesti per l'espletamento delle procedure esecutive in materia immobiliare. A questo proposito è sufficiente rilevare che questi documenti coincidono con i documenti che devono essere richiesti dai notai, in occasione dello stipula di qualsiasi contratto di compravendita, al fine di verificare se l'acquirente acquista dall'effettivo proprietario del bene, se il bene non è oggetto di precedenti pignoramenti e se su di esso vi sono o no gravami ipotecari. Peraltro, la diffusa attesa di una proroga nella materia qui considerata costituisce un elemento che rende comprensibile la scelta del Governo di ricorrere allo strumento del decreto-legge, anche al fine di fare chiarezza. Va però sottolineato che l'intervento del Governo è andato oltre i limiti imposti dalla necessità e dall'urgenza prorogando il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567

del codice di procedura civile anche con riferimento a istanze di vendita ancora non presentate. In questa prospettiva l'emendamento 1.1 propone la soppressione della lettera d) dell'articolo 13-*bis* introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge mentre, sotto un diverso profilo, l'emendamento 1.3 propone la soppressione dell'articolo 1-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati che, prevedendo una deroga all'articolo 2945 del codice civile con riferimento ai procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998 - data di entrata in vigore della legge n. 302 del 1998 -, contiene una disposizione che suscita dubbi di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento che determina in riferimento ad alcune procedure esecutive. Tale disposizione appare altresì non convincente dal punto di vista sistematico e preoccupante sotto il profilo sostanziale in quanto l'impatto della previsione può risultare particolarmente significativo qualora le procedure esecutive siano state attivate sulla base di titoli cambiari per i quali, come noto, i termini di prescrizione sono particolarmente brevi e che spesso possono, nella concreta realtà, essere il sintomo di fenomeno usurari. Rinuncia infine ad illustrare l'emendamento 1.2.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Concorda il sottosegretario AYALA.

Il senatore BERTONI annuncia il voto favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 condividendo le considerazioni svolte dal senatore Antonino Caruso.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone separatamente ai voti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 che vengono respinti.

Il senatore Antonino CARUSO fa proprio l'emendamento 1.4, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente e che, posto ai voti, viene respinto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Follieri a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici (n. 437)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1998, n. 344: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizione)

(R139 b00, C02ª, 0008°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Ad integrazione della relazione svolta nella seduta antimeridiana, il relatore Antonino CARUSO sottopone alla Commissione le proposte di modifica che egli ritiene necessarie.

Con riferimento all'articolo 4 concernente le operazioni eseguibili, sarebbe necessario modificare il comma 2 sostituendo le parole «dati relativi» con le altre «altri dati relativi allo stesso soggetto ovvero con quelli relativi».

Per quanto attiene l'articolo 5 il relatore formalizza le proposte di modifica prefigurate nella seduta antimeridiana introducendo alcune ipotesi in via subordinata.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 6 suggerisce, al comma 1, di sostituire le parole «degli italiani» con le parole «dei cittadini italiani residenti». Quanto all'articolo 8, le proposte di modifiche che il relatore suggerisce alla Commissione sono di natura alternativa prefigurando l'una l'inserimento di un comma aggiuntivo nello stesso articolo 8, facendo salva la competenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nello stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni inerenti il trattamento dei dati sensibili, mentre un'altra soluzione prefigura invece una completa sottrazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica all'operatività della legge n.675 del 1996, demandando la materia ai rispettivi Regolamenti. Anche con riferimento agli articoli 10 e 12 il relatore Antonino Caruso formula le proposte emendative derivanti dalle considerazioni già svolte mentre, per l'articolo 14, suggerisce, al comma 1, di sostituire le parole «anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di» con le altre «pubblici e in». Con riferimento all'articolo 16 il relatore si richiama alle modifiche già prefigurate al comma 1, lettera b), nonché all'inserimento di una ulteriore lettera *b-bis*) nello stesso comma, mentre all'articolo 17, al comma 1, suggerisce di aggiungere dopo la parola «le» la parola «seguenti» e di conseguentemente sopprimere le parole «ed in particolare», mentre alla lettera a) del medesimo comma 1 occorre aggiungere dopo le parola «sanitario nazionale» le altre «nel rispetto dell'articolo 23, comma 1, della legge». Ricorda quindi, che nelle osservazioni sui profili di compatibilità comunitaria che la Giunta per gli affari delle comunità europee ha reso in data odierna viene messa in luce, con riferimento all'articolo 22, l'opportunità di sopprimere l'intero articolo – proposta che il relatore dichiara di condividere – ove non risulti possibile la esatta specificazione dei «soggetti pubblici» che fanno parte del sistema statistico nazionale. Condivisione esprime il relatore anche per la ulteriore proposta di modifica espressa dalla Giunta stessa, in relazione all'articolo 23, laddove si suggerisce, al comma 1, di specificare che tra i dati di rilevante interesse pubblico quelli attinenti alla ricerca storica e archivistica si devono connotare per la loro funzionalizzazione alla documentazione storica, per evitare che con motivazioni di studio, di ricerca e di documentazione si acceda anche a dati personali che non hanno carattere storico: pertanto il relatore propone di inserire dopo le parole «di documentazione» le parole «esclusivamente a ciò finalizzate».

Il presidente PINTO sospende quindi la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 20,10.*

Prende nuovamente la parola il relatore Antonino CARUSO che, avuto riguardo all'articolo 5, il cui contenuto, rispetto al trattamento dei dati sensibili, presenta – a suo avviso – problemi di disparità di trattamento fra confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione e le altre confessioni religiose, propone una modifica volta a superare tale problema inserendo dopo le parole «siano regolati» le parole «da accordi ovvero». Circa l'articolo 8 il relatore, a parziale revisione delle proposte alternative in precedenza formulate, propone l'inserimento di un nuovo articolo 8-bis che modificherebbe il comma 1 dell'articolo 4 della legge n.675 del 1996, prevedendo così che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica non sarebbero tenuti alla applicazione della legge medesima circa il trattamento di dati personali, se non nei casi stabiliti nei Regolamenti delle rispettive Assemblee adottati ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione; inoltre verrebbe introdotta una ulteriore disposizione nel comma 2 dello stesso articolo 4 volta a prevedere che fino al momento dell'adozione da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di apposite disposizioni, i trattamenti di dati sono eseguiti dandone comunicazione al Garante. La scelta di una mera comunicazione – chiarisce il relatore Antonino Caruso – è immediatamente diretta ad esprimere l'autonomia delle Assemblee parlamentari anche rispetto a tale adempimento. All'articolo 14 il relatore modifica la propria precedente proposta prefigurando che esso sia modificato intervenendo sul comma 1 e sostituendo le parole «per la nomina» con le parole «per le nomine, per quanto di propria competenza». Infine in merito all'articolo 22 ribadisce la proposta di soppressione dell'intero articolo, ove non risulti possibile l'esatta specificazione dei soggetti pubblici che fanno parte del sistema statistico nazionale e la rimessione della questione ad apposito provvedimento legislativo, che disponga anche con riferimento alle eventuali esigenze integrative o anche correttive in relazione ai trattamenti operati da soggetti privati.

Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione si passa al conferimento del mandato al relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione all'unanimità conferisce mandato al relatore Antonino Caruso a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse e con la condizione che dopo l'articolo 8 sia introdotto il testo proposto per il nuovo articolo 8-bis riguardante le Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ 6 MAGGIO*

Il presidente PINTO avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 6 maggio non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3991**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Al comma 1, nell'articolo 13-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere la lettera d).*

**1.1**

CARUSO Antonino

*Al comma 1, all'articolo 13-bis ivi richiamato, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti nei quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, fosse stato già pronunciato il provvedimento di estinzione, fatti comunque salvi i diritti successivamente acquisiti dai terzi sugli immobili che ne formavano oggetto».

**1.2**

BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Sopprimere l'articolo.*

**1.3**

CARUSO Antonino

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

«1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso:

a) l'estratto del catasto;

b) i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato;

*c)* il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso.

La documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)* può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari ovvero dalla attestazione da parte dell'Ufficio del territorio servizio di pubblicità immobiliare della presentazione dell'istanza di rilascio.

3. La documentazione ovvero la certificazione notarile o l'attestazione sostitutiva di cui al secondo comma può essere allegata a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo anche entro i successivi sessanta giorni.

4. Se la documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma ovvero la certificazione notarile o l'attestazione sostitutiva non è depositata nei termini prescritti, il giudice dell'esecuzione pronuncia d'ufficio o ad istanza di ogni parte interessata, non oltre l'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 569 e previa comparizione delle parti, l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, limitatamente agli immobili interessati dal mancato deposito, disponendo che sia cancellata per essi la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma.

5. La documentazione di cui alla lettera *c)* del secondo comma nonché in caso di attestazione sostitutiva anche quella di cui alle lettere *a)* e *b)* deve essere allegata, a pena di estinzione della procedura esecutiva relativamente agli immobili interessati, prima della pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 569, terzo comma, a cura del creditore precedente o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ovvero dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 568, terzo comma"».

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**201<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martelli.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(3978) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PROVERA, premesso che la NATO ha gravemente sottovalutato l'afflusso dei profughi che vi sarebbe stato nei paesi limitrofi al Kosovo in conseguenza dei bombardamenti, esprime un giudizio positivo sugli aiuti inviati dall'Italia, con particolare riguardo al campo di Durazzo che ha avuto occasione di visitare. Sorge però un dubbio per il costo elevato di tale intervento, che potrebbe non essere sostenibile per un periodo di tempo che sarà presumibilmente alquanto lungo.

Segnala poi ulteriori difficoltà, che derivano anzitutto dallo scarso coordinamento tra le forze dell'ordine e gli uomini della protezione civile inviati dall'Italia, da una parte, e il contingente NATO dall'altra; in particolare vi è l'impressione che agli statunitensi interessi solo il controllo dell'aeroporto militare. Il problema più grave riguarda invece il controllo del territorio albanese, che non è garantito dalle autorità di Tirana e non può essere affidato alle forze di polizia italiane, in quanto le regole di ingaggio impediscono loro di opporsi alla malavita albanese. In tale situazione gli aiuti internazionali sono almeno in parte sottratti, anche quando vengono scortati, e non è inconsueto il pagamento di pedaggi alle bande armate.

C'è da chiedersi pertanto a cosa serva inviare altri militari, se non vi è la volontà politica di reprimere la criminalità organizzata. Inoltre è auspicabile che sia accantonato lo sciagurato progetto di finanziare direttamente le famiglie albanesi che ospitano i profughi, dal momento che i kossovari già adesso sono costretti a pagare l'ospitalità, nonché le cure mediche, i farmaci e tutto quanto viene loro distribuito. Occorrono poi interventi strutturali per migliorare l'erogazione dei servizi, a cominciare dalla disinfezione dell'acqua che potrebbe essere distribuita con l'acquedotto, mentre attualmente è importata e inviata nei campi profughi in bidoni di plastica.

Chiede altresì quale sia lo *status* dei piloti italiani che partecipano alle operazioni aeree contro la Jugoslavia, con particolare riferimento alle garanzie assicurative e all'applicabilità del codice penale militare di guerra. In conclusione, pur apprezzando gli interventi finora effettuati dall'Italia, dichiara che i senatori della Lega Nord voteranno contro una proposta di parere favorevole, per tutte le perplessità precedentemente indicate.

Il senatore MAGGIORE annunzia che il Gruppo di Forza Italia è favorevole al decreto-legge, pur rilevando una certa frammentarietà degli interventi e sottolineando l'esigenza di predisporre un piano organico per coordinare, nel medio e lungo periodo, le iniziative che saranno poste in essere da tutte le amministrazioni pubbliche e dalle organizzazioni non governative. Sollecita a tal proposito comunicazioni del Governo, che potrebbero essere effettuate già in una delle prossime settimane.

Il senatore BOCO, richiamandosi al suo intervento nella seduta di ieri per il giudizio complessivo sul decreto-legge, desidera sottolineare il diverso approccio che ispira gli interventi del Governo italiano e quelli dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR). Il Ministero dell'ambiente sta operando seriamente per far sì che gli interventi di emergenza siano compatibili con il rispetto degli equilibri ambientali, soprattutto quando si tratta di creare discariche per i rifiuti dei campi profughi, ovvero di intervenire per riattivare la distribuzione di acqua potabile nel senso auspicato dal senatore Provera. L'ACNUR invece sembra preoccuparsi solo delle esigenze immediate, senza valutare l'impatto ambientale dei suoi interventi.

Il relatore CIONI dichiara di condividere gran parte delle osservazioni formulate nel corso del dibattito, anche se alcune di esse non riguardano profili di competenza della Commissione. Le valutazioni espresse sulla situazione albanese sono realistiche, ma non possono indurre a giudicare non necessari gli interventi disposti con il decreto-legge, che sono anzi tanto più urgenti quanto più è precaria la situazione dell'ordine pubblico e della legalità in quel paese. Sottolinea inoltre il giudizio generalmente positivo sulla qualità degli aiuti finora inviati dall'Italia. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, per quanto di competenza della Commissione.

Il sottosegretario MARTELLI ritiene opportuno ricordare che la guerra non è stata voluta dal Governo italiano e che non vi sono differenze di vedute tra Parlamento e Governo sul giudizio circa la gravità della situazione nel Kosovo e nei paesi limitrofi. Nelle circostanze date, l'Italia ha però il dovere di intervenire per alleviare le sofferenze dei profughi. Auspica quindi che il Parlamento converta tempestivamente in legge il decreto in esame, senza perdersi in cavilli che finirebbero per aggravare i ritardi dovuti alle lungaggini burocratiche.

Il senatore SERVELLO, intervenendo per dichiarazioni di voto, esprime delusione per le repliche del Relatore e del Sottosegretario, che non hanno colto il senso dei rilievi espressi nel dibattito. Per quanto lo riguarda, condivide la proposta di parere favorevole, ribadendo che occorre un impegno pluriennale per far fronte alla gravissima emergenza dei profughi in Albania e in Macedonia.

Il senatore TABLADINI ritiene ingeneroso l'intervento del rappresentante del Governo, poiché il senatore Provera ha espresso osservazioni critiche, ma ha anche indicato possibili soluzioni.

Il senatore PROVERA, nel ribadire il voto contrario dei senatori della Lega Nord, precisa di ritenere inutile lo stanziamento delle ulteriori risorse, se non si interviene sulle cause di dispersione degli aiuti. Inoltre considera inutile aumentare il numero dei militari presenti in Albania, se non sono messi in grado di reagire alle azioni dei criminali.

Il sottosegretario MARTELLI fa presente che non era sua intenzione polemizzare con alcun senatore, ma ha voluto semplicemente sollecitare un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il senatore VERTONE GRIMALDI dichiara che voterà a favore della proposta di parere del relatore, osservando che è opportuno rinegoziare gli accordi bilaterali sottoscritti da Italia e Albania, al fine di garantire una maggiore efficienza nella distribuzione degli aiuti e di consentire alle forze di polizia italiane più ampie possibilità di intervento, in territorio albanese.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole risulta approvata, previa verifica del numero legale da parte del Presidente.

*La seduta termina alle ore 16.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**158<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
DI BENEDETTO*La seduta inizia alle ore 8,45.*

Il presidente DI BENEDETTO, preso atto della mancanza del numero legale e considerati gli imminenti impegni dell'Assemblea, toglie la seduta.

(R030 000, C04<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)*La seduta termina alle ore 8,50.***159<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(3978) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, 4 maggio.

Il relatore NIEDDU chiede di intervenire per ringraziare gli intervenuti nella discussione generale. Chiarisce poi che le iniziative sono mosse non solo da ragioni umanitarie, ma anche da interessi nazionali dell'Italia. La mancata stabilizzazione democratica dell'Albania accentuerebbe la fuga da questa realtà verso le coste italiane: occorre creare le condizioni perché gli albanesi abbiano una prospettiva di crescita in Albania. Altrimenti la pulizia etnica avrebbe così raggiunto il suo obiettivo strategico. Risponde altresì al senatore Petrucci precisando che il decreto in titolo non fornisce sostegni alle organizzazioni non governative.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Programma pluriennale di A/R n. SMM/24/99 relativo all'industrializzazione ed acquisizione del sistema d'arma antisommersibile MILAS e del correlato supporto logistico (n. 433)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole)  
(R139 b00, C04<sup>a</sup>, 0049<sup>o</sup>)

Riferisce il relatore PETRUCCI, precisando che il requisito operativo è quello di disporre di un'arma che sia in grado di ridurre i tempi di reazione. L'onere complessivo è stimato in circa 61 miliardi. Propone l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore MANCA, segnalata l'opportunità di rimeditare la «legge Giacchè», chiede di sapere se tale Programma coinvolge anche i sistemi d'arma antisommersibile dell'Aeronautica.

Il senatore LORETO difende la funzionalità della «legge Giacchè», che limita l'esame in sede consultiva ai profili politici, ossia quelli di competenza.

Verificata da parte del Presidente la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta del relatore è quindi approvata.

**Programma pluriennale di A/R n. SME/55/99 relativo alla trasformazione di 45 elicotteri A-129 dalla versione base «specializzata» controcarro a quella da combattimento, allo scopo di consentirne l'impiego anche in configurazione da esplorazione e scorta (n. 434)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole)  
(R139 b00, C04<sup>a</sup>, 0050<sup>o</sup>)

Riferisce il senatore PETRUCCI, chiarendo che il Programma in titolo si inserisce nei parametri di riferimento fissati nel Nuovo Modello di Difesa per l'Esercito. Infatti gli attuali orientamenti propendono per

una capacità di combattimento multi-ruolo degli elicotteri A-129. Il costo stimato del Programma è nell'ordine di 378 miliardi. Propone l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore PALOMBO chiede che la Commissione sia messa in condizione di acquisire elementi informativi molto più ampi e approfonditi.

Il senatore PORCARI dichiara di aderire a quanto affermato dal collega dianzi intervenuto.

Posta ai voti, la proposta del relatore è quindi approvata, previa verifica del numero legale da parte del Presidente.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3978****al testo del decreto-legge****Art. 1.**

*Al comma 1 sostituire le parole «15 febbraio» con le parole «24 aprile».*

**1.1**

GUBERT

*Al comma 1 sostituire le parole da «di cui all'articolo 1.» fino alla fine del comma con le parole seguenti: «in appoggio all'intervento militare contro la Serbia deciso dal Consiglio Atlantico della NATO il 24 marzo 1999.».*

**1.2**

GUBERT

*Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole: «e l'appoggio all'intervento militare contro la Serbia deciso dal Consiglio Atlantico della NATO il 24 marzo 1999.».*

**1.3**

GUBERT

*Al comma 3, primo periodo sostituire le parole da: «il trattamento di missione all'estero» sino alle parole «ridotta all'80 per cento» con le seguenti: «un assegno straordinario di importo equivalente all'80 per cento del trattamento di missione all'estero.».*

**1.4**

GUBERT

**Art. 2.**

*Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «A copertura del maggiore onere è ridotto fino a concorrenza dello stesso e per*

la sua durata il numero di militari da chiamare al servizio militare di leva».

*Di conseguenza sopprimere il comma 2.*

2.1

GUBERT

*Al comma 4 dopo le parole «di cui al comma 3», inserire le seguenti parole: «che abbiano prestato servizio nelle missioni militari all'estero di cui all'articolo 1».*

2.2

GUBERT

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in base all'articolo 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze Armate possono essere altresì reclutati tra i giovani che abbiano contratto ferma volontaria di un anno ai sensi delle norme che seguono:

a) I giovani possono contrarre una ferma volontaria di anni uno. Tali giovani sono disponibili per l'assegnazione a Comandi, Enti, Reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

b) Ai militari in ferma volontaria di anni uno, si applicano le norme di stato giuridico, di avanzamento e regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatte salve le norme specifiche che seguono;

c) Ai volontari in ferma volontaria di anni uno compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, da un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento;

d) Ai suddetti Volontari in ferma volontaria di anni uno si applicano le norme per il proscioglimento valide per i Volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda di ufficio o d'autorità, il periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

e) I suddetti Volontari in ferma volontaria di anni uno possono partecipare al reclutamento dei Volontari in ferma breve ai sensi del D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle

prove di selezione previste per il reclutamento quale Volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potrà avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo dell'interessato.

I reclutamenti annuali di cui al presente comma sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. È altresì possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa.

Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la posizione del personale già trattenuto ai sensi delle predette norme compresa la possibilità di transito nei volontari in ferma breve.».

**2.3**

IL RELATORE

### **Art. 3.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «Per le finalità e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 2» con le seguenti parole: «Ogni qual volta le Forze armate italiane siano impegnate in missioni all'estero per interventi di natura militare o per interventi umanitari di emergenza» nonché sostituire le parole: «a Paesi interessati alla missione umanitaria della NATO in relazione alla crisi nel Kosovo, fatta eccezione per i sistemi d'arma» con le seguenti parole: «ai Paesi interessati alle missioni».*

**3.1**

GUBERT

*Dopo il comma 2, inserire i commi 3 e 4 seguenti:*

«3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze Armate, al fine di

realizzare il riordino e la semplificazione della disciplina e lo snellimento delle procedure, tenendo particolare conto delle esigenze connesse agli interventi in occasione di calamità naturali e di missioni internazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal precedente comma 3 sono abrogati i seguenti regolamenti: regio decreto 17 marzo 1932, n. 365; regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167; decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451; regio decreto 17 novembre 1932 riguardante il servizio sanitario militare territoriale.».

**3.5**

IL RELATORE

#### **Art. 4.**

*Premettere all'articolo le seguenti parole: «Qualora rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 3,».*

**4.1**

GUBERT

#### **Art. 5.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania» con le parole seguenti: «il sostegno al miglioramento delle strutture pubbliche dell'Albania».*

**5.1**

GUBERT

#### **Art. 6.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «del Kosovo» con le seguenti parole: «provenienti dalla Repubblica Federale di Jugoslavia».*

**6.1**

GUBERT

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Al fine di garantire l'adozione di misure straordinarie di accoglienza e di assistenza, a favore dei profughi e degli sfollati della Repubblica Federale Jugoslava (RFJ) che hanno dovuto abbandonare i luoghi di abituale dimora a causa dell'esposizione a condizioni di grave rischio e pericolo per l'incolumità personale, anche in relazione agli eventi bellici in atto nelle aree di provenienza, è ammesso l'ingresso sul territorio nazionale, in deroga alla normativa vigente in materia, delle seguenti categorie di rifugiati, senza alcuna discriminazione di carattere etnico e religioso:

a) cittadini della RFJ di cui al comma 1, che hanno familiari in possesso di permesso di soggiorno rilasciato a qualsiasi titolo dalle autorità italiane o che hanno titolo alla regolarizzazione del soggiorno, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

b) cittadini della RFJ di cui al comma 1, che versano in condizioni di particolare vulnerabilità, ovvero fanno parte di nuclei familiari composti prioritariamente da donne e minori, minori non accompagnati, anziani in condizioni precarie di salute, persone che necessitano di assistenza e cure mediche non disponibili in loco, allo scopo di garantire loro la protezione o le cure necessarie;

c) cittadini della RFJ di cui al comma 1, che sono in età di leva o richiamati alle armi, che risultano disertori obiettori di coscienza;

2. Ai fini dell'ammissione sul territorio nazionale, ai sensi del presente articolo, le rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi interessati, le strutture ministeriali dislocate in Albania e gli uffici della Polizia di frontiera, rilasciano un nulla osta all'ingresso, finalizzato all'ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, rinnovabile, valido per ricongiungimento familiare, lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio.

3. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 2, qualora i richiedenti siano sprovvisti di passaporto valido o documento equipollente, le autorità competenti dispongono adeguate modalità per la loro identificazione, compresa l'autocertificazione di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni. Per tali finalità, le autorità competenti si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni non governative (ONG), degli organismi umanitari e delle associazioni di volontariato operanti all'estero e sul territorio nazionale.

4. Le autorità di Pubblica Sicurezza adibite agli uffici di polizia di frontiera, nell'attuazione delle norme di cui all'articolo 10, commi 3, 5 e 6 e all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottano disposizioni specifiche per i cittadini della RFJ di cui al comma I, al fine di garantire il loro non respingimento e la loro tutela.

5. Ai fini dell'ammissione in Italia dei cittadini di cui al comma 1, lettera a), per familiari si intendono tutti i parenti entro il terzo grado nonché, in casi eccezionali e per giustificati motivi, anche i parenti entro il quarto grado. Data l'eccezionalità della situazione regolamentata dal presente articolo, il familiare titolare di permesso di soggiorno o avente diritto alla regolarizzazione del soggiorno ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è esentato dagli obblighi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Al fine di consentire la riunificazione familiare dei cittadini RFJ di cui al comma 1, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge, dispone modalità semplificate utili alla definizione e alla documentazione dei nuclei familiari.

6. Gli interventi straordinari di cui al presente articolo, sono diretti a contribuire a fronteggiare la necessità di accoglienza ed assistenza e di soccorso dei profughi e degli sfollati di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali. A tal fine, gli interventi di cui al presente articolo sono diretti a fronteggiare le esigenze dei soggetti di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto e al trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico-sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli stessi, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria ivi comprese attività proprie connesse con l'inserimento, l'integrazione sociale e culturale e la formazione professionale e l'istruzione.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, il Ministro dell'interno promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie e definisce le modalità di collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni e associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per il primo soccorso e per l'accoglienza dei profughi e dei rifugiati.

8. Gli interventi di assistenza e di accoglienza di cui al comma 6 sono promossi di intesa con le amministrazioni competenti. A tal fine sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.

9. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui al comma 10, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini

di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dal comma 7. I funzionari di cui al presente comma, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 7 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

10. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 60 miliardi di lire per il 1999, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

*Conseguentemente, nel titolo, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «interventi straordinari di carattere umanitario a favore dei profughi e degli sfollati della Repubblica Federale Jugoslava (RFJ) e».*

**6.0.1** SEMENZATO, MANCONI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario finalizzati all'assistenza degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della *ex* Jugoslavia di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di lire per l'anno 1999 e di 12.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.000 milioni per il 1999 e a lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**6.0.2** SEMENZATO, MANCONI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**190<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, D'Amico, e il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione dello stesso Dicastero, dottor Barca.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, C05<sup>a</sup>, 0020<sup>o</sup>)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato al tesoro, al bilancio e alla programmazione economica D'Amico e del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione dello stesso Dicastero**  
(R048 000, C05<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 24 novembre 1998.

Il presidente COVIELLO ricorda che nella seduta odierna dovrebbe svolgersi il dibattito sulle comunicazioni del sottosegretario D'Amico e del dottor Barca, iniziato nella scorsa seduta. Giudica tuttavia opportu-

no, anche su sollecitazione dei senatori FERRANTE e VEGAS, dare preliminarmente la parola agli intervenuti per un'integrazione delle relazioni svolte, alla luce delle importanti novità verificatesi dal novembre scorso ad oggi.

Il sottosegretario D'AMICO, nel consegnare alla Presidenza una documentazione sulla programmazione negoziata e gli investimenti pubblici nelle aree depresse, sottolinea in primo luogo come evento positivo, secondo il giudizio del Governo, la conclusione dei negoziati relativi ad «Agenda 2000», con il raggiungimento degli obiettivi principali perseguiti dall'Italia sia in termini di risorse complessive, sia in termini di incremento dei finanziamenti destinati alle aree depresse e al settore agricolo. Nel rilevare che è imminente la riunione delle competenti commissioni del CIPE per la valutazione delle nuove linee di intervento nell'ambito del programma di sviluppo del Mezzogiorno, fa presente che le risorse finanziarie disponibili per i diversi strumenti della programmazione negoziata sono adeguate alle esigenze in atto, risultando pari a circa 10.800 miliardi di lire per il quinquennio 1998-2002 (di cui 5.100 miliardi per i patti territoriali, 3.000 per i contratti d'area e circa 2.700 per i contratti di programma) e che per le erogazioni in termini di cassa da attuare nel 1999 sono disponibili 2.540 miliardi come stanziamenti per l'anno in corso e 1.082 come stanziamenti del 1998 non ancora erogati. Sottolineando poi gli importanti risultati ottenuti sul piano dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, ricorda che nel febbraio scorso sono stati approvati 24 piani territoriali (a seguito del bando scaduto nel novembre 1998) con le nuove procedure e che i tempi di finanziamento di questi patti saranno molto più rapidi che nel passato poiché l'approvazione da parte del Ministero non comporterà alcuna concessione individuale di finanziamento. Le risorse disponibili per i patti territoriali ammontano nel quinquennio a 5.100 miliardi, di cui 3.425 già assegnati: di questi, al Sud sono stati assegnati complessivamente 2.428 miliardi, contro i 726 miliardi del Centro-Nord. Anche relativamente ai contratti d'area sono da registrare importanti novità nel senso che per i contratti sottoscritti con iniziative imprenditoriali già finanziate è prevista la possibilità di superare il tetto di 300 miliardi di finanziamenti CIPE, mentre per i contratti che prevedono finanziamenti su fondi CIPE, il Ministero ha approvato i protocolli aggiuntivi di Manfredonia 1 e 2, Ottana, Torrese-Stabiese, Sassari-Alghero-Porto Torres, Gela 1, Terni-Narni-Spoleto e i contratti d'area di Airola, Gioia Tauro, Agrigento e Messina. Le spese per investimenti pubblici (infrastrutture e contributi agli investimenti) sono cresciute nel 1998 dell'8,6 per cento nel complesso del Paese e la crescita relativa alle aree depresse sembra superare largamente il dato nazionale, essendo pari a circa il 20 per cento. Risulta così confermata la crescita iniziata nel 1997, essendo passati nel triennio 1996-98 gli investimenti specificamente destinati alle aree depresse da 13.400 miliardi a 15.300 nel 1997 e 18.300 nel 1998: tali valori si aggiungono alle risorse ordinarie erogate dalle amministrazioni centrali e locali. Dopo aver ricordato che anche l'impiego delle risorse comunitarie ha subito una forte accelerazione raggiungendo l'obiettivo

del 55,2 per cento a fine 1998, il Sottosegretario precisa che i progetti finanziabili con le risorse destinate al Mezzogiorno si prestano a procedure di spesa molto celeri e hanno tempi di esecuzione contenuti, per la maggior parte di essi, entro i due anni. Relativamente alle intese istituzionali di programma, fa poi presente che sono state stipulate il 3 marzo scorso le intese con le regioni Lombardia (per infrastrutture viarie collegate all'Aeroporto di Malpensa e investimenti nel settore sanitario), Toscana (per l'attuazione del piano di programmazione sanitaria), Umbria (per ricostruzione edilizia, beni culturali, difesa del suolo, infrastrutture di trasporto, sviluppo aree montane terremotate), e Sardegna (per metanizzazione, trasporti ferroviari, infrastrutture viarie e scuola e formazione).

Interviene nel dibattito il senatore VEGAS il quale, dopo aver espresso l'avviso che le iniziative del Governo siano state riportate dal Sottosegretario con una enfasi eccessiva, chiede se la concertazione finora sperimentata abbia effettivamente consentito di accelerare i lavori, essendosi mantenuta in vita una pluralità di centri decisionali, e quale attività sia stata svolta dal gruppo di società a cui è stata affidata la valutazione dei progetti. Segnalando poi la mancata presentazione della prevista relazione al Parlamento, chiede quanti progetti potranno essere effettivamente presentati alla Commissione europea entro il prossimo mese di luglio, quali interventi risultano effettivamente avviati e quali siano i beneficiari delle somme finora erogate. Esprimendo poi dubbi sull'opportunità di incrementare la spesa pubblica in un momento in cui l'andamento congiunturale non è orientato verso la crescita, chiede notizie sulla politica aziendale di «Sviluppo Italia», nonché sugli eventuali incentivi ipotizzati dal Governo per condizionare la localizzazione delle attività produttive nel Mezzogiorno da parte degli imprenditori privati. Soffermandosi, infine, sui dati forniti dal Sottosegretario sulle risorse assegnate al Mezzogiorno, auspica da una parte una accelerazione dei tempi di esecuzione dei progetti, dall'altra un ampliamento della dotazione finanziaria, laddove il Governo sia veramente convinto della possibilità che le risorse pubbliche incentivino lo sviluppo.

Il senatore FERRANTE, pur esprimendo apprezzamento per gli interventi finalizzati a ridurre la rigidità delle procedure della programmazione negoziata, sollecita ulteriori chiarimenti in ordine al ritardo tuttora esistente tra concessione dei finanziamenti ed effettiva erogazione delle risorse. Dopo aver richiesto indicazioni sulle funzioni e risultati della Cabina di regia nazionale, ritiene utile approfondire la correlazione esistente tra i patti territoriali e i progetti PRUSST – in particolare per quanto riguarda la definizione delle procedure e il coordinamento con il Ministero dei lavori pubblici – e acquisire i risultati del monitoraggio, soprattutto per ciò che concerne l'attuazione del Patto sociale. Pur ribadendo gli esiti positivi della trattativa che ha portato all'approvazione del documento conclusivo sull'Agenda 2000, evidenzia che da esso non risulta chiaro se sia possibile destinare i fondi comunitari alle aree terremotate dell'Umbria e delle Marche.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver osservato che il documento consegnato dal rappresentante del Governo rende necessario un ulteriore approfondimento, fa presente che dalla esposizione non sembrano emergere cambiamenti di rilievo rispetto a quanto indicato nella audizione di novembre scorso. Nel rilevare che appare evidente che i finanziamenti erogati non hanno fino ad ora comportato effetti positivi sul sistema economico, si sofferma sui risultati negativi dei contratti d'area, evidenziati in particolare dall'esperienza di Manfredonia. Nel ricordare che in entrambi i contratti relativi a Manfredonia, infatti, gran parte delle somme autorizzate non sono erogabili a causa di procedure di infrazione in corso da parte della Comunità europea, evidenzia che la verifica della sussistenza dei presupposti per l'erogazione delle somme nel rispetto della normativa comunitaria dovrebbe essere preventiva, ritenendo, peraltro, grave che si verifichino ripetutamente errori di tal genere nella predisposizione delle istruttorie dei contratti d'area.

Si sofferma, quindi, sul funzionamento della legge n. 488 del 1992, uno strumento di finanziamento delle iniziative economiche caratterizzato da tempi definiti, certezza di erogazione delle risorse e da un rapporto estremamente positivo tra investimenti ed occupazione indotta. Nell'evidenziare che le domande presentate risultano largamente insoddisfatte a causa della mancanza di fondi per il 1999, sottolinea che la trasparenza delle procedure e la scarsa rilevanza dell'intervento burocratico, renderebbero auspicabile il rifinanziamento della citata legge. Le considerazioni esposte dovrebbero, a suo avviso, indurre a riflettere criticamente sulla politica per il Mezzogiorno impostata dal Governo e a privilegiare, anche tenuto conto dei risultati positivi dell'esperienza estera, meccanismi automatici di erogazione delle risorse.

Il senatore PIZZINATO, dopo aver espresso apprezzamento per la definizione delle intese istituzionali di programma, chiede, con riferimento alla specifica disposizione contenuta nel collegato ordinamentale in materia di lavoro, come il Dipartimento intenda collegare il modello di distretto economico-produttivo al programma di interventi *in itinere*.

Il senatore FIGURELLI, nel sollecitare una riflessione sul rapporto tra strumenti di promozione dello sviluppo e andamento effettivo dell'economia, evidenzia che la scarsa efficacia dei primi può dipendere sia da difetti e contraddizioni degli strumenti, sia da aspetti legati al contesto complessivo nel quale operano i predetti interventi; ritiene necessario, a tal fine, procedere ad un consuntivo dell'attività effettuata dopo l'incontro di Catania per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006. In relazione al completamento di opere pubbliche, è opportuno acquisire indicazioni sulle modalità di individuazione e selezione dei progetti, soffermandosi in particolare sulla classificazione delle opere in base alla loro necessità e utilità, e sui controlli effettuati, anche tenuto conto che - con riferimento all'elenco di opere che risultano completate in Sicilia - è stata data la priorità ad interventi, quali la diga di Blufi, in relazione ai quali vi era la contrarietà del Ministero dell'ambiente. Sollecita, inoltre, indicazioni in ordine al contratto d'area di

Gioia Tauro e alla previsione di coordinamento tra amministrazioni, al fine di escludere infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle procedure di assegnazione delle risorse destinate alle aree depresse e nella realizzazione dei relativi investimenti.

Il presidente COVIELLO, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta d'Assemblea, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta la replica del rappresentante del Governo e del dottor Barca.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**262<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Non essendoci iscritti a parlare, il Presidente ANGIUS dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene per la replica il relatore BONAVITA, il quale ribadisce le esigenze di approvazione in tempi rapidi del testo, come modificato dalla Camera dei deputati – per assicurare certezza alle imprese che attendono il definitivo varo di importanti misure agevolative –, ma ripropone altresì l'impegno della maggioranza a ricercare, in un confronto aperto con le opposizioni, gli strumenti per modificare, in seguito, alcune disposizioni che non appaiono pienamente condivisibili. Infatti, al di là delle possibili divergenze di vedute tra i due rami del Parlamento, egli ritiene che, in qualche caso, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, pur interessando materie meritevoli di intervento legislativo, introducano disposizioni che meritano un ulteriore approfondimento. È certamente il caso dell'articolo 11, il quale prevede la delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione, e dell'articolo 35, che reca la delega al Governo per la redazione di testi unici.

Replica quindi il sottosegretario VIGEVANI, a giudizio del quale le modifiche della Camera dei deputati hanno sostanzialmente migliorato il testo approvato dal Senato. In alcuni casi, come ad esempio la previsione di controlli di merito periodici sui contribuenti con fatturato superiore a 10 miliardi (comma 1, articolo 1), la formulazione approvata dalla Camera dei deputati appare più corretta rispetto ad un analogo emendamento respinto al Senato. Sempre in merito a tale questione, egli non condivide le critiche del senatore D'Alì, poiché con l'introduzione degli studi di settore l'Amministrazione finanziaria sarà in grado di compiere accertamenti mirati senza eccessivi oneri aggiuntivi. Per quanto riguarda, invece, la restituzione del maggior gettito proveniente dalla lotta all'evasione fiscale, attesa la diversa ripartizione di tale gettito tra le famiglie e le imprese prevista dalla Camera dei deputati, egli osserva che, al momento, appare piuttosto complessa la stima del gettito complessivo recuperabile e da restituire ai contribuenti. Relativamente al federalismo fiscale appare di rilievo l'aver previsto che i meccanismi perequativi operino anche in funzione della capacità di recupero dell'evasione fiscale delle singole regioni. Sulla delega al Governo per la redazione dei testi unici, richiamando quanto già detto dal ministro Visco, egli specifica l'obiettivo di rendere la legislazione tributaria più chiara e più semplice attraverso la redazione di veri e propri codici tributari.

Il senatore PEDRIZZI sottolinea che il continuo richiamo agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione della legislazione tributaria contrasta in maniera lampante con alcune disposizioni del disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE comunica che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge 3599-B.

In conseguenza del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla stessa Commissione, dichiara inammissibili gli emendamenti 6.2, 10.10, 11.9, 15.2, 15.3 e 15.4.

Sull'emendamento 10.12 il parere favorevole è condizionato alla soppressione delle parole da «prevedendo» fino alla fine: diversamente il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Egli fa altresì presente che sono improponibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti presentati non riferiti a modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 1.1, ribadendo le critiche già espresse in sede di discussione generale circa la previsione di controlli di merito periodici sui contribuenti con fatturato superiore a 10 miliardi, ai fini di lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Egli illustra poi congiuntamente gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, finalizzati ad eliminare la discrezionalità del Governo nella ripartizione del maggior gettito riveniente dalla lotta all'evasione fiscale tra la generalità dei contribuenti e le imprese.

Illustra poi l'emendamento 1.6.

Il relatore BONAVITA dichiara la propria contrarietà su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, ribadendo l'esigenza di approvare senza modificazioni il testo definito dalla Camera dei deputati. Egli però ritiene importante poter discutere delle questioni più rilevanti e propone quindi ai presentatori di ritirare tutti gli emendamenti, rinviandone l'esame nel merito in Assemblea.

Il senatore D'ALÌ non accoglie tale invito, lamentando la ristrettezza dei tempi contingentati per l'esame del disegno di legge anche in Assemblea.

Il presidente ANGIUS, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione l'emendamento 1.1 che, con il parere contrario del sottosegretario VIGEVANI viene respinto.

Con separate votazioni, e con il parere contrario del sottosegretario VIGEVANI, vengono respinti poi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

Il senatore D'ALÌ illustra congiuntamente gli emendamenti presentati, in parte correlati con le proposte di modifica illustrate in precedenza alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.

Con separate votazioni, dopo l'espressione del parere contrario del sottosegretario VIGEVANI, vengono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

Il senatore D'ALÌ rileva, illustrando l'emendamento 3.1, che il rinvio al giugno del 2000 dell'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia di fondi pensione appare particolarmente incomprensibile, visto che la disciplina fiscale dei fondi pensione è molto attesa sia dagli operatori che dai lavoratori. L'emendamento 3.2, in ragione della complessità delle deleghe richieste dal Governo, prevede un termine più ampio per l'espressione del parere parlamentare.

Motivando il parere contrario sui due emendamenti illustrati, il sottosegretario VIGEVANI fa presente che lo slittamento da gennaio a giugno 2000 dell'entrata in vigore dei decreti legislativi è finalizzato a non restringere l'originario termine di nove mesi per l'esercizio della delega.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.1, il senatore D'ALÌ osserva che lo slittamento previsto contrasta con l'urgenza di approvazione del disegno di legge più volte ribadita dalla maggioranza e dal Governo.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 4 e 5 si passa all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.

Il senatore D'ALÌ ritira gli emendamenti 6.1 e 6.3 e rinuncia ad illustrare i restanti emendamenti.

Con il parere contrario del sottosegretario VIGEVANI, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 6.7, il senatore D'ALÌ osserva che la disposizione del comma 15, seppure condivisibile, può prestarsi a comportamenti elusivi, ragion per cui andrebbe modificata prevedendo anche per i soggetti beneficiari della cessione gratuita dei beni alimentari l'obbligo di distribuzione gratuita di tali beni.

Posto ai voti, l'emendamento 6.7 viene respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 7, si passa all'articolo 8: viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 8.0.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 9, si passa quindi all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 10.1, ribadendo i motivi di contrarietà della propria parte politica alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati in tema di federalismo fiscale. Egli illustra poi l'emendamento 10.6, giudicando improvvida la decisione di assegnare compiti di accertamento alle regioni, con il rischio di aumentare la burocrazia regionale senza alcun sostanziale risultato in termini di gettito.

L'emendamento 10.14 invece è finalizzato ad eliminare la previsione di modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997 in materia di IRAP: la nuova imposta presenta certamente aspetti fortemente negativi, ma ogni modifica ai decreti fiscali, per un semplice ed ovvio principio di razionalità legislativa, deve essere proposta attraverso l'emanazione di appositi decreti correttivi e integrativi.

Per quanto riguarda, invece, la facoltà attribuita alle regioni a Statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, egli sottolinea il rischio di una concorrenza devastante fra le regioni interessate. L'emendamento 10.15 sopprime quindi la lettera p) del comma 1, mentre l'emendamento 10.16, in subordine, ne prevede la modifica.

Egli ritira poi gli emendamenti 10.4, 10.8, 10.13, 10.17 e 10.18.

Dà per illustrati poi tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 10.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.22.

Con separate votazioni e con il parere contrario del sottosegretario VIGEVANI, la Commissione respinge gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.22, 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 e 10.11.

Non essendo stato modificato, come suggerito dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, l'emendamento 10.12 viene dichiarato inammissibile.

La Commissione respinge poi l'emendamento 10.14.

Motivando il parere contrario sull'emendamento 10.15, il sottosegretario VIGEVANI ricorda che la possibilità di variare la misura dell'accisa sulle benzine per le regioni a Statuto ordinario di confine è mutuata da una analoga disposizione in vigore per la regione Friuli-Venezia Giulia e che ha dato finora risultati positivi.

Con separate votazione la Commissione respinge gli emendamenti 10.15, 10.16, 10.19, 10.20 e 10.21.

In sede di esame dell'articolo 11, il senatore D'ALÌ illustra congiuntamente gli emendamenti a tale articolo, ricordando che anche il relatore ha espresso una valutazione sostanzialmente critica sui contenuti della delega in materia di incentivi ecologici.

Egli ritira poi gli emendamenti 11.10 e 11.11.

Con il parere contrario del sottosegretario VIGEVANI, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4.

Vengono poi dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 11.5, 11.6 e 11.7.

Con successive votazioni – dopo l'espressione del parere contrario del sottosegretario VIGEVANI –, la Commissione respinge poi gli emendamenti 11.8 e 11.12.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti.

Il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.1 e ritira l'emendamento 12.2.

La Commissione respinge poi l'emendamento 12.1, sul quale aveva espresso parere contrario il Sottosegretario.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti.

Il senatore D'ALÌ illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13, soppressivi dell'intero articolo ovvero di parti dello stesso: la contrarietà su tali disposizioni è motivata anche dalla considerazione che ormai sulla materia di interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi si interviene con scadenze periodiche e molto ravvicinate, tali da aumentare a dismisura la confusione normativa. Particolare allarme suscita, poi, la facoltà concessa a ciascun ente locale di prevedere tassi di interesse differenziati.

Il sottosegretario VIGEVANI, motivando il parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13, ribadisce l'obiettivo di semplificazione connesso all'attuazione delle disposizioni recate da tale articolo.

La Commissione respinge poi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 14, si passa all'esame dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti.

Il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 15.1. Egli ritira poi anche l'emendamento 16.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 17, in sede di articolo 18 il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 18.2 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.1, che, posto ai voti, viene respinto.

In riferimento all'articolo 19, il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare gli emendamenti 19.1 e 19.2 che, posti ai voti vengono respinti, dopo l'espressione del parere contrario del sottosegretario VIGEVANI.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli da 20 a 26, si passa all'esame dell'articolo 27 e dei relativi emendamenti.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare l'emendamento 27.1 che, con il parere contrario del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli da 28 a 34, si passa all'esame dell'articolo 35 e dei relativi emendamenti.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 35.1, soppressivo dell'articolo, ribadendo il giudizio nettamente critico sui contenuti della delega per la redazione dei testi unici.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto, con il parere contrario del sottosegretario VIGEVANI.

Dopo la dichiarazione di voto contraria dei senatori D'ALÌ e ROSSI sull'intero disegno di legge, si dà mandato al relatore, a maggioranza, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3599-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**263<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*Intervengono il sottosegretario di Stato per le finanze De Franciscis e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria» (n. 423)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461; seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C06<sup>a</sup>, 0027<sup>o</sup>)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il Presidente ANGIUS dà conto del parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel quale si auspica che, al fine di salvaguardare le esigenze di tutela della concorrenza, la nozione di controllo utilizzata nella definitiva approvazione del decreto legislativo ricomprenda pienamente le situazioni previste dal Testo unico bancario, consentendo così di ottenere l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo finale della riforma delle fondazioni in termini di definitivo riorientamento degli ambiti della loro attività, esclusivamente verso i settori di utilità sociale che sono quelli propri degli enti *non profit*. In altre parole, prosegue il Presidente-relatore, l'Autorità ritiene opportuno far riferimento ai casi in cui si verifica l'influenza dominante secondo quanto previsto nella disciplina del testo unico bancario, più ampia rispetto alla previsione dello schema di decreto legislativo.

Il Presidente-relatore, senza entrare nel merito dei rilievi del parere dell'Autorità, ritiene, però, che non esistano molti spazi per tener conto delle sollecitazioni dell'Autorità. D'altro canto, la modifica richiesta sembra attenere più ai contenuti della legge delega: a questo proposito, egli ricorda come una analoga sollecitazione dell'Antitrust, riferita al disegno di legge delega, venne resa nota solo a conclusione dell'esame parlamentare.

Il Presidente-relatore illustra poi una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, nella quale si sottolinea in premessa la conformità dello schema di decreto alle disposizioni di delega contenute nella legge n. 461 del 1998 e, soprattutto, la conformità alle finalità e agli obiettivi posti dalla medesima legge.

Egli illustra poi le osservazioni allo schema di decreto.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto, che vietano alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie e qualsiasi forma di finanziamento, erogazione o, comunque, sovvenzione, diretta o indiretta, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, si rileva che, pur condividendo l'intento della norma – che è quello di evitare che le Fondazioni possano svolgere una funzione creditizia o, comunque, di intermediazione finanziaria –, essa tuttavia, appare fortemente restrittiva. Infatti tale formulazione potrebbe impedire alle Fondazioni anche l'erogazione di finanziamenti e sovvenzioni alle stesse imprese strumentali operanti nei settori rilevanti di utilità sociale (quali definiti dall'articolo 1 dello schema), esercitate da società di cui la fondazione può detenere il controllo.

Inoltre, va rilevato che lo scopo lucrativo può caratterizzare anche le attività esercitate nei settori rilevanti e, comunque, quelle orientate alla prestazione di servizi per lo sviluppo economico, che rappresenta una delle finalità dell'attività delle Fondazioni. Si rende pertanto opportuna una riformulazione nella norma ritenendo che la definizione «di imprese di qualsiasi natura» sia troppo restrittiva.

Con riferimento, invece, alla disciplina degli organi sociali, di cui all'articolo 4 dello schema di decreto, ed in particolare alle disposizioni che regolano la costituzione dell'organo di indirizzo nelle Fondazioni di origine associativa, si osserva che la soluzione individuata dal legislatore delegato appare equilibrata ed in grado di garantire i soggetti attualmente presenti nelle assemblee dei soci.

Quanto poi all'articolo 8, comma 4, la precisazione secondo cui nella nozione di reddito sono ricompresi le plusvalenze e i proventi «comunque realizzati» crea incertezze circa l'esclusione di quelle componenti, come le plusvalenze da valutazione, che non risultano effettivamente incassate e riscosse. Sarebbe pertanto opportuno modificare la disposizione, in modo tale che la nozione di reddito venga riferita a ciò che risulta incassato e non solo conseguito.

Può suscitare qualche perplessità – continua il relatore – la delega all'Autorità di Vigilanza, contenuta nell'articolo 10 dello schema di decreto, ad emanare «disposizioni di carattere generale» con atto amministrativo.

Per quanto concerne, invece, la previsione, contenuta nell'articolo 25 dello schema di decreto in esame, per la Fondazione di dismettere, nell'arco complessivo di sei anni – dei quali quattro assistiti da agevolazioni fiscali – un ammontare di partecipazioni sufficiente a perdere il controllo della società bancaria conferitaria, si osserva che tale disposizione appare conforme alla complessiva valutazione dello spirito e della lettera delle norme di delega.

In tale contesto, si tratta di valutare l'opportunità di introdurre una maggiore discrezionalità dell'Autorità di Vigilanza nell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 25.

Nella sostanza, decorso comunque un periodo di tempo di due anni nei quali si perdono le agevolazioni tributarie, spetta all'Autorità di Vigilanza valutare i tempi e le modalità di dismissione obbligatoria delle partecipazioni nella misura idonea a determinare la perdita del controllo.

In questi ambiti può essere valutata l'opportunità di assicurare un coinvolgimento più diretto degli organi della Fondazione nella definizione dei tempi e dei modi della dismissione, al fine di garantire più efficacemente i valori patrimoniali coinvolti, avendo anche presente il mantenimento della redditività netta di eventuali soluzioni alternative di investimento.

Per quanto concerne, infine, il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28, con riferimento alle norme di incompatibilità, pare opportuno un suo, seppur breve prolungamento, al fine di garantire un corretto e non traumatico passaggio di responsabilità degli organi delle Fondazioni.

In conclusione, egli informa che la Camera appare orientata a concentrare maggiormente l'attenzione sulle disposizioni di carattere fiscale.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS condivide la valutazione del Presidente circa il parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed esprime una valutazione positiva sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Interviene il senatore GRILLO, il quale ribadisce le considerazioni già svolte in precedenza sul rilievo del provvedimento e sulla esigenza di favorire il più ampio consenso nella espressione del parere.

Circa le osservazioni della Autorità garante della concorrenza e del mercato ricorda anch'egli che le valutazioni furono inviate al Parlamento proprio nel momento in cui si concludeva il lungo *iter* parlamentare del disegno di legge delega.

Per quanto riguarda la proposta di parere del Presidente, egli condive i rilievi riferiti al divieto alle fondazioni di erogare qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione a imprese di qualsivoglia natura; nonché quelli relativi all'articolo 8 comma 4 dello schema di regolamento; così come approva l'indicazione a prolungare il termine entro il quale far scattare le incompatibilità previste dall'articolo 28 dello schema di decreto.

A suo giudizio, però, permangono irrisolte alcune questioni, che nella proposta del relatore trovano un parziale accoglimento.

Le esigenze di tutela della specificità e delle tradizioni delle fondazioni a base associativa impongono di garantire alle assemblee delle stesse una rappresentanza maggioritaria negli organi di indirizzo delle fondazioni. Per quanto riguarda, invece, gli atti di indirizzo della Autorità di vigilanza, la proposta del relatore appare ancora troppo cauta,

laddove una modifica più incisiva del testo dello schema di decreto sembrerebbe più coerente.

Resta poi l'aspetto più rilevante, e cioè l'obbligo delle fondazioni a dismettere le partecipazioni di controllo secondo le disposizioni dell'articolo 25. Egli ribadisce la piena condivisione della prospettiva di distacco completo tra le fondazioni e le aziende bancarie, ma è essenziale rispettare il dettato del legislatore delegante che ha previsto un processo di cessione su basi incentivanti e non obbligatorie. Per tale motivo, egli ritiene opportuno proporre una più incisiva modifica dell'articolo 25, con la previsione di un pieno coinvolgimento delle fondazioni nella valutazione, che spetta sempre all'Autorità di vigilanza, dei tempi e delle modalità della dismissione stessa. D'altro canto, egli ritiene non opportuno incrementare la discrezionalità dell'Autorità di vigilanza, come proposto nella bozza di parere, bensì attenuarne la portata.

Il senatore ROSSI, concordando pienamente con le motivazioni del senatore Grillo, ribadisce che la Lega Nord per la Padania Indipendente ritiene essenziale tutelare il ruolo delle assemblee delle fondazioni a base associativa nella composizione degli organi di indirizzo. Così come giudica fondamentale modificare lo schema di decreto legislativo laddove si rende obbligatoria la dismissione delle partecipazioni di controllo.

Prende quindi la parola il senatore DEBENEDETTI, il quale ricorda, in premessa, il proprio voto contrario sulla legge di delega: proprio rispetto ai contenuti della legge, però egli sollecita la maggioranza di Governo a non edulcorare ulteriormente i contenuti dello schema di decreto, rispetto agli obiettivi di creare effettivamente le condizioni per la liberalizzazione del settore bancario.

Per quanto riguarda i limiti all'esercizio di funzioni creditizie o alle forme di finanziamento e sovvenzione previste dal comma 2 dell'articolo 3, egli ricorda che tale disposizione risponde pienamente ai contenuti dell'ordine del giorno accolto dal Governo. Più complessa, invece, la questione della definizione di partecipazione di controllo: egli stesso aveva proposto un emendamento – poi respinto – volto a riferire direttamente la nozione di controllo al Testo unico bancario. Per superare le antinomie indicate dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato potrebbe essere sufficiente modificare il comma 3 dell'articolo 6, specificando che il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando ricorrano le condizioni specificate nelle lettere a), b) e c) dello stesso comma e non solamente in tali casi. Egli poi si dichiara perplesso sulle proposte del relatore riferite agli articoli 25 e 28 dello schema di decreto, relativi, rispettivamente, ai tempi delle dismissioni nonché ai termini per il verificarsi delle incompatibilità: la privatizzazione del settore bancario ha accumulato finora ritardi tali da rendere non plausibile un ulteriore allungamento dei tempi del processo di dismissione.

Il Presidente ANGIUS, in concomitanza con l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea propone, di sospendere la seduta.

Conviene la Commissione.

*La seduta sospesa alle ore 16,25 è ripresa alle ore 17,05.*

Interviene il senatore CASTELLANI, il quale dà atto al relatore di aver tenuto conto di alcune osservazioni da lui svolte in sede di discussione generale. Permangono, tuttavia, alcune questioni che vanno approfondite in sede di redazione del parere, in considerazione del carattere privatistico delle fondazioni. Prima di tutto, non è condivisibile la limitazione del numero di mandati dei componenti degli organi della fondazione, che appare una lesione della autonomia organizzativa delle fondazioni. Per le stesse motivazioni, egli si dichiara contrario al potere dell'Autorità di vigilanza di emanare atti di indirizzo di carattere generale: a tale riguardo ritiene troppo cauta la formulazione contenuta nella proposta di parere. Relativamente alla rappresentatività delle assemblee negli organi di indirizzo delle fondazioni a basi associative, egli si dichiara contrario alla valutazione espressa nella proposta di parere. A suo giudizio, non può essere affievolito il ruolo delle assemblee, in ragione dello stretto collegamento tra tale organismo e le esigenze del territorio nel quale si radica la fondazione. A tale proposito, egli ritiene opportuno prevedere specificamente una quota maggioritaria dell'assemblea negli organismi direttivi. Per quanto riguarda, invece, le modalità della dismissione delle partecipazioni di controllo rimane fondamentale il principio di assicurare alle fondazioni una vendita «al meglio»: da questo punto di vista è opportuno coinvolgere le fondazioni stesse nelle valutazioni attribuite alla Autorità di vigilanza, pur nel rispetto delle competenze ad essa assegnate.

Ha quindi la parola il senatore PEDRIZZI, il quale apprezza la disponibilità del relatore a valutare gli orientamenti della Commissione prima di proporre un parere definitivo sullo schema di decreto. Tale disponibilità ha certamente influito sulla decisione a non presentare una proposta di parere alternativo, ma permangono alcune perplessità su questioni che attengono ai contenuti dell'esercizio della delega. Non vi è dubbio che la peculiarità delle fondazioni a base associativa è rappresentata dal collegamento tra la realtà economica locale e l'assemblea stessa e che quindi appare fortemente lesiva dell'autonomia statutaria l'aver previsto una rappresentanza non maggioritaria negli organi di indirizzo. Un'altra questione riguarda, invece, gli atti di indirizzo a carattere generale emanati dall'Autorità di vigilanza, che appaiono troppo invasivi rispetto alla stessa autonomia. L'oratore ribadisce poi la contrarietà alla obbligatorietà della dismissione delle partecipazioni di controllo, ritenendo più fedele al dettato della delega un impianto di tipo incentivante. Egli conclude, preannunciando il voto favorevole sullo schema di parere, ove modificato con le osservazioni testè illustrate.

Il senatore PASSIGLI, dopo aver definito nel complesso valido lo schema di decreto legislativo in esame, sottolinea tuttavia come lo stes-

so non possa, e non debba, modificare l'originaria legge di delega, pena successive contestazioni in via giurisdizionale; il compito della Commissione è quindi solo quello di verificare la corretta corrispondenza tra legge delega e schema di decreto legislativo delegato. In tale contesto, gli ordini del giorno approvati in Parlamento non possono ampliare estensivamente i contenuti della legge delega, ma devono limitarsi semplicemente a chiarire la volontà del legislatore.

Passando ad esaminare lo schema di parere predisposto dal relatore egli dichiara di condividerlo, in particolare per quanto affermato nei punti 1), 3), 5) e 6). Più specificamente per quanto riguarda il punto 5), è vero che da una lettura formale della legge delega non sembra sussistere l'obbligo per le fondazioni di dismissione delle partecipazioni bancarie, ma semmai una semplice incentivazione a farlo, come non sembra sussistere il potere di surroga del commissario *ad acta*: tuttavia si può sicuramente affermare che da un'attenta ricostruzione del procedimento legislativo che ha portato all'approvazione della legge delega n. 461 del 1998 emerge chiaramente l'obiettivo del legislatore di indurre comunque le fondazioni a dismettere le proprie partecipazioni. Tale obiettivo è valido e funzionale per la stragrande maggioranza delle fondazioni bancarie, anche se qualcuna di esse può non avere interesse a procedere alle dismissioni in parola.

Per quanto riguarda il punto 4) dello schema di parere, occorrerebbe rafforzare le perplessità già espresse dal relatore in merito alla possibilità attribuita all'Autorità di Vigilanza (all'articolo 10, comma 3, lettera e), di emanare disposizioni di indirizzo di carattere generale con atti amministrativi: infatti, tale potestà non è assolutamente rinvenibile nella legge delega.

Allo stesso modo – continua l'oratore riferendosi al punto 2) dello schema di parere – notevoli perplessità suscitano le disposizioni concernenti gli organi sociali, di cui all'articolo 4 dello schema di decreto, ed in particolare le disposizioni che regolano la composizione dell'organo di indirizzo soprattutto nelle fondazioni a base associativa: infatti, con la soluzione adottata o si espropria l'assemblea dei soci della propria funzione di organo di indirizzo o se ne finiscono per creare due; su questo punto, che egli suggerisce di modificare, il Governo si è probabilmente discostato da quanto previsto nella legge delega.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 6 concernente le partecipazioni di controllo, ed in particolare il comma 3 che definisce «l'influenza dominante», egli si dichiara d'accordo nel definire tale concetto sia con riferimento al primo comma, n. 2, dell'articolo n. 2359 del Codice Civile, sia con le ulteriori specificazioni di cui alle successive lettere a), b) e c), anche se – a suo parere – la fattispecie di cui a tale ultima lettera mal si adatta a strutture di carattere finanziario delle quali si sta trattando, creando in tal modo una situazione di indeterminatezza.

Ha quindi la parola il senatore BOSELLO, il quale dichiara preliminarmente di parlare a titolo personale; fa presente poi di concordare con gran parte dell'intervento del senatore Passigli.

Ripercorrendo poi le vicende che hanno portato all'approvazione pressoché unanime della legge delega n. 461 del 1998, egli sottolinea di non aver volutamente partecipato alla discussione di tale provvedimento in quanto in disaccordo con l'atteggiamento del Polo delle libertà in materia, ed anche per non costituire, egli stesso, un elemento distorsivo nell'armonia generale che era venuta creandosi.

Passando al merito del provvedimento, egli si dichiara fortemente critico sulla situazione di incertezza ed inferiorità in cui verrebbero a trovarsi le assemblee delle fondazioni a base associativa, rispetto all'organo di indirizzo, assemblee qualche volta ultracentenarie, portatrici di valori storici e culturali, che hanno spesso ben operato nel tempo. Per quanto riguarda, infine, l'obbligo per le fondazioni di dismettere le partecipazioni bancarie, non sembra rinvenirsi nella legge delega un obbligo di tal genere, talché legittimo appare il dubbio di una violazione della medesima legge delega. È facile prevedere, peraltro, che se la legge delega avesse previsto un simile obbligo, probabilmente ben diverso sarebbe stato l'andamento della discussione parlamentare.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 6 maggio, alle ore 8,30 non avrà più luogo, mentre quella pomeridiana già convocata per le ore 15 avrà invece inizio alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599-B****Art. 1.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in misura prevalente» con le seguenti: «per i due terzi».*

**1.2** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in misura prevalente» con le seguenti: «al 50 per cento».*

**1.3** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in misura residuale» con le seguenti: «per un terzo».*

**1.4** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in misura residuale» con le seguenti: «al 50 per cento».*

**1.5** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «o la sua nota di variazione» con le seguenti: «o una sua nota di variazione».*

**1.6** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

**Art. 2.**

*Al comma 2, sopprimere la parola «residue».*

**2.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 2, sostituire «residue» con «accertate e ripartite».*

**2.2** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 13, sopprimere le parole da: «nonchè agli oneri» fino a: «valutati».*

**2.3** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

**Art. 3.**

*Al comma 7, sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «gennaio».*

**3.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 7, sostituire «trenta» con «quarantacinque».*

**3.2** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

**Art. 6.**

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**6.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «esclusivamente», con la seguente: «prevalentemente».*

**6.2** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, COSTA, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 5.*

**6.3** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 7, sopprimere la lettera d).*

**6.4** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 14.*

**6.5** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 14, sostituire le parole: «30 giugno 1999», con le seguenti: «1° gennaio 2000».*

**6.6** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 15, dopo le parole: «luoghi di esercizio dell'impresa», inserire le seguenti: «e distribuiti in forma gratuita».*

**6.7** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

## **Art. 8.**

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, le parole: "e dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: " , dei consulenti del lavoro e degli avvocati"».

**8.0.1** ALBERTINI

## **Art. 10.**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «fermo restando», fino alla fine della lettera.*

**10.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «comunque non inferiore a 1,5 per cento».*

**10.2** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «comunque non inferiore a 1,5», con le seguenti: «per tutte le fasce di reddito».*

**10.3** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a 1,5 punti percentuali», con le seguenti: «a 1 punto percentuale».*

**10.4** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali» con le seguenti: «comunque non inferiore a 2 punti percentuali».*

**10.22** ROSSI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.*

**10.5** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «della capacità di recupero dell'evasione fiscale».*

**10.6** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «ciò al fine di consentire» fino alla fine della lettera.*

**10.7** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa».*

**10.8** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**10.9** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente frase: «Previsione di una revisione del trattamento del regime fiscale per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse al fine di:*

1) riconoscere un trattamento fiscale di maggior agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;

2) assicurare il vigente trattamento fiscale per i fondi diversi da quelli di cui al punto 1);

3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

**10.10** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**10.11** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) estendere alle regioni la possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, ed ai comuni la potestà di partecipare all'accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Estendere alle regioni ed ai comuni la possibilità di accertamento dei tributi erariali, con le stesse prerogative degli uffici delle entrate del Ministero delle finanze, prevedendo la devoluzione ai comuni di una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva».

**10.12** ALBERTINI

*Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «anche».*

**10.13** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

**10.14** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

**10.15** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «in ragione della distanza dal confine nazionale».*

**10.16** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

**10.17** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

**10.18** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 12.*

**10.19** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 17.*

**10.20** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 18.*

**10.21** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

## **Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

**11.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**11.2** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**11.3** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «fiscale» inserire le altre: «e altri oneri impropri».*

**11.4** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «risorse naturali», inserire le seguenti parole: «particolarmente di quelle non rinnovabili».*

**11.5** GUBERT

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «risorse naturali», inserire le seguenti parole: «non rinnovabili».*

**11.6** GUBERT

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «è comunque incentivato, nell'ambito di tale criterio generale, l'impiego di risorse naturali quando attraverso esso si attenuino gli svantaggi produttivi delle aree socio-economicamente marginali, particolarmente di quelle montane;».*

**11.7** GUBERT

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**11.8** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 2.*

**11.9** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 3.*

**11.10** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «trenta», con le altre: «quarantacinque».*

**11.11** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».*

**11.12** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

### **Art. 12.**

*Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: «fissata in misura non inferiore a un punto percentuale».*

**12.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 3.*

**12.2** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

### **Art. 13.**

*Sopprimere l'articolo.*

**13.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 1.*

**13.2** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 2.*

**13.3** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 3.*

**13.4** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 4.*

**13.5** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

### **Art. 15.**

*Sopprimere il comma 4.*

**15.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 5.*

**15.2** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 5, sostituire le parole: «l'esclusione ha effetto dall'anno 1999», con le seguenti: «l'esclusione ha effetto dal gennaio 2000».*

**15.3** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 5, sostituire le parole: «16 settembre 1999», con le seguenti: «1° gennaio 2000».*

**15.4** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

### **Art. 16.**

*Sopprimere il comma 5.*

**16.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

**Art. 18.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

**18.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 8.*

**18.2** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

**Art. 19.**

*Sopprimere il comma 2.*

**19.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Sopprimere il comma 3.*

**19.2** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

**Art. 27.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «di calamità pubblica», con la seguente: «calamitosi».*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «calamità pubbliche» con le seguenti: «eventi calamitosi».*

**27.1** ROSSI

**Art. 35.**

*Sopprimere l'articolo.*

**35.1** D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**304<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
ASCIUTTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca tecnologica Cuffaro e Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

Il PRESIDENTE, preso atto della mancanza del numero legale e stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta. (R030 000, C07<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**305<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3974) BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni culturali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RONCONI rileva come il disegno di legge tenda a dare risposta, seppur in modo forse non sufficiente, ad alcune pressanti esigenze in materia di tutela e conservazione dei beni culturali. Risulta pertanto difficile assumere pregiudizialmente una posizione negativa, anche alla luce dello stanziamento, ivi statuito, di risorse per questo settore. Tuttavia, l'impianto complessivo del disegno di legge è suscettibile di critica, in quanto generico e privo di adeguate indicazioni circa gli interventi che si vorrà intraprendere, salvo di contro la specificazione, fors'anche troppo puntuale, di talune iniziative. Anche le previsioni intorno ai progetti socialmente utili appaiono in qualche misura fumose. Ribadisce dunque come, pur nell'apprezzabile intento di soddisfare talune esigenze finanziarie, nel suo insieme la proposta in esame sia insufficiente e non fornisca tutti i necessari elementi di chiarificazione.

Il senatore MARRI ritiene che la destinazione di risorse alla tutela dei beni culturali risponda certamente a un intento lodevole, posto che le disponibilità finanziarie per tale settore si mantengono, nonostante alcuni sforzi innovatori quali l'utilizzazione dei proventi del lotto o del cosiddetto 8 per mille, del tutto insufficienti. D'altro canto, il disegno di legge suscita alcune perplessità sulla scelta degli interventi e sulle loro priorità, risultando per questo profilo eccessivamente generico, con l'unica eccezione della disposizione a favore dell'Istituto nazionale del dramma antico. Sarebbe invece opportuna una compiuta individuazione di specifici interventi, facendo beninteso attenzione a che le elargizioni non finiscano ad enti e fondazioni che già ne fruiscono. È da valutare invece con pieno favore la previsione di interventi per le biblioteche, nell'auspicio che questo comporti progressi significativi anche sul versante della catalogazione, mediante un adeguato potenziamento delle attrezzature informatiche.

In ordine ai «progetti» socialmente utili, concorda con il senatore Asciutti riguardo alla distinzione di tale dizione, che figura nell'articolo 3 del disegno di legge, rispetto a quella di «lavori» socialmente utili. A tal fine, poiché si rende necessario il ricorso a personale qualificato, sarebbe opportuno avvalersi dei molti giovani laureati nella materia dei beni culturali che fuoriescono dalle università. Positivo apprezzamento merita inoltre la previsione di un potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. Conclusivamente annuncia il proprio orientamento favorevole, eccettuato alcuni elementi di perplessità che peraltro successive proposte emendative potranno fugare.

Interviene il senatore TONIOLLI, soffermandosi in particolare sulla disposizione relativa ai progetti socialmente utili, rilevandone alcune possibili implicazioni. Richiama inoltre altre disposizioni del disegno di legge, tra cui quella relativa al Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

Il senatore DONISE richiama l'attenzione sul fatto che, ad eccezione dei tre miliardi destinati all'Istituto nazionale del dramma antico e

degli undici miliardi destinati al potenziamento del Comando dei Carabinieri, vi sia nel disegno di legge piena indeterminatezza circa l'effettiva utilizzazione delle risorse previste. Si sofferma in via esemplificativa sul dettato dispositivo dell'articolo 1, che non chiarisce come e perché siano erogati i finanziamenti, piuttosto rimettendo a successiva decretazione ministeriale la definizione degli interventi e dei criteri per l'accesso ai contributi.

Il presidente BISCARDI fa presente come quelle risorse siano destinate ai soprintendenti, affluendo direttamente alle contabilità speciali loro intestate.

Il senatore DONISE mantiene ferma la propria perplessità in ordine all'assenza di adeguata specificazione circa gli interventi finanziati, quale ravvisa nel dispositivo del disegno di legge.

Replica quindi il relatore MONTICONE, rilevando come le vie da seguire per soddisfare l'esigenza di utilizzare risorse aggiuntive fossero sostanzialmente due, aventi pari dignità: o l'individuazione di pochi interventi particolarmente significativi o un supporto generale all'Amministrazione dei beni culturali. Nel momento di una ridefinizione della rilevanza sociale dei beni culturali (intrapresa con la redazione, attualmente in corso, di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia) ciò che rileva è che l'Amministrazione sia in grado di utilizzare nella normalità questi finanziamenti, fuoriuscendo da logiche improntate alla eccezionalità. Riguardo ai ripetuti accenni polemicici in ordine ad una sperequazione a sfavore del Mezzogiorno, sottoscrive taluni richiami critici svolti, ritenendo tuttavia che proprio la generalità dell'intervento predisposto dal disegno di legge possa incidere sulla quotidianità della gestione e della tutela e mettere in moto un processo di riequilibrio spontaneo, senza preconstituire soluzioni che finirebbero con l'apparire di parte nella contrapposizione tra Nord e Sud.

Altro profilo sovente richiamato nel corso della discussione è stato quello dei progetti socialmente utili, per quanto contenuta sia l'entità delle risorse ad essi indirizzate. Ritiene, per tale riguardo, che l'opzione prefigurata nel disegno di legge contenga un riferimento importante da un punto di vista e politico e sociale, in quanto collega le prospettive di impiego dei giovani e di lavoratori che fruiscano del trattamento speciale di disoccupazione, del sussidio sostitutivo o di integrazione salariale, alla prospettiva della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con ciò compiendo una scelta culturalmente positiva. Su altro punto richiamato sovente con perplessità, ossia la specificità dell'intervento a favore dell'Istituto nazionale del dramma antico, non ritiene che esso sia incompatibile con la prospettiva improntata a una generalità dell'intervento, che il disegno di legge mostra di far propria.

Posto che il provvedimento in esame ha come destinatario l'Amministrazione e non già specifici interventi ed enti, per questo distinguendosi da proposte che si aggiungono ai finanziamenti previsti nelle tabelle di cui alle leggi n. 549 del 1995 e n. 534 del 1996 - richiamate nel

corso della seduta di ieri a proposito del riparto dei fondi di cui al capitolo 1624 del bilancio del Ministero – dichiara il proprio orientamento favorevole sul disegno di legge nel suo complesso.

Il sottosegretario D'ANDREA, replicando a sua volta agli interventi, dà atto dell'opportunità e tempestività del disegno di legge, sottoscritto da senatori appartenenti a diversi Gruppi politici. Il carattere della proposta evidenzia nelle sue finalità un taglio generale, come bene pongono in luce gli articoli 1 e 2. Di quest'ultimo, in particolare, è da rilevare l'impegno a favore del restauro e della ristrutturazione degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, volto ad ampliare l'offerta di luoghi di spettacolo, senza peraltro incidere sul disposto normativo recato da altra legge (ossia la legge n. 444 del 1998). L'articolo 3, inoltre, fa riferimento a progetti socialmente utili avendo riguardo all'utilizzazione di disoccupati non organizzati, impiegati da tempo nelle amministrazioni, per parte del Ministero per i beni e le attività culturali con piena soddisfazione per i risultati conseguiti in termini di apporto integrativo ai servizi prestati. La disposizione del disegno di legge reca al riguardo una mera autorizzazione di spesa, rappresentando per certi versi un atto dovuto, in quanto tali utilizzazioni trovano origine in altri atti normativi intervenuti in materia di occupazione e non scaturiscono dalla proposta in esame. Annuncia anzi che, di concerto con il Ministero del lavoro, sarà presto condotto un pianificato esaurimento del personale impiegato in lavori socialmente utili nel campo dei beni culturali. Rimane peraltro fermo che si tratta di personale solo retribuito dall'Amministrazione, non già surrettiziamente immesso nei ruoli. Il disegno di legge si limita dunque a protrarre una condizione in atto, che ha altrove la sua fonte normativa, senza deliberare l'avvio di alcun nuovo progetto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera poi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 12 maggio, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0108<sup>o</sup>)

Il senatore BEVILACQUA chiede se la Commissione bilancio abbia reso il parere sul disegno di legge n. 3974, sinora discusso. Ai fini di una più proficua programmazione dei lavori della Commissione, inoltre, rimarca come la convocazione delle sedute per le 8.30, sovente con un breve tratto di tempo a disposizione, costituisca più un impedimento che un effettivo risultato, e si domanda se la Presidenza voglia mantener ferma la convocazione prevista per domani mattina.

Il PRESIDENTE conferma che la seduta antimeridiana di domani avrà luogo: posta l'impossibilità di avviare l'esame del disegno di legge

n. 2223, in essa proseguirà peraltro l'esame dello schema di riparto del capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (se non concluso nella seduta odierna) e sarà avviato l'esame dei disegni di legge nn. 3836 e 3470. Per la programmazione futura, spetterà all'Ufficio di Presidenza assumere le opportune valutazioni. Per quando riguarda il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3974, sin qui esaminato, esso non è stato ancora reso, posta l'esigenza – emersa nel confronto tra il rappresentante del Ministero per i beni culturali e il sottosegretario al Tesoro Giarda – di un supplemento d'esame per meglio definire sotto il profilo tecnico alcuni punti.

Il senatore ASCIUTTI fa presente che la Commissione bilancio non si è ancora espressa neanche sui nuovi testi trasmessi per alcuni significativi emendamenti al disegno di legge n. 2881, in materia di accademie e conservatori. Per una migliore intelligibilità dell'ordine del giorno della Commissione per le prossime sedute, tiene quindi a precisare che sia l'assenza del senatore Lombardi Satriani nella seduta di domani sia il confronto in atto tra i Sottosegretari per l'università da un lato e per il tesoro dall'altro hanno indotto la Commissione a spostare a martedì prossimo l'esame del suddetto disegno di legge. Rimane fermo che, in quella seduta, si procederà senza ulteriore indugio all'esame del provvedimento.

Il senatore OCCHIPINTI dà conto del venir meno dell'inclusione del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica nell'ordine del giorno di domani. Era stata infatti assunta – in sede di Ufficio di Presidenza – l'intesa di svolgere una audizione con i rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, successiva allo svolgimento delle elezioni del Presidente della Repubblica, la quale riveste sicuro rilievo in ordine al prosieguo della discussione.

La senatrice MANIERI fa presente che anche il disegno di legge di riforma delle attività musicale non sarà discusso domani poiché non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti trasmessi. Sottolinea peraltro l'esigenza che la Commissione operi scelte precise e dia la precedenza ad alcuni grandi temi, tra i quali figurano la riforma di accademie e conservatori nonché, appunto, la disciplina delle attività musicali, non già alimenti, come invece pare accadere, un ingorgo costituito anche da una serie di provvedimenti di carattere minuto.

Il senatore BEVILACQUA suggerisce di trovare uno spazio per il prosieguo dell'esame delle proposte in materia di parità scolastica, posta la maggiore disponibilità di tempo che si avrà, per i motivi ricordati nei precedenti interventi, nella giornata di domani.

Il PRESIDENTE obietta che occorre assicurare adeguata disponibilità di tempo e di attenzione agli argomenti di maggior rilievo. L'argo-

mento della parità, in particolare, è attualmente in discussione in sede di Comitato ristretto e non potrebbe pertanto ancora avvantaggiarsi di una riduzione dei temi all'attenzione della Commissione plenaria. Per quanto riguarda infine la configurazione assunta dall'ordine del giorno delle sedute, fa presente come le decisioni siano assunte in Ufficio di Presidenza, alle riunioni del quale numerose sono ogni volta le assenze.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, concernente «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 430)**

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0046<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI, il quale – preso atto che i destinatari dei contributi in questione sono legislativamente predefiniti – ritiene tuttavia che il Parlamento debba essere edotto circa la loro attività, pena l'espressione di un parere esclusivamente formale. D'altronde, nel corso delle numerose occasioni in cui la Commissione è stata chiamata a pronunciarsi su proposte di riparto analoghe – in questo come in altri settori – tale esigenza è stata ripetutamente sollevata, sia dalla maggioranza che dall'opposizione. È quindi giunto il momento, a suo avviso, di dare un segnale al Governo esprimendosi in senso contrario, quanto meno fino a quando non saranno trasmessi dati più analitici sull'attività degli enti destinatari dei contributi. Del resto, ricorda, tutte le disposizioni di legge che prevedono i contributi *de quo* prevedono al contempo che i soggetti destinatari trasmettano puntuali relazioni sull'attività svolta e sull'utilizzo dei fondi ricevuti, relazioni che non giungono tuttavia mai fino alle aule parlamentari e in assenza delle quali risulta invece arduo giudicare la congruità degli stanziamenti disposti.

Agli intervenuti replica quindi il relatore LOMBARDI SATRIANI, il quale ritiene utile ricordare, ancora una volta, che la legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra finanziaria del 1996) ha inteso raggruppare in un unico capitolo di spesa le erogazioni a diversi enti ed istituzioni previste da plurime leggi e «leggine» microsettoriali. A tal fine, ha unificato i suddetti soggetti in un'unica tabella, allegata alla legge stessa, che rappresenta ora il vincolo legislativo all'erogazione dei contributi. Tuttavia detta tabella, mentre in alcuni casi fa riferimento a specifiche istituzioni individualmente menzionate (come ad esempio il Festival dei Due Mondi, il Duomo di Orvieto, la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano, la Quadriennale di Roma), in altri casi rinvia a categorie assai più generiche (come ad esempio gli enti rimasti esclusi dalla tabella triennale cosiddetta «ex Amalfitano» e gli stessi enti inseriti nella tabella triennale cui è comunque possibile conferire un contributo straordinario).

Se, sia pur con diverse accentuazioni, l'esigenza di assoluta trasparenza è stata dunque sottolineata in pressoché tutti gli interventi, a partire da quello introduttivo da lui stesso svolto, ciò non dipende quindi dal permanere di un equivoco, bensì dal fatto che emergono comunque margini di discrezionalità nell'effettivo riparto delle somme stanziare, nell'attribuzione degli incrementi rispetto agli esercizi precedenti, nonché – soprattutto – nella concreta individuazione dei soggetti per i quali la tabella allegata alla legge n. 549 fa riferimento solo a categorie estremamente generali.

Pur riconoscendo evidentemente al Ministero la propria sfera di competenza amministrativa, egli ritiene quindi indispensabile completare la documentazione trasmessa al Parlamento – all'atto del suo coinvolgimento mediante la richiesta del parere – con l'esplicitazione dei criteri seguiti nel riparto dei fondi in questione; in caso contrario, ritiene preferibile attribuire *in toto* alla responsabilità amministrativa dell'Esecutivo il riparto in questione.

Illustra conseguentemente il seguente schema di parere:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare la proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, concernente ««Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi»»,

rilevato che l'elenco dei destinatari dei fondi del capitolo 1624 è tassativamente indicato dalla legge n. 549 del 1995,

osservato tuttavia che permane un notevole margine di discrezionalità sia nella determinazione delle somme da destinare ai diversi enti, sia in particolare nell'individuazione degli istituti culturali non inseriti nella tabella triennale 1997-1999 che, in quanto svolgano un'importante attività culturale, possono essere comunque destinatari di contributi,

esprime parere favorevole,

sottolineando tuttavia vivamente l'esigenza che il Ministero realizzi procedure e atti adeguati:

- 1) all'assoluta trasparenza delle scelte e dei relativi criteri;
- 2) alla valorizzazione delle esigenze e del patrimonio culturale e istituzionale di tutte le aree del Paese, con particolare riferimento a quelle storicamente emarginate.

Per quanto riguarda le specifiche indicazioni del riparto, la Commissione osserva altresì che alla voce n. 1) – Contributi per congressi scientifici e culturali, per Edizioni nazionali e per pubblicazioni di carattere continuativo... –, occorrerebbe uniformare la dizione presente nello schema di riparto (in cui non compare il riferimento ai congressi scientifici e culturali) con quella presente nella relazione introduttiva; inoltre, rileva che il riferimento alle Edizioni nazionali di cui alla dizione presente nella relazione (nonché quello ai comitati nazionali celebrativi presente nello schema di riparto) appaiono incongrui, dal momento che sia

i Comitati celebrativi che le Edizioni nazionali sono finanziati, dalla legge n. 420/1997, a valere sul capitolo 1627».

Agli intervenuti replica poi il sottosegretario D'ANDREA, il quale conferma a sua volta che i destinatari dei contributi in questione sono quelli indicati nella tabella allegata alla legge n. 549 del 1995, benché questa non preveda evidentemente l'entità delle somme da conferire ai singoli enti. Ciò è invece oggetto dello schema di riparto in titolo, su cui il Governo sollecita il Parlamento ad esprimersi. Quanto poi alla metodologia seguita per la concreta individuazione dei soggetti non puntualmente previsti in quella tabella, egli ricorda la circolare n. 139 del 20 novembre 1996 e i successivi atti amministrativi che hanno configurato meccanismi atti a completare la proposta di riparto a seguito del parere parlamentare. Tutta la procedura è comunque, ribadisce, sotto lo stretto controllo delle Camere.

Per quanto riguarda invece i rilievi formulati in ordine alla mancata trasmissione al Parlamento dei dati contabili relativi all'attività svolta dagli enti destinatari dei contributi, riconosce l'incongruità del disposto normativo: i soggetti beneficiari sono infatti tenuti a presentare i propri bilanci al Ministero entro il 15 luglio di ogni anno, onde poterli allegare allo stato di previsione; poiché il riparto è effettuato invece ad inizio anno, ciò avviene necessariamente in mancanza dei bilanci aggiornati, con evidenti disfunzioni. Né d'altronde sarebbe sensato fare riferimento – per l'esame della proposta di riparto in titolo, relativa all'anno 1999 – ai bilanci del 1997, presentati in allegato allo stato di previsione del Ministero per l'anno 1998.

Passando alle singole voci di spesa, egli rileva che – a parte i contributi stanziati in favore del Festival dei Due Mondi, del Duomo di Orvieto e del Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali, rimasti pressoché invariati rispetto agli esercizi finanziari precedenti – maggiori perplessità hanno suscitato i contributi in favore della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma. Per quanto riguarda la Biennale, egli ne ricorda la recente trasformazione giuridica, che impone obiettivi ambiziosi cui occorre corrispondere con adeguati stanziamenti finanziari. In questo caso, peraltro, è stato da pochi giorni trasmesso alle Camere il bilancio consuntivo che, proprio a causa della recente trasformazione, è risultato più agevole redigere. Per quanto riguarda invece la Triennale, egli ne rammenta la recente crisi interna, solo da pochissimo superata e comunque in via transitoria. Anche in questo caso, peraltro, è *in itinere* un provvedimento che ne sancisce la trasformazione giuridica ed occorrerà pertanto operare a breve negli stessi termini della Biennale. Per quanto riguarda infine la Quadriennale, attesa la sua attuale situazione di stallo, egli non può che auspicarne un rilancio.

Quanto poi allo schema di parere illustrato dal relatore, il Sottosegretario dichiara di dividerne senz'altro la prima parte; quanto alla seconda, in cui si invoca l'uniformità della dizione della prima voce di spesa (tra la relazione introduttiva e lo schema di

riparto presentato), ne prende atto e si riserva di svolgere un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di direttiva recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 427)**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)  
(R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0047<sup>o</sup>)

Su proposta del PRESIDENTE, senza discussione, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere sullo schema di direttiva in titolo, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI*  
(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0108<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE propone che le sedute già convocate per domani, alle ore 8,30 e alle ore 15, siano integrate con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto ministeriale relativo alla formazione di classi con alunni portatori di *handicap*.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**286ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI*Interviene il ministro dei trasporti e della navigazione Treu.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 2.

I senatori CARPINELLI, LAURO e SARTO ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.0.3, 2.0.7 e 2.0.8. Il relatore LO CURZIO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.1, si rimette al Governo sul 2.0.2 mentre è contrario sugli emendamenti 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6.

Il ministro TREU esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.0.1, mentre, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti volti a premettere articoli prima dell'articolo 1, accantonati ieri.

Il relatore LO CURZIO ritira l'emendamento 0.1 e riformula l'emendamento 0.3 nel senso di premettere, al comma 1-*bis*, dell'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 i seguenti periodi: «I servizi tecni-

co-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'Autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate.»

L'emendamento in questione, con il parere favorevole del ministro TREU, risulta approvato. Si considerano conseguentemente assorbiti da questa votazione gli emendamenti 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 e 0.8.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore CASTELLI annuncia la propria astensione. I senatori ERROI e CARPINELLI dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi mentre i senatori LAURO e BORNACIN annunciano il loro voto contrario.

Interviene quindi brevemente il ministro TREU, che esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione alla quale vanno i suoi ringraziamenti.

La Commissione infine conferisce mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del provvedimento in esame, con le modifiche da essa accolte.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Messina (n. 103)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)

(L014 078, C08ª, 0017ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, Prof. Avv. Giuseppe Vermiglio, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Il senatore CASTELLI avverte che non parteciperà alla votazione, in quanto ritiene che la scelta del presidente dell'Autorità portuale debba essere riservata alle Autorità locali e su di essa non debba pertanto interloquire il Parlamento.

Partecipano alla votazione i senatori BESSO CORDERO, BORNACIN, CARPINELLI, ERROI, LAURO, LO CURZIO, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con tredici voti favorevoli e una astensione.

**Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno (n. 104)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)

(L014 078, C08ª, 0018ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, Dottor Nereo Marcucci, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Il senatore CASTELLI avverte che non parteciperà alla votazione, in quanto ritiene che la scelta del presidente dell'Autorità portuale debba essere riservata alle Autorità locali e su di essa non debba pertanto interloquire il Parlamento.

Partecipano alla votazione i senatori BESSO CORDERO, BORNACIN, CARPINELLI, ERROI, LAURO, LO CURZIO, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con nove voti favorevoli, quattro astensioni mentre una scheda è bianca.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3409**

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 la lettera L) è modificato dalla seguente:

“L) da 6 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;”

b) al comma 2 è soppresso l'ultimo periodo».

**0.1**

IL RELATORE

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“01-bis. I servizi tecnico-nautici sono servizi di interesse generale e di sicurezza pubblica la cui erogazione è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e degli approdi portuali”.

b) Dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

“1-quater. Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto, disciplina le modalità organizzative e di erogazione dei servizi nei porti, anche nel rispetto dei principi di diritto comunitario applicabili alla materia”.

2. Il decreto di cui all'articolo 14, comma 1-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

**0.2**

CARPINELLI

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono premessi i seguenti periodi:

“I servizi tecnico-nautici, di pilotaggio, rimorchio ed ormeggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Essi sono istituiti nei porti e nei luoghi ove se ne ravvisi l'opportunità con le modalità indicate dal codice della navigazione e dal suo regolamento di attuazione e resi obbligatori ove ne sia riconosciuta l'opportunità, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione”».

**0.3**

IL RELATORE

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono premessi i seguenti periodi:

“I servizi tecnico-nautici, di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Essi sono istituiti nei porti e nei luoghi ove se ne ravvisi l'opportunità con le modalità indicate dal regolamento di attuazione al codice della navigazione e resi obbligatori ove ne sia riconosciuta la necessità, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione”».

**0.4**

CARPINELLI

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono premessi i seguenti periodi:

“I servizi tecnico-nautici, di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Essi sono istituiti nei porti e nei luoghi ove se ne ravvisi

l'opportunità con le modalità indicate dal codice della navigazione e/o dal suo regolamento di attuazione e resi obbligatori ove ne sia riconosciuta l'opportunità, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione"».

**0.5**

SARTO

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è premesso il seguente periodo:

“I servizi tecnico-nautici quali il pilotaggio, il rimorchio, l'ormeggio e i battellaggio, previsti rispettivamente dagli articoli 86, 111 e 116 del codice della navigazione e dagli articoli 208 e 215 del relativo regolamento di esecuzione, sono servizi di interesse generale finalizzati alla sicurezza della navigazione e del traffico marittimo, la cui obbligatorietà può essere imposta dal Capo del circondario marittimo con ordinanza da emanarsi ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione”».

**0.6**

MANIS

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

Al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, premettere il seguente periodo: “I servizi tecnico-nautici sono servizi di interesse generale e di sicurezza pubblica la cui erogazione è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e degli approdi portuali”».

**0.7**

SARTO

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 aggiungere il seguente:

“1-*quater*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto disciplina le modalità organizzative e di erogazione dei servizi nei porti, anche nel rispetto dei principi di diritto comunitario applicabili alla materia”».

**0.8**

SARTO

**Art. 2.**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 è differito fino al 31 luglio 1999 per ulteriori 700 unità fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9».

**2.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "sono stati assegnati in concessione", aggiungere le seguenti: "né svolgere la stessa attività in altro porto che si trovi a non meno di 20 miglia marine di distanza"».

**2.0.2**

ERROI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 37 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, aggiungere il seguente comma:

“Quando la concessione è richieste da imprese portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84 del 1994 perché nel porto l'attività commerciale si è fortemente ridotta provocando una massiccia caduta dei traffici marittimi ed il conseguente calo dell'occupazione dei dipendenti di dette imprese le stesse hanno la precedenza allo scopo di consentire lo svolgimento di altre attività nei settori connessi alla nautica da diporto”».

**2.0.3**

CARPINELLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole "deve esercitare", la parola "direttamente" è soppressa e dopo le parole "la concessione" sono inserite le parole: "direttamente almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo"».

**2.0.4**

LAURO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono soppresse le parole da "non può essere" fino alle parole "nella stessa area demaniale"».

**2.0.5**

LAURO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole "deve esercitare", la parola "direttamente" è soppressa».

**2.0.6**

TERRACINI, LAURO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per il trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito lagunare di Venezia di pertinenza delle Autorità marittima e portuale)*

1. Il personale marittimo imbarcato con mansioni richiedenti il possesso di titoli professionali di coperta e di macchina su navi adibite al trasporto di passeggeri nei bacini e canali di navigazione marittima della laguna veneta costituenti l'ambito portuale come definito, in armonia con l'articolo 14 della legge n. 84 del 1994, dalla Direzione marittima di Venezia con decreto n. 132 del 1939 e successive modificazioni e inte-

grazioni, ancorché la navigazione sia estesa, con l'osservanza delle vigenti norme di polizia del traffico, ai sensi dell'articolo 24 del codice della navigazione e dell'articolo 4 del relativo regolamento di esecuzione per la navigazione marittima e per la navigazione interna, alle zone extraportuali di navigazione interna, deve essere fornito, senza nessun'altra qualifica, dei titoli professionali marittimi di cui all'articolo 123 del codice della navigazione e degli articoli da 248 a 274 del regolamento di esecuzione approvato con DPR 15 febbraio 1952, n. 327.

2. Il personale imbarcato al comando di navi adibite ai servizi pubblici di linea comunali e provinciali di Venezia, anche quando le navi, nell'esercizio della linea, attraversino canali e bacini portuali di navigazione marittima, se non diversamente stabilito dalla normativa regionale vigente, deve essere provvisto, ai sensi dell'articolo 520 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952, n. 327, che dei titoli professionali marittimi di cui all'articolo 123 del codice della navigazione equivalenti a quelli della navigazione interna prescritti dall'articolo 134 del codice stesso, e deve aver conseguito la qualifica di «autorizzato» secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna.

3. Il personale imbarcato con mansioni richiedenti titoli professionali su navi adibite ai servizi pubblici non di linea di taxi e di noleggio con conducente di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, assoggettato all'iscrizione nel ruolo dei conducenti secondo le prescrizioni dell'articolo 6 della legge suddetta, deve essere fornito dei titoli professionali prescritti ai sensi dell'articolo 520 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (maritt.) senza l'obbligo di possedere la qualifica di «autorizzato» non più esigibile col sopravvenuto obbligo di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti».

**2.0.7**

LAURO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

All'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo "norme assistenziali" aggiungere le seguenti parole: "e previdenziali".

b) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, impone a carico degli speditori e ricevitori di merci, nonché delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo pari ad una quota, da stabilirsi in sede di contrattazione tra le parti sociali, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbar-

cata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti e/o soci-lavoratori, nei limiti e con le modalità stabilite dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo è destinato all'assistenza e alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto, nonché al finanziamento delle attività di tutela previdenziale di cui al Fondo costituito secondo le norme previste al comma 11 dell'articolo 17 della presente legge, ed è devoluto al medesimo Fondo che lo amministra secondo le modalità ed i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996".

c) Il comma 2 è soppresso.

d) Al comma 3 dopo "annualmente" aggiungere le seguenti parole: "sia in misura crescente che decrescente".

e) Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: "ovvero l'equilibrio finanziario del Fondo a seconda delle prestazioni previste".

f) Il comma 4 è soppresso».

**2.0.8**

SARTO

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**257ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C09ª, 0114ª)

Il presidente SCIVOLETTO, nel far rilevare che l'inizio della seduta dell'Assemblea è stato anticipato alle ore 16, propone di procedere alla discussione generale sui disegni di legge n. 642 e connessi in materia di pesca.

Il senatore GERMANÀ, intervenendo in relazione al disegno di legge n. 3358, nel dare conto dei contatti in corso con gli organismi rappresentativi di settore, alla luce dell'esigenza di approfondire ulteriormente alcune questioni connesse alla portata normativa degli emendamenti da presentare, chiede uno spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti all'A.S. 3358 alle ore 17 di giovedì 6 maggio.

La Commissione conviene all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(642) GERMANÀ ed altri.** - *Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura*

**(1904) MINARDO.** - *Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura*

**(3590) BARRILE ed altri.** - *Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GERMANÀ, nel ribadire l'importanza di procedere alla adozione di una normativa quadro che possa costituire un chiaro punto di riferimento sul piano legislativo per gli operatori del settore, si sofferma in particolare sui disegni di legge n. 1904, di iniziativa del senatore Minardo e n. 3590, d'iniziativa del senatore Barrile, osservando che entrambi si prefiggono il condivisibile obiettivo di riformare il quadro legislativo vigente: in particolare l'A.S. 3590 contiene novità importanti per lo snellimento delle procedure e per l'inserimento nel quadro legislativo vigente dei distretti di pesca. Peraltro, entrambi i provvedimenti non si discostano troppo dall'impostazione legislativa vigente e, in particolare, l'A.S. 3590 sembra adottare una logica più volta al mondo produttivo che alla sostenibilità.

Alla luce di tali considerazioni ritiene pertanto opportuno che la Commissione pervenga alla formulazione di un testo unificato, che possa consentire di superare logiche che possano talvolta apparire corporative in tema di rappresentanza, al fine di adottare strategie innovative per il settore e di perfezionamento della produzione ittica.

Il senatore CUSIMANO osserva che sono ben note le difficoltà che incontrano gli addetti al settore della pesca a svolgere il loro lavoro, dichiarando di concordare sulla esigenza di definire un quadro legislativo più completo (rispetto alla impostazione normativa delle due principali leggi di riferimento, n. 963 del 1965 in materia di disciplina della pesca marittima e n. 41 del 1982 relativa al Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima). Nel richiamare l'attenzione sulla esigenza di semplificare il quadro legislativo vigente, che appare di difficile applicazione, anche tenuto conto dei riflessi sul settore della normativa, anche comunitaria e in materia ambientale, ricorda che la difficoltà delle condizioni operative, la poca chiarezza del quadro legislativo di riferimento e i soprusi che talvolta si verificano (per esempio in particolare sui pescatori della Sicilia) da parte di marine militari di Stati limitrofi sono tali da richiedere il massimo sostegno per gli addetti al settore, tenuto conto che l'Italia è un paese immerso nel Mediterraneo con una grande estensione costiera. A tale riguardo, nel ribadire l'esigenza di risolvere tutti i problemi, anche marittimi e ambientali, che attraversa il settore, ritiene opportuno che lo sforzo di pesca sia incrementato con opportuni aiuti.

Conclusivamente, nell'osservare che tutti i disegni di legge all'esame congiunto della Commissione si prefiggono l'obiettivo di ordinare il quadro di riferimento ma rispondono a logiche non del tutto compatibili, ritiene preferibile sul piano procedurale procedere alla redazione (nell'ambito di un apposito comitato ristretto) di un testo unificato, riservandosi la presentazione di emendamenti.

Il senatore BUCCI, nel richiamarsi al dibattito di ordine procedurale svoltosi nella precedente seduta del 27 aprile, ribadisce che, a suo avviso, il percorso procedurale preferibile sia rappresentato

dalla costituzione di un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

Il presidente SCIVOLETTO, nel prendere atto della concorde volontà di tutti i Gruppi di accelerare i tempi di esame emersa dal dibattito, chiede se ci sono altri interventi in discussione generale.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BARRILE, in sede di replica, ribadisce che l'ipotesi procedurale di costituire un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato lo trova concorde, condividendo l'esigenza di procedere ad un testo più completo. Preannuncia sin d'ora che, una volta elaborato da parte del Comitato ristretto il testo unificato, riterrà opportuno proporre di procedere ad una nuova audizione degli operatori del settore.

Il sottosegretario FUSILLO, preso atto della volontà unanime di tutti i Gruppi di procedere in tempi brevi alla redazione di un testo unificato, esprime la convinzione che la Commissione saprà cogliere l'occasione per redigere un testo che sappia affrontare e risolvere compiutamente i problemi del settore.

La Commissione conviene quindi di costituire, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento, un comitato ristretto (composto dal Presidente, dal relatore e da un senatore per Gruppo) al fine di redigere un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani giovedì 6 maggio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**235ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
PALUMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio estero Cabras.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di ripartizione del capitolo 1608, iscritto nell'ambito della unità previsionale «Contributi ad enti ed altri organismi» dello stato di previsione per l'anno finanziario 1999 del Ministero del commercio con l'estero (n. 436)**

(Parere al Ministro del commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole)

(R139 b00, C10ª, 0014ª)

Il relatore LARIZZA illustra lo schema di decreto in titolo, precisando che in esso sono stati assunti a riferimento i rapporti percentuali adottati lo scorso anno tra le quote destinate alle singole leggi dato che, come precisato nella relazione illustrativa, si è tenuto conto della valutazione sostanzialmente positiva sui risultati raggiunti. L'unica variante operata consiste in un modesto incremento, in percentuale, delle disponibilità destinate alla legge n. 1083 del 1954.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che, per poter esprimere un'avviso più consapevole, la Commissione dovrebbe disporre di maggiori elementi informativi, anche con riferimento all'incremento del finanziamento a favore della legge n. 1083. Sarebbe anche opportuno acquisire dati di consuntivo sull'attività svolta dalle Camere di commercio all'estero.

Il senatore TURINI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Travaglia e si chiede per quale ragione si continuino a finanziare leggi non recenti, che sono state oggetto di critica in sede parlamentare, anche dopo le riforme che hanno riguardato il settore del commercio con l'estero.

Il relatore LARIZZA replica osservando che i finanziamenti previsti nello schema di decreto mantengono la loro validità anche dopo le riforme ricordate dal senatore Turini e che essi confermano, sostanzialmente, i rapporti percentuali di ripartizione definiti con il decreto per il 1998.

Il sottosegretario CABRAS precisa che lo stanziamento complessivo del capitolo da ripartire viene stabilito dalla legge di bilancio e che esso è incrementato per iniziativa parlamentare.

Dopo aver ricordato che il Governo ha provveduto a inviare la documentazione relativa alla utilizzazione degli stanziamenti per il 1997, si sofferma sulle norme che hanno decentrato le funzioni concernenti il commercio con l'estero, osservando che per la parte che ancora permane alla competenza del Ministero si è provveduto a realizzare una maggiore trasparenza della gestione dei fondi. Per quanto riguarda le camere di commercio, ad esempio, i finanziamenti non sono più riferiti al funzionamento di tali organismi, ma sono commisurati ai programmi di attività.

Interviene quindi, per dichiarazione di voto, il senatore DEMASI, il quale ricorda che la sua parte politica ha valutato in termini negativi il trasferimento alle regioni delle funzioni concernenti il commercio con l'estero e, soffermandosi sugli esigui contributi in favore dei consorzi agroalimentari e turistici, sottolinea che sarebbe indispensabile attribuire maggior rilievo alla promozione del turismo, ben al di là di quanto è previsto nello schema di decreto. Dichiarata, pertanto, la propria contrarietà sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il presidente PALUMBO osserva che per la promozione del turismo è stato fissato uno specifico stanziamento in bilancio.

La Commissione infine, previa verifica del numero legale, approva, a maggioranza, la proposta di parere formulata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**340<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

**(3103) SMURAGLIA ed altri. – Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono senatori che intendono intervenire nella seduta odierna, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore Michele DE LUCA rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore ZANOLETTI fa propri gli emendamenti 1.1 e 2.1, diretti a sopprimere, rispettivamente, gli articoli 1 e 2, e rinuncia ad illustrarli.

Dopo che su tali emendamenti il RELATORE ha espresso parere contrario, previa verifica del numero legale da parte del Presidente, con separate votazioni, è approvato il mantenimento degli articoli 1 e 2.

Il RELATORE rinuncia quindi ad illustrare la proposta di coordinamento n. 1, che recepisce un suggerimento formulato dal sottosegretario VIVIANI nella seduta di ieri.

Posta ai voti, tale proposta risulta approvata.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole alla approvazione del disegno di legge, come modificato alla stregua della proposta di coordinamento testé approvata.

**(2761) COSTA. – Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Michele DE LUCA ritiene opportuno formulare alcune considerazioni di ordine generale in relazione alle preoccupazioni espresse circa la compatibilità di misure quali quelle previste dal disegno di legge con l'obiettivo dell'equilibrio di medio e di lungo periodo delle gestioni degli enti previdenziali privatizzati, preoccupazioni espresse nella seduta di ieri dal sottosegretario Viviani, e in precedenza dal sottosegretario Giarda in occasione dell'esame del provvedimento, in sede consultiva, presso la Commissione bilancio.

Al riguardo, nel richiamarsi alle valutazioni contenute nella relazione, da lui predisposta, approvata dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il 10 dicembre 1998, ricorda come, nella generalità dei casi, le Casse di recente privatizzazione presentino allo stato attuale un quadro finanziario rassicurante, e ciò sia avuto riguardo al rapporto fra entrate e uscite che a quello fra numero degli iscritti e pensionati. Nel caso specifico della Cassa dottori commercialisti, tali fondamentali parametri presentano anzi valori nettamente più favorevoli di quelli rilevabili nella media del comparto.

Tale situazione è evidentemente correlata alla particolare struttura della base assicurativa dell'ente, che presenta una distribuzione degli assicurati prevalentemente concentrata in classi di età anagrafica e di anzianità contributiva basse, e con un numero di pensioni inferiore rispetto a quella che potrà essere una condizione «a regime».

In prosieguo di tempo, comunque, come avverrà per la generalità degli altri enti previdenziali privatizzati, la Cassa dottori commercialisti dovrà far fronte ad un mutamento della composizione demografica della platea degli assicurati, mutamento cui conseguirà un impoverimento della base contributiva e un contestuale aumento del numero dei trattamenti da erogare.

Alla luce di tali considerazioni, è auspicabile che siano promossi in modo tempestivo, quando se ne manifesti la necessità, interventi correttivi idonei a garantire la sostenibilità macroeconomica e finanziaria delle gestioni delle Casse privatizzate, mentre appare opportuno un sollecito completamento del processo di armonizzazione previsto dalle leggi di riforma pensionistica.

In tale contesto, non sembrano sussistere motivi ostativi, anche alla luce delle considerazioni svolte nella seduta di ieri dai senatori Tapparo e Duva, rispetto ad una positiva conclusione dell'*iter* del disegno di legge, ma appare opportuno sottolineare l'esigenza che la Cassa dottori commercialisti si avvalga dell'autorizzazione all'adeguamento degli importi dei trattamenti pensionistici pregressi con criteri di oculatezza e prudenza. Ciò, anche in considerazione del fatto che, a seguito del riconoscimento dell'autonomia gestionale e finanziaria di tale ente, sarebbe da escludere, nell'ipotesi di insorgenza di condizioni di dissesto finanziario, la possibilità del ricorso a finanziamenti da parte dello Stato, con la conseguenza di esporre ad un pregiudizio irreparabile i diritti degli assicurati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUL PROGRAMMA DI AUDIZIONI RELATIVE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 195  
E CONNESSI*

(A007 000, C11ª, 0117ª)

Il PRESIDENTE comunica che, nell'ambito del programma di audizioni, da svolgere presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi politici, aventi ad oggetto lo schema di testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 195 e connessi, in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto, l'audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL e della UIL, originariamente prevista per il 4 maggio, avrà luogo martedì 11 maggio, alle ore 11.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3103****Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.1**

NOVI

**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1**

NOVI

**PROPOSTA DI COORDINAMENTO**

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. All'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono aggiunti i seguenti commi:

“Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche agli accertamenti sanitari sull'idoneità fisica del lavoratore, effettuati ai fini dell'assunzione.

In ogni caso sono vietati gli accertamenti sullo stato di gravidanza delle lavoratrici, anche in fase di preassunzione. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 38”».

**Coord. 1**

IL RELATORE

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**242<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Mangiacavallo.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1637) CORTIANA ed altri.** – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

**(1660) LAVAGNINI ed altri.** – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

**(1714) SERVELLO ed altri.** – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

**(1945) DE ANNA ed altri.** – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito della discussione e rinvio)

Il presidente CARELLA avverte che, in attesa del parere di competenza della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, si procederà con l'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato già approvato in sede referente.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti da lui presentati all'articolo 1, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, volto a sostituire il titolo dell'articolo con quello di: «Controlli e nozioni di *doping*», nonché sugli emendamenti 1.3 e 1.4 che, avendo riguardo all'esigenza di tutelare in generale la correttezza delle gare, estende il divieto di *doping* anche agli animali usati nelle competizioni o manifestazioni sportive.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 1.2, 1.10 e 1.12: in particolare gli ultimi due si propongono di garantire una più stringente

tutela della riservatezza in ordine alle eventuali condizioni patologiche dell'atleta accertate dal medico.

Gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 e 1.14 si danno per illustrati.

Il relatore CARELLA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 nonché sull'emendamento 1.9 a condizione che sia modificato nel senso di aggiungersi infine l'ultimo periodo del comma 3 del testo unificato. Esprime invece parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 1, ribadendo che la normativa sulle competizioni sportive nelle quali vengono utilizzati animali dovrà essere oggetto di uno specifico disegno di legge.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 2.1, mirante a sopprimere l'intero articolo, facendo presente la contrarietà della Lega Nord all'istituzione di un'ennesima commissione di vigilanza di stampo centralistico e sottolineando come, proprio dal punto di vista dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli, sarebbe senza dubbio preferibile affidare tali competenze alle regioni.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 2.2 che rappresenta una soluzione subordinata alla soppressione di un articolo che, nella sua attuale formulazione, non è sufficientemente rispettoso dell'autonomia degli organismi sportivi. La proposta emendativa si ispira al recente modello francese ed è volta ad istituire un comitato di prevenzione e lotta contro il *doping* con caratteristiche di indipendenza dagli apparati governativi ed i cui membri dovrebbero essere nominati direttamente dagli ordini professionali dei medici e dei farmacisti, nonché dalle varie componenti del mondo sportivo.

L'emendamento 2.3 si intende illustrato.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO presenta il seguente emendamento:

*Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «della clinica medica» le altre: «, della patologia clinica».*

2.4

IL GOVERNO

A giudizio del rappresentante del Governo appare infatti indispensabile inserire tale figura professionale nella composizione della Commissione di vigilanza e controllo, in linea del resto con le competenze riconosciute dal decreto ministeriale del 30 gennaio 1998.

Dopo che il senatore DE ANNA ha espresso apprezzamento per l'emendamento 2.4 il sottosegretario Mangiacavallo presenta il seguente emendamento, che trae origine dal riconoscimento dell'inopportunità di affidare all'istituenda Commissione di vigilanza competenze in un settore che è di stretta competenza degli uffici ministeriali:

*«Al comma 1 sopprimere il secondo periodo».*

2.5

IL GOVERNO

Dopo che la senatrice BERNASCONI ha espresso perplessità sull'emendamento 2.5, il relatore CARELLA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5; esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.4.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 3.1, sostitutivo dell'intero articolo, dal quale si differenzia essenzialmente per la previsione in base alla quale il comitato presenta ogni anno al Governo una relazione sull'attività svolta.

Il senatore CÒ dà per illustrati gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il relatore CARELLA propone al senatore Greco di modificare l'emendamento 3.1 nella seguente formulazione:

*«Aggiungere infine la seguente lettera:*

*e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Commissione di cui all'articolo 2».*

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il senatore GRECO accetta di modificare l'emendamento 3.1 nel senso testé suggerito dal relatore.

Dopo un breve intervento del senatore CAMPUS, che sottolinea come l'emendamento 3.3 rechi una disposizione potenzialmente contraddittoria rispetto alla scelta di fare riferimento, nel disegno di legge in discussione, alle classificazioni approvate dal CIO, il senatore GRECO invita il presentatore a ritirare l'emendamento 3.3, la cui eventuale approvazione comporterebbe certamente elementi di confusione in sede applicativa.

Il senatore CÒ, non ritenendo di aderire all'invito rivoltogli dal senatore Greco, precisa che oggetto dell'emendamento non sono i farmaci

vietati, ma soltanto i criteri e le caratteristiche operative dei controlli anti *doping*.

Il senatore DE ANNA fa comunque presente l'esigenza di rispettare le direttive del CIO, mentre il RELATORE osserva che attualmente le gare sportive a livello internazionale sono regolate anche da norme elaborate da organismi diversi dal CIO.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 4.1.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 4.2, diretto ad attribuire alle regioni la vigilanza ed il controllo sull'uso di medicinali o di metodiche a scopo di *doping*.

Su tale emendamento il relatore si rimette alla Commissione, esprimendo peraltro un orientamento favorevole a condizione di limitare la competenza delle regioni alle attività sportive dilettantistiche e amatoriali.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.2.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 6.1, soppressivo dell'intero articolo che reca una serie di farraginose procedure burocratiche da imporre ai produttori, agli importatori e ai distributori di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate.

Si danno per illustrati gli emendamenti 6.2 e 6.3.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO presenta il seguente emendamento:

*Al comma 1 dopo le parole: «del Ministero della sanità» inserire le altre: «e dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali presso il dipartimento per la valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza».*

6.4

IL GOVERNO

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.3 e parere favorevole sugli emendamenti 6.2 e 6.4.

Il rappresentante del Governo si associa ai pareri espressi dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ACCOLTO  
IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1637, 1660, 1714, 1945**

**Art. 1.**

*Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente:*

*(Controlli e nozione di doping).*

**1.1**

GRECO, DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 1, secondo periodo, e successivamente ove ricorrano, sopprimere le parole: «o biologica».*

**1.2**

MANARA

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero che possano modificare artificialmente le capacità degli animali usati nelle competizioni o manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalle Federazioni o associazioni interessate».*

**1.3**

GRECO, DE ANNA

*Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «e degli animali impegnati in competizioni sportive».*

**1.4**

DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Costituisce *doping* la somministrazione all'atleta, professionista, dilettante o amatoriale, di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificati da documentate condizioni patologiche ed effettuati con l'intento di migliorarne le prestazioni agonistiche ovvero di modificare i risultati dei controlli.

2-bis. Ai sensi del precedente comma sono ricompresi i medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Comitato internazionale olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO mentre sono esclusi i rimedi omeopatici».

**1.5** CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO  
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,  
SARTO, SEMENZATO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce doping la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale, di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche indicate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO, effettuato con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche, ovvero di modificare i risultati dei controlli.»

**1.6** BRUNI

*Al comma 2 dopo le parole: «all'atleta professionista, dilettante o amatoriale» aggiungere le altre: «ed agli animali impegnati nelle competizioni sportive».*

**1.7** DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

*Sopprimere il comma 3.*

**1.8** BRUNI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In presenza di condizioni patologiche, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento, purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale. L'atleta stesso, nel caso di dilettante o amatore, e il medico sociale responsabile, nel caso di atleti professionisti, ha l'obbligo di conservare la certificazione e/o la documentazione relativa alla patologia che ha reso necessario il trattamento».

**1.9** BRUNI

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «accertate» sopprimere le parole: «e certificate».*

**1.10** MANARA

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e certificate dal medico, all'atleta » aggiungere le altre: «ed all'animale impegnato nelle competizioni sportive».*

**1.11**

DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tal caso, all'atleta è fatto divieto di partecipare alle competizioni sportive per un periodo di tempo la cui durata sarà stabilita dal medico curante, al quale verrà demandata la decisione responsabile di sospendere ogni trattamento terapeutico inerente alla condizione patologica attraverso certificazione datata».*

**1.12**

MANARA

*Al comma 3, dopo le parole: «In tal caso l'atleta...» aggiungere le altre: «ed il responsabile giuridico dell'animale impegnato nelle competizioni sportive».*

**1.13**

DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «purché ciò» inserire le seguenti: «e a condizione che il trattamento stesso non sia idoneo ad alterare le sue prestazioni».*

**1.14**CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO  
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,  
SARTO, SEMENZATO**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1**

MANARA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

*(Comitato di prevenzione e lotta contro il doping)*

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, istituisce e nomina con decreto un'autorità am-

ministrativa indipendente chiamata «Comitato di prevenzione e lotta contro il *doping*».

2. Il Comitato si compone di sette membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, designato dall'Istituto superiore di sanità, uno designato dall'Ordine dei medici tra i propri iscritti specializzati in medicina dello sport, uno designato dall'Ordine Nazionale dei farmacisti tra i propri iscritti, e due designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dei quali uno scelto tra i membri del Consiglio d'amministrazione, ed uno tra gli atleti professionisti. I componenti del Comitato durano in carica tre anni; la carica non può essere rinnovata.

**2.2**

GRECO, DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 2 sostituire le parole: «clinica medica» con le altre: «medicina interna».*

**2.3**

BRUNI

### **Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

*(Funzioni del Comitato)*

1. Il Comitato di cui all'articolo 2:

*a)* ratifica ed aggiorna l'elenco delle sostanze e dei metodi dopanti vietati;

*b)* stabilisce l'elenco degli esami e delle visite da effettuare per il controllo dell'assunzione dei farmaci e per i controlli atti a tutelare la salute degli atleti, compresi quelli validi per il rilascio dei certificati di abilitazione sportiva e a verificare che non siano somministrati medicinali o usati metodi vietati per alterare le prestazioni degli animali usati nelle competizioni o manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalle Federazioni o associazioni interessate;

*c)* stabilisce l'elenco dei farmaci permessi per interventi di natura transitoria e con carattere d'urgenza;

*d)* individua ogni tre anni laboratori autorizzati ad effettuare controlli antidoping in conformità ai requisiti ratificati a livello internazionale in materia di *standards* tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di verifiche di qualità;

*e)* propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, programmi educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di sua competenza;

f) controlla l'attivazione di procedure disciplinari da parte delle federazioni sportive;

g) svolge funzioni consultive su ogni progetto di testo legislativo o regolamentare;

h) mantiene rapporti operativi con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il *doping*, in attuazione in particolare della Convenzione contro il *doping* fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle attività dell'Osservatorio europeo sulle droghe;

i) presenta ogni anno al Governo una relazione sull'attività svolta.

2. Per i compiti di cui alla lettera c) del precedente comma, il Comitato potrà avvalersi di professionisti operanti presso le strutture pubbliche o di consulenti esterni, oltre che di presidi sanitari pubblici o accreditati, in accordo con le regioni e in collaborazione con le autorità locali».

**3.1**

GRECO, DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere in fine le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge».*

**3.2**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «provvede a determinare,» aggiungere la parola: «anche».*

**3.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

#### **Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.1**

GRECO, DE ANNA, TOMASSINI

*Dopo le parole: «attività sportive» aggiungere le seguenti: «, per la vigilanza ed il controllo dell'uso di medicinali o di metodiche a scopo di *doping* nelle attività sportive esercitate in forma professionistica, dilettantistica, amatoriale».*

**4.2**

MANARA

**Art. 5.**

*Al comma 4, dopo le parole: «Il CONI», aggiungere le altre: «e le Federazioni Sportive nazionali».*

**5.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.1**

MANARA

*Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: «indicate dal CIO» con le altre: «indicate dal Ministero della sanità».*

**6.2**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: «vietate indicate dal CIO» con le altre: «di cui all'articolo 1».*

**6.3**CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO  
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,  
SARTO, SEMENZATO

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1637, 1660, 1714, 1945**

**Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta  
contro il *doping***

Art. 1.

*(Tutela sanitaria delle attività sportive.  
Divieto di doping)*

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica o biologica degli atleti.

2. Costituisce *doping* la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Comitato internazionale olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO, o comunque la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificati da documentate condizioni patologiche ed effettuati con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche, ovvero di modificare i risultati dei controlli.

3. In presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto dei regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica o biologica.

Art. 2.

*(Commissione per la vigilanza  
ed il controllo sul doping)*

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, istituisce e nomina una Commissione di esperti in materia di

*doping*, per la vigilanza ed il controllo dell'uso di medicinali o di metodi a scopo di *doping* nelle attività sportive esercitate anche in forma dilettantistica o amatoriale. La Commissione svolge altresì funzioni consultive per la definizione delle norme concernenti il controllo sanitario della pratica sportiva professionale, dilettantistica o amatoriale.

2. La Commissione, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato, è composta di persone di provata esperienza nel campo della farmacologia, della tossicologia, della clinica medica e della medicina dello sport. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e non possono essere rinominati.

3. Per il proprio funzionamento la Commissione si avvale delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità per i componenti, dei rimborsi spesa e degli altri oneri è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo di lire 2 miliardi annue.

### Art. 3.

#### (Competenze del Ministro della sanità)

#### 1. Il Ministro della sanità:

a) ratifica e aggiorna l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati;

b) provvede a determinare, sulla base delle norme adottate dal CIO, i criteri e le caratteristiche operative dei controlli anti-*doping*, approvando periodicamente programmi di esecuzione dei controlli stessi, e individua ogni tre anni i laboratori autorizzati ad effettuarli, in conformità ai requisiti ratificati a livello internazionale in materia di *standard* tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di verifiche di qualità;

c) propone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi informativi, educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di competenza;

d) mantiene rapporti operativi e di scambio con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il *doping*, in attuazione in particolare della citata Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ed alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

### Art. 4.

#### (Competenze delle regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia sanitaria, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e

partecipano all'attuazione di programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

#### Art. 5.

##### *(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)*

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive e le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati adeguano i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge.

2. Gli enti di cui al comma 1 predispongono altresì tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.

3. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

4. Il CONI cura altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il *doping*.

#### Art. 6.

##### *(Medicinali contenenti sostanze utilizzabili a fini di doping)*

1. I produttori, gli importatori e i distributori di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO trasmettono, su richiesta del Ministero della sanità, i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le confezioni di medicinali di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno, il cui contenuto è stabilito dalla Commissione di cui all'articolo 2, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo «Indicazioni per coloro che praticano attività sportiva».

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

4. Le preparazioni galeniche o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica.

## Art. 7.

*(Illecita fornitura di sostanze vietate)*

1. Chiunque illecitamente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, i medicinali vietati ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il medicinale vietato è acquistato all'estero o proviene da strutture ospedaliere la pena è aumentata.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un dirigente di società o di associazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un dirigente del CONI, delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

3. Le pene previste dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli articoli 9 e 10 sono aumentate fino al doppio se il fatto è avvenuto nei confronti di un minore di anni diciotto.

4. Chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato, manipola, detiene o trasporta ai fini di distribuzione, ovvero distribuisce medicinali di cui al comma 2 dell'articolo 1, non essendo in possesso di una specifica autorizzazione prescritta ai sensi del diritto nazionale e comunitario, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

5. La condanna passata in giudicato per i delitti previsti dal presente articolo comporta l'interdizione dagli uffici direttivi delle società o associazioni sportive, del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

## Art. 8.

*(Disposizioni relative all'esito dei controlli)*

1. Il responsabile dell'esecuzione dei controlli comunica, entro ventiquattro ore, i risultati delle indagini risultate positive prima alle autorità giudiziarie e successivamente alle autorità sportive.

2. Il giudice accerta le responsabilità del caso di *doping* segnalato ai sensi del comma 1 ed applica le sanzioni previste dalla presente legge.

3. Le autorità sportive rendono pubblico l'esito dei controlli anti-*doping* ed applicano le sanzioni di propria competenza.

## Art. 9.

*(Sanzioni per il medico)*

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, prestando la propria assistenza od opera, al di fuori di una provata esigenza terapeutica ed allo scopo di migliorare le prestazioni sportive o di modifica-

re i risultati dei controlli, adotta provvedimenti terapeutici o prescrive o fornisce farmaci all'atleta, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La condanna per il delitto previsto dal comma 1 comporta l'interdizione da uno a cinque anni dalla professione medica.

Art. 10.

*(Sanzioni per il farmacista)*

1. Il farmacista che fornisce all'atleta, in assenza di specifica ricetta medica ed allo scopo di migliorarne le prestazioni agonistiche o di modificare i risultati dei controlli, farmaci di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di prodotti che non richiedono ricetta medica, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta l'interdizione da uno a cinque anni dalla professione di farmacista.

Art. 11.

*(Sanzioni per l'atleta)*

1. L'atleta, professionista o dilettante, che rifiuta di sottoporsi ai controlli è punito con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Art. 12.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 2, valutati in lire 1 miliardo per l'anno 1999 e 2 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**306<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REFERENTE***(580) LAVAGNINI ed altri.** – *Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi***(988) CARCARINO.** – *Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi***(1182) CAMO ed altri.** – *Nuove norme in materia di incendi nei boschi***(1874) MANFREDI ed altri.** – *Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*, fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998**(3756) SPECCHIA ed altri.** – *Norme per la prevenzione degli incendi boschivi***(3762) CAPALDI ed altri.** – *Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi***(3787) GIOVANELLI ed altri.** – *Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il relatore CARCARINO riferisce sul testo unificato varato dal Comitato ristretto con l'appoggio di tutte le forze politiche, ad eccezione del Gruppo Forza Italia. Il testo in questione consta di tre titoli il primo dei quali, all'articolo 1, stabilisce che le regioni adeguino i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della normativa in esame, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

L'articolo 2 reca la definizione di incendio boschivo mentre l'articolo 3 attribuisce ai Consigli regionali il compito di redigere i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, precisando altresì che in caso di inadempienza i comandi provinciali dei Vigili del fuoco predispongano piani di emergenza.

Gli articoli 4 e 5 trattano, rispettivamente, della previsione e della prevenzione del rischio incendi boschivi, introducendo il principio che la programmazione spetta alle regioni e l'attuazione agli enti locali. L'articolo 6, poi, reca norme in materia di attività formativa stabilendo, tra l'altro, che le regioni possono istituire centri di addestramento e riqualificazione professionale, mentre l'articolo 7, in materia di attività informative, prevede che le amministrazioni statali, regionali e locali garantiscano l'informazione alla popolazione sulle cause degli incendi e i comportamenti da adottare in caso di pericolo.

L'articolo 8 concerne la lotta attiva contro gli incendi boschivi e stabilisce che il Dipartimento della Protezione civile emani direttive annuali per l'individuazione delle strategie e delle procedure, coordinando altresì le attività di spegnimento sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU). Le regioni, a loro volta, hanno il compito di istituire e gestire le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP). L'articolo 9, inoltre, prevede che i consigli regionali redigano e aggiornino annualmente i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi delle aree naturali protette.

L'articolo 10 reca divieti, prescrizioni e sanzioni, stabilendo in particolare che le zone boscate percorse dal fuoco non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente l'incendio per almeno 10 anni, mentre l'articolo 11 mira ad introdurre nel Codice penale l'articolo 423-bis, in materia di incendio boschivo. Con l'articolo 12 si prevede l'istituzione - nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri - di una sezione investigativa antincendi, con i compiti di curare le attività di investigazione preventiva e di effettuare le indagini di polizia giudiziaria.

Gli articoli 13 e 14, infine, recano la copertura finanziaria del provvedimento nonché l'indicazione delle disposizioni abrogate.

Il relatore CARCARINO conclude manifestando la propria disponibilità a prendere in considerazione proposte emendative volte a migliorare il testo in esame, tenendo anche conto di quanto emerso in occasione delle audizioni effettuate nelle settimane scorse, nonché del parere reso dalla Commissione bilancio.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore VELTRI esprime viva soddisfazione per il proficuo lavoro svolto dal Comitato ristretto, che ha messo a punto un testo assai apprezzabile che recepisce gran parte delle posizioni emerse nel corso della discussione sulla nuova normativa in materia di incendi boschivi. Peraltro, occorrerebbe approfondire alcune specifiche questioni, come quella concernente i poteri di surroga che l'articolo 3, comma 2, pone in capo ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco, tenendo anche conto

che non è fissato alcun termine per gli organi provinciali. Inoltre, sarebbe opportuno individuare più chiaramente gli ambiti di responsabilità dei diversi soggetti interessati.

L'articolo 10, comma 1 – con il quale si fa obbligo a chiunque avvisti un fuoco in un bosco di segnalarlo tempestivamente – poi, sembra avere un mero carattere esortativo, in quanto il precetto ivi contenuto non è corredato da alcuna sanzione. Infine, occorrerebbe chiarire se le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 13 si raccordino con quanto previsto dalla legge sulla montagna.

Il senatore RIZZI esprime preferenza per il testo del disegno di legge n. 1874, in luogo della proposta di testo unificato che è priva di una strategia per lo spegnimento degli incendi e di un'indicazione efficace per il potenziamento degli strumenti antincendio: la proposta fatta propria dal Gruppo di Forza Italia, invece, considerava la necessità di approntare mezzi per lo spegnimento – da cielo e su terra – dei focolai di incendio. Non occorrono infatti testi normativi pletorici, bensì strutture efficaci per evitare che l'avvicinarsi della stagione estiva ancora una volta produca situazioni che attentano ai beni ed alle vite dei cittadini.

Il senatore BORTOLOTTO giudica con favore il riconoscimento del ruolo delle regioni nella pianificazione della lotta agli incendi, ma ricorda le difficoltà che in passato hanno impedito loro di attivarsi conformemente alle competenze previste dalla legge e dalla Costituzione. Il riparto tra Stato e regioni proposto dal Comitato ristretto appare opportuno, così come è idoneo allo scopo affidare al Nucleo operativo ecologico dei carabinieri lo svolgimento di un'attività investigativa più efficace dell'attuale. Semmai, la sottrazione di funzioni al Corpo forestale dello Stato potrebbe suscitare opinioni divergenti, soprattutto alla luce dei rilievi che alcuni dei soggetti auditi in Ufficio di Presidenza integrato hanno avanzato: il trasferimento di parte degli organici presso le regioni è stato giudicato potenzialmente foriero di un'attenuazione dell'efficacia degli interventi.

Il senatore MAGGI apprezza nel disegno di legge n. 1874 la funzione di stimolo in una discussione che è nata essenzialmente dalla nuova impostazione delineata con questo testo dal Gruppo di Forza Italia: di tale impianto il relatore si è fatto carico con una proposta di testo unificato accolta a maggioranza in Comitato ristretto, raccogliendo con equanimità gli spunti contenuti in tutti i disegni di legge all'ordine del giorno. Tale testo è certo suscettibile di miglioramenti, mediante l'oculata considerazione dei contributi pervenuti dai soggetti auditi in Ufficio di Presidenza integrato, ma rappresenta un'utile base di partenza rispetto alla quale riferire proposte emendative.

Il senatore MANFREDI rivendica i molteplici motivi che lo hanno indotto, in Comitato ristretto, a non convenire con la proposta di testo unificato avanzata dal relatore ed adottata in quella sede; tali motivazio-

ni lo avevano anzi indotto a proporre una diversa ipotesi di testo unificato, che mette a disposizione dei colleghi che ne volessero copia.

Nel prescegliere le finalità della previsione, prevenzione e lotta attiva (locuzione, quest'ultima, inutilmente ridondante per identificare lo spegnimento degli incendi), il testo del Comitato ristretto non definisce un punto di equilibrio: opera cioè una mera enunciazione di esigenze tutte condivisibili, ma rispetto alle quali andrebbero effettuate delle scelte prioritarie. La prima di queste impone di fare leva sui mezzi aerei di spegnimento: un utilizzo «spregiudicato» dei *Canadair* comporta metodi di contrasto delle fiamme diversi dagli attuali e, soprattutto, una dotazione di risorse aeree assai più sostanziosa delle esistenti. Il potenziamento della flotta aerea dello Stato, peraltro, rappresenta un indirizzo da attuare anche nei confronti delle regioni, evitando il disordine incontrollato nel quale versano gli spazi aerei delle aree colpite da incendio, con conseguente pericolo di incidenti per l'assenza di coordinamento tra gli aeromobili che ivi convergono.

L'audizione in Ufficio di Presidenza integrato di rappresentanti regionali è stata occasione – oltre che di uno spiacevole incidente determinato dalle valutazioni rese da un funzionario piemontese privo di ogni rappresentatività politica della Conferenza dei Presidenti delle Regioni – per l'espressione di posizioni, purtroppo riconducibili soprattutto agli assessorati alla protezione civile. Quanto ai rappresentanti del Corpo forestale dello Stato e dei Vigili del fuoco, le loro osservazioni critiche discendono dall'assenza di una chiara norma di riparto di competenze, volta a riconoscere il ruolo di coloro che tradizionalmente si occupano di fronteggiare le emergenze da incendi. Invece, il testo unificato redatto dal relatore attribuisce ai Carabinieri funzioni che in parte già rientrano nelle competenze degli organi esistenti, ignorando (anche contro il parere degli stessi appartenenti al Nucleo operativo ecologico) le loro professionalità maturate in campo di prevenzione.

L'enfaticizzazione della redazione di piani di coordinamento regionale rischia di riportare la gestione ad un livello di inefficacia pari a quello in cui versa l'attuazione della legge n. 225 del 1992; per evitare una nuova campagna antincendi priva di strumenti adeguati a fronteggiare le fiamme, occorre spostare l'attenzione dall'elaborazione cartacea all'organizzazione della struttura preposta allo spegnimento. Anche l'utilizzazione all'estero di mezzi aerei dovrebbe rientrare in una disciplina organica, tale da prevedere le forme di supporto tra paesi vicini. Per tutti questi motivi di dissenso, preannuncia la presentazione di emendamenti al testo del Comitato ristretto.

Il senatore CAPALDI dichiara che il testo del Comitato ristretto scioglie il nodo, da anni aggrovigliatosi attorno alle competenze in materia antincendi: collocare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva nell'ambito della Protezione civile, significa predisporre un quadro di principi e di indirizzi entro il quale orientare anche le competenze regionali sullo spegnimento a terra. Un riconoscimento della tendenza espansiva di queste ultime, peraltro, potrebbe rendere necessario anche consentire attività regionali di spegnimento dal cielo, mediante elicotteri.

L'individuazione delle responsabilità scaturirà non soltanto dall'omissione del piano la cui redazione è di competenza del consiglio regionale, ma anche dalla mancata adozione delle attività in esso previste per il caso di allerta dei sistemi regionali di protezione civile; la previsione di conferenze regionali di servizi – nell'ambito delle quali realizzare un concerto tra enti locali, Vigili del fuoco e Corpo forestale – consentirebbe poi il trasferimento di risorse, evitando la prosecuzione delle prassi che nel passato vedevano riversarsi sui corpi operativi dello Stato i costi delle attività convenzionate con le regioni.

Nel corso delle audizioni, chi opera concretamente nello spegnimento ha valutato l'intervento aereo come una *extrema ratio* nella difesa del sistema boschivo: di tale considerazione non si può non tener conto, così come di quella del comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri. L'inasprimento delle pene è stato infatti escluso, preferendo rafforzare il vincolo di destinazione del suolo bruciato e contemplando attività di *intelligence*: esse debbono avvalersi di metodi di archiviazione computerizzata degli atti dei piromani, ma fanno salve le esistenti professionalità degli altri corpi dello Stato già attualmente coinvolti nella lotta agli incendi.

Il ruolo degli enti locali – che ha registrato i consensi dell'ANCI e dell'UNCCEM al testo proposto – rientra in un riparto di competenze che nei soggetti di governo del territorio riconosce la migliore conoscenza del loro patrimonio boschivo e di come attrezzarsi a difenderlo; quanto al coordinamento regionale, esso riguarda i soggetti che – come i forestali ed i volontari – rientrano nella loro potestà di indirizzo, mentre i Vigili del fuoco vedono riconosciuto il loro ruolo primario anche nel fatto che a loro compete la redazione dei piani di emergenza, sentito il parere dell'Ispettorato regionale.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che la situazione degli incendi è patologica in non più di quattro regioni del territorio nazionale, nelle quali occorre sviluppare un'attività preventiva imperniata anche sulle proposte investigazioni; il Parlamento deve invece mantenere un distacco critico nei confronti della vera e propria «rissa sulle competenze» che alcuni organi dello Stato paiono intenzionati a sviluppare, su una questione per la quale occorre tenere a mente soprattutto le esigenze di servizio nei confronti del Paese. La politica non deve essere complice della spinta di taluno a sfruttare gli incendi boschivi come occasione per espandere competenze amministrative, risorse finanziarie e dotazioni di personale.

In tale logica il testo del Comitato ristretto mantiene un equilibrio, che va salvaguardato, tra tutti i corpi dello Stato e gli enti locali: semmai, sarebbero opportune precisazioni emendative che rendano più elastico il sistema pianificatorio (contemplando direttive ed indicazioni da parte delle amministrazioni regionali), meno draconiano il sistema sanzionatorio e più definito l'ambito di competenza degli enti parco e dei soggetti gestori delle riserve naturali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO  
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 580, 988, 1182, 1874, 3756, 3762 e 3787**

**LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI**

TITOLO I

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

Art. 1.

*(Finalità e principi)*

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile della qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge relative alle attività di previsione e prevenzione hanno lo scopo di promuovere la crescita di una coscienza di protezione civile e la diffusione di un'educazione ambientale nonché di creare le condizioni per lo sviluppo occupazionale negli omologhi settori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 gli enti competenti si organizzano per svolgere in modo coordinato attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei.

4. Le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate, oppure su terreni coltivati o incolti limitrofi a dette aree.

2. Le attività di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono attività di protezione civile.

### Art. 3.

#### *(Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

1. I consigli regionali redigono, sulla base di linee guida predisposte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, i piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolati per provincia.

2. In caso di inadempienza dei consigli regionali i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, sentito l'Ispettorato regionale, predispongono piani di emergenza per lo spegnimento.

3. I piani, sottoposti a revisione annuale, individuano:

a) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

b) le aree a rischio rappresentate con apposita cartografia tematica, sistematicamente e costantemente aggiornata;

c) i periodi a rischio di incendio boschivo;

d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

e) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti, delle risorse umane e le procedure per la previsione, la prevenzione e per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

f) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco;

g) le esigenze formative e la relativa programmazione;

h) le attività informative;

i) la previsione economico-finanziaria delle attività di cui al presente comma.

### Art. 4.

#### *(Previsione del rischio incendi boschivi)*

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione delle aree, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità indicati nei piani di cui all'articolo 3. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi di lotta attiva di cui all'articolo 8.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con la Conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Le regioni programmano le attività di previsione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera a), b), c), d), e), i).

4. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di previsione, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

5. I comuni provvedono altresì, attraverso la redazione di apposite planimetrie all'identificazione delle aree di cui al comma 1 e redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

6. Le province, su richiesta dei comuni interessati, forniscono supporto tecnico-operativo per la redazione delle planimetrie di cui al precedente comma 5 e subentrano ai comuni stessi che non abbiano provveduto a detto adempimento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Prevenzione del rischio incendi boschivi)*

1. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. In particolare sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con la Conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Le regioni programmano le attività di prevenzione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettere e), f), g), h), i).

4. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di prevenzione, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

#### Art. 6.

##### *(Attività formative)*

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Pubblica istruzione ed il Ministero per le politiche agricole, promuovono di concerto, sulla base dei rispettivi stanziamenti ordinari di bilancio, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado con l'introduzione di cognizioni di protezione civile e di educazione ambientale anche tramite corsi di formazione rivolti agli educatori.

2. Le regioni possono istituire, anche in forma associata, centri di addestramento e riqualificazione professionale presso cui si organizzano:

a) corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per la gestione e la manutenzione delle aree boscate,

con particolare riferimento all'attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, ivi compresa la vigilanza;

b) corsi specialistici rivolti alla preparazione di soggetti opportunamente selezionati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, con esclusione dello spegnimento con mezzi aerei.

#### Art. 7.

##### *(Attività informative)*

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali, ciascuna al proprio livello di competenza, nell'ambito delle risorse loro assegnate garantiscono l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e alle norme comportamentali da assumere in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvarrà di ogni forma di comunicazione.

#### Art. 8.

##### *(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi a terra e dal cielo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri emana direttive annuali per l'individuazione e l'attuazione delle strategie, delle procedure e delle fasi operative relative allo spegnimento degli incendi boschivi con mezzi da terra e dal cielo; coordina altresì sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento, assicurando l'efficacia operativa della flotta area antincendio dello Stato e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il COAU interviene con la flotta aerea a disposizione su richiesta delle regioni secondo procedure prestabilite. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera e) e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata pre-

parazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità preposta;

d) di mezzi aerei leggeri ovvero con capacità di liquido estinguente o ritardante fino a 2000 litri;

e) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 5 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

#### Art. 9.

##### *(Aree naturali protette)*

1. I consigli regionali redigono e aggiornano annualmente in concorso con gli enti gestori i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi delle aree naturali protette individuate e regolamentate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Gli enti gestori delle aree naturali protette attuano gli interventi di previsione e prevenzione.

3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette vengono organizzate e svolte secondo le modalità previste nell'articolo 8.

#### TITOLO II

##### FUNZIONI AMMINISTRATIVE, PENALI E ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE

#### Art. 10.

##### *(Divieti, prescrizioni, e sanzioni)*

1. Chiunque avvisti un fuoco in un bosco o in una zona ad esso limitrofa è tenuto a segnalarlo tempestivamente ai numeri telefonici nazionali di pronto intervento o ai servizi dedicati organizzati da ciascuna regione.

2. Le zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente l'incendio per almeno dieci anni ad eccezione di costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in det-

te zone deve essere espressamente richiamato il suddetto vincolo, pena la nullità dell'atto. Sono inoltre vietati per cinque anni su detti soprassuoli: il pascolo; le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico; la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 60.000.

4. Nel caso di realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive su detti soprassuoli, ove non previste in preesistenti e documentati strumenti urbanistici, si provvede alla demolizione dell'opera e si condanna il trasgressore al ripristino dei luoghi.

5. Nelle zone e nei periodi a rischio definiti negli appositi provvedimenti amministrativi emanati dagli enti territorialmente competenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000. Tali sanzioni vengono raddoppiate laddove il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 8, commi 3 e 4. In caso di trasgressione a più norme prevedenti sanzioni amministrative si applica la sanzione più elevata ovvero, in sede di ingiunzione, la sanzione più elevata aumentata fino al triplo.

7. In caso di trasgressione ai precetti relativi agli insediamenti nelle aree a rischio di incendio boschivo da parte di esercenti di attività turistiche, le sanzioni amministrative del presente articolo sono associate all'immediato ritiro della licenza di esercizio.

8. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrerà l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva, la stima dei danni al soprassuolo e al suolo nonché degli eventuali danni diretti o indiretti inferti alla collettività.

## Art. 11.

### *(Modifiche al codice penale)*

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 423-bis – (*Incendio boschivo*). Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a sei anni.

Le pene previste dal primo e secondo comma sono aumentate di un terzo se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva disastro ecologico.».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «chiunque» sono aggiunte le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-*bis*, ».

3. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-*bis*».

4. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

5. All'articolo 425, secondo comma, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

6. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 425 del codice penale è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale dopo la parola: «chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-*bis*.»

## Art. 12.

### *(Istituzione della sezione investigativa antincendi)*

1. È istituita, nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri, di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, una sezione investigativa antincendi, con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-*bis*, 424, 425, 449 e 451 del codice penale.

2. La sezione investigativa antincendi, nell'assolvimento dei suoi compiti, opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. Tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria forniscono ogni possibile cooperazione al personale investigativo della predetta sezione; tutti gli elementi informativi e investigativi di cui ufficiali e agenti di polizia giudiziaria siano venuti comunque in possesso sono oggetto di costante informativa al personale investigativo della predetta sezione, con il quale gli stessi sono tenuti a svolgere congiuntamente gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richieste.

3. Il personale dei servizi centrale ed interprovinciale dell'Arma dei Carabinieri è assegnato alla sezione investigativa antincendi, nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro

della difesa da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al funzionamento della predetta sezione nonché ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede l'Arma dei Carabinieri.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutato in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

### TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

#### Art. 13.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie iscritte nei capitoli per la lotta agli incendi boschivi del bilancio del Ministero per le politiche agricole e del Corpo forestale dello Stato sono trasferite in appositi capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 comma 2, 7 ed 8 lo Stato trasferisce alle regioni, il triennio 1999-2001, la somma di lire 20 miliardi annui, di cui 10 miliardi ripartiti proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'ISTAT e 10 miliardi suddivisi in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo in riferimento il dato dell'anno precedente; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno 2002 le regioni provvedono a carico del rispettivo bilancio.

## Art. 14.

*(Norme abrogate ed entrata in vigore)*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge 1 marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**149<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

TAPPARO

*indi del Presidente*

BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3813) PINTO ed altri.** – *Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo* (Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta il relatore BESOSTRI il quale rileva come apprezzabile intento del provvedimento in titolo sia quello di adeguare l'ordinamento interno alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche al fine di ridurre il contenzioso che interessa l'Italia, la cui notevole mole rischia di bloccare l'attività della Corte di Strasburgo, impedendole di esaminare fattispecie più gravi che riguardano altri Stati. Tenendo conto che la giurisprudenza della Corte si è ormai consolidata nel senso di accogliere le richieste di cittadini italiani inerenti al superamento del «termine ragionevole» di durata dei procedimenti giudiziari, il provvedimento in esame è volto in primo luogo ad accelerare tali procedimenti, prevedendo in particolare che la Corte di Cassazione si pronunci in Camera di consiglio, e non più a sessioni riunite, con sentenze in presenza di manifesta fondatezza. Il provvedimento introduce altresì nell'ordinamento il principio dell'equa riparazione in caso di mancato rispetto dei termini ragionevoli del processo.

Rilevando che la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla Corte di appello nel cui distretto è iniziato ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, l'oratore osserva che sarebbe preferibile attribuire tale competenza alla Corte di un distretto diverso da quello in cui è in corso il procedimento, onde evitare che dei giudici possano essere chiamati a pronunciarsi su provvedimenti che li riguardano.

Considerando che il termine di sei mesi entro il quale deve essere pronunciato il decreto sul ricorso sembra assumere un carattere ordinatorio, il relatore sottolinea l'esigenza di attribuire al suddetto termine carattere perentorio, onde evitare il paradosso di ricorsi alla Corte europea per violazioni del termine ragionevole in merito alla riparazione di ritardi concernenti precedenti procedimenti giurisdizionali.

Soffermandosi sulle disposizioni transitorie, di cui all'articolo 6, che consentono l'avvio di una domanda di equa riparazione a coloro che abbiano un ricorso pendente alla Commissione europea dei diritti dell'uomo in ordine al mancato rispetto del termine ragionevole, l'oratore ravvisa inoltre la necessità di precisare che tale procedimento non deve precludere il ricorso alle istituzioni del Consiglio d'Europa. Sarebbe altresì opportuno precisare che i criteri per la determinazione della riparazione del danno, che includono anche eventuali forme di pubblicità, devono tener conto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Il relatore Besostri evidenzia infine la stretta connessione fra il disegno di legge in titolo ed altre iniziative legislative, volte a ridisciplinare il contenzioso amministrativo, nella prospettiva di un complessivo adeguamento dei procedimenti giurisdizionali, e propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti sulla compatibilità tra le disposizioni sull'equa riparazione del danno e le norme sul risarcimento del danno previste dal codice civile.

Il relatore BESOSTRI ribadisce l'esigenza che il risarcimento riconosciuto in base al nuovo procedimento non deve essere inferiore a quello che spetterebbe in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e rileva come il fondamento della legittimità di tale nuovo procedimento sia costituito dalle disposizioni costituzionali che sanciscono il rispetto dei trattati internazionali quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per tali motivi non sarebbe ammissibile l'istituzione di una procedura che precludesse il ricorso agli strumenti offerti dalla Convenzione stessa.

Il presidente TAPPARO, verificata la presenza del numero legale, propone quindi di conferire al relatore mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.

Conviene la Giunta.

#### *OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

**(437) Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici»**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 2<sup>a</sup> Commissione)  
(R139 b00, C02<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il relatore PAPPALARDO illustra il provvedimento in esame rilevando come dal titolo non si evinca che esso è volto a completare il re-

cepimento della direttiva 95/46/CE, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo ai dati personali. Il decreto legislativo introduce infatti disposizioni integrative e correttive della legge n. 675 del 1996, che secondo la direzione XV della Commissione europea ha dato un'attuazione solamente parziale alla citata direttiva del 1995. La Commissione europea ha tuttavia preso atto che con la legge n. 676 del 1996 il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per completare la disciplina sul trattamento dei dati personali, entro diciotto mesi, termine che è stato prorogato al 31 luglio 1999 con la legge n. 344 del 1998. Tali disposizioni integrative si rendono necessarie, in particolare, per disciplinare il trattamento dei dati sensibili – come quelli idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, politiche o sindacali, lo stato di salute o la vita sessuale – da parte di soggetti pubblici, diversi dagli enti pubblici economici, come previsto dall'articolo 41, comma 5, delle disposizioni transitorie della legge n. 675 del 1996. A tale proposito dovranno essere individuate eventuali deroghe alla normativa sulla protezione dei dati, per motivi di interesse pubblico rilevante e purché siano previste le opportune garanzie, come indicato dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

Il quadro normativo che disciplina il recepimento della direttiva 95/46/CE è reso tuttavia più complesso dalla specifica delega prevista al riguardo anche dall'allegato A della legge 25 del 1999, legge comunitaria 1998. L'oratore osserva quindi che, in conformità con l'articolo 32 della direttiva 95/46/CE, che prevede che le misure nazionali di recepimento contengano un espresso riferimento alla direttiva stessa, sarebbe opportuna una modifica del titolo del decreto legislativo ovvero del titolo della legge n. 675 del 1996.

Come rilevato dal Garante per la tutela dei dati personali, la formulazione del comma 1 dell'articolo 17 dello schema di decreto legislativo appare inoltre eccessivamente generica, in quanto include tra le attività di rilevante interesse pubblico – per le quali è ammesso il trattamento di dati sensibili – tutti i compiti del Servizio sanitario nazionale. Il riferimento a talune specifiche attività, di cui alle lettere da a) ad h), assume, infatti, solamente un titolo esemplificativo. Al riguardo il relatore propone di sostituire, al citato comma 1, le parole «le attività rientranti nei compiti del Servizio sanitario nazionale e in particolare:» con le parole «le seguenti attività rientranti nei compiti del Servizio sanitario nazionale:». In relazione al comma 1, lettera a), considerando l'estensione del campo interessato dalle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, l'oratore ritiene inoltre opportuno introdurre delle disposizioni volte a circoscrivere l'uso di dati sensibili con riferimento al principio del «consenso informato» oppure riformulando la lettera a) in modo più preciso.

Soffermandosi sull'articolo 18 il relatore esprime la propria perplessità per il fatto che i dati inerenti all'interruzione volontaria della gravidanza siano stati estrapolati dall'articolo 17, che concerne

i dati sulla tutela della salute, e propone la soppressione delle disposizioni che ne consentono l'utilizzo, salvo ciò che concerne le finalità puramente statistiche, configurandosi altrimenti un'ingiustificata violazione della vita privata.

In relazione all'articolo 23, che include tra i dati di rilevante interesse pubblico quelli attinenti alla ricerca storica e archivistica, l'oratore aggiunge che è necessario evitare che con motivazioni di studio, di ricerca e di documentazione si acceda anche a dati personali che non hanno carattere storico, tenendo conto che il considerando n. 34 della citata direttiva obbliga gli Stati a prevedere le appropriate garanzie volte a tutelare i diritti fondamentali e la vita privata dei cittadini.

Sottolineando che il considerando n. 23 della direttiva 95/46/CE invita gli Stati a disciplinare con leggi settoriali l'utilizzo di dati personali per fini statistici, l'oratore propone infine lo stralcio dell'articolo 22, onde disciplinare il trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale con un provvedimento specifico, ovvero una riformulazione dello stesso articolo, in modo tale da garantire la tutela dei diritti fondamentali e della vita privata delle persone. L'attuale generica formulazione estende infatti ad un numero eccessivo di soggetti, inclusi gli enti locali, l'accesso a dati personali per finalità di trattamento statistico.

Il senatore MUNGARI esprime apprezzamento per la chiarezza della relazione e chiede se non sia possibile indicare con maggiore precisione la nozione di interesse pubblico.

Il relatore PAPPALARDO, rilevato come l'individuazione dell'interesse pubblico costituisca l'oggetto del decreto legislativo in titolo, evidenzia la difficoltà di definire in astratto ed in termini generali la nozione di interesse pubblico configurandosi tuttavia l'esigenza di applicare un principio generale ad una serie di fattispecie concrete.

Replicando alle richieste di chiarimenti dei senatori DANIELE GALDI e LO CURZIO il relatore PAPPALARDO sottolinea la difficoltà di individuare un interesse pubblico che giustifichi una violazione della *privacy* quale il trattamento dei dati personali sull'introduzione della gravidanza. Egli precisa inoltre come, nell'ambito del sistema statistico nazionale, rientrino enti locali, camere di commercio, aziende sanitarie ed altri soggetti che non possono essere posti sullo stesso piano delle Regioni, a statuto ordinario o speciale, e dell'Istituto nazionale di statistica in ordine al riconoscimento di deroghe speciali per il trattamento di dati per finalità statistiche.

Su proposta del presidente TAPPARO, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica emerse nel dibattito.

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433» (n. 438)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli alla 6<sup>a</sup> Commissione)

(R139 b00, C06<sup>a</sup>, 0028<sup>o</sup>)

Il relatore MUNGARI riferisce sul provvedimento in titolo, previsto dalla legge di delega n. 433 del 1997, in base alla quale è stato già emanato il decreto legislativo n. 213 del 1998, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale. La legge n. 433 del 1997 prevedeva infatti, entro due anni dall'entrata in vigore, l'emanazione di ulteriori disposizioni integrative e correttive onde assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con le disposizioni del Trattato inerenti alla moneta unica.

Soffermandosi sull'articolo 1 dello schema di decreto legislativo l'oratore rileva che il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 213 del 1998 estendendo a tutte le norme vigenti le disposizioni sulla conversione in euro di importi in lire, precedentemente riferite solamente a tariffe e prezzi amministrati. Il comma 2 modifica il decreto legislativo n. 213 del 1998 inserendo, all'articolo 4, comma 2, due nuove lettere i) e l). La lettera i) ridefinisce il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere nelle società cooperative con riferimento a settantamila euro per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro e a cinquantamila euro per le altre cooperative. La lettera l) modifica l'articolo 2485 del codice civile ridenominando in euro il valore delle quote in base alle quali spettano voti nelle assemblee delle società a responsabilità limitata. Il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo sostituisce il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 con cinque nuovi commi al fine di tener conto dell'introduzione dell'euro nella normativa sulla quotazione delle valute estere. Dal 1° gennaio 1999 la Banca centrale europea e il Sistema europeo di banche centrali sono infatti subentrati alle banche centrali nazionali nella quotazione dei cambi.

Illustrando l'articolo 2 il relatore rileva che esso modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 213 del 1998 al fine di disciplinare la conversione in euro del capitale sociale di società con azioni il cui valore nominale sia superiore a 200 lire consentendo agli organi sociali, ove ricorrano i presupposti, di seguire una procedura semplificata. L'articolo 3 aggiunge gli articoli 52-*bis* e 52-*ter* al decreto legislativo n. 213 del 1998 al fine di impedire la riproduzione privata di medaglie, gettoni o altri oggetti metallici che riportino la scritta «euro», onde evitare equivoci nel pubblico nella fase di transizione alla nuova moneta, e di estendere alle monete metalliche la prescrizione decennale, attualmente prevista per le banconote.

Dopo aver sottolineato che nel parere emesso lo scorso 21 aprile la Banca centrale europea ha espresso apprezzamento per le misure introdotte in Italia per accompagnare la transizione all'euro, l'oratore propone di esprimere osservazioni favorevoli alla Commissione di merito.

Su proposta del PRESIDENTE, verificato il numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli nei termini esposti.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3903) Disposizioni in materia di navigazione satellitare**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame)

Il relatore TAPPARO, sottolineando l'importanza del provvedimento in titolo per le implicazioni derivanti all'innovazione tecnologica e alla politica estera e di sicurezza comune, rileva il rischio che l'inerzia dell'Europa in tale settore determini l'adozione sul piano mondiale dello *standard* tecnologico proprio delle imprese americane.

Considerando la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, l'oratore propone di rinviare l'esame del provvedimento segnalando tuttavia l'esigenza di un dibattito sollecito, stante la prossima conclusione dei lavori della Commissione di merito, ma approfondito.

Dopo brevi interventi dei senatori MUNGARI e PAPPALARDO la Giunta conviene sulla proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

(A007 000, C23<sup>a</sup>, 0050<sup>o</sup>)

Il senatore LO CURZIO, relatore sullo schema di decreto legislativo n. 425, recante l'attuazione della direttiva 97/67/CE sul mercato dei servizi postali comunitari, sottolinea l'esigenza della partecipazione del ministro delle comunicazioni Cardinale al dibattito della Giunta sul suddetto provvedimento, il cui esame è calendarizzato nella prossima settimana.

Il senatore TAPPARO osserva che la riforma dei servizi postali potrebbe incidere negativamente sulla diffusione della stampa periodica e locale in quanto la trasformazione della natura dei soggetti preposti a tale servizio potrebbe comportare un accrescimento dei costi di spedizione. Al riguardo sarebbe utile acquisire dal Governo o dal Servizio Studi informazioni sulla disciplina applicabile alla spedizione della stampa in altri Stati europei ed approfondire la questione nella Giunta.

Il senatore LO CURZIO condivide le preoccupazioni del senatore Tapparo e rileva i sensibili ritardi che si riscontrano nella spedizione dei quotidiani italiani in paesi vicini all'Italia quali Malta e la Tunisia.

Il presidente BEDIN rileva che il Governo è stato già invitato ad intervenire nella seduta che sarà dedicata all'esame del decreto legislativo sui servizi postali, che si svolgerà la prossima settimana definendo un calendario compatibile con la priorità riconosciuta al disegno di legge n. 3903. In merito alle proposte del senatore Tapparo la Giunta potrebbe assumere invece un'iniziativa specifica, attraverso l'esame di un pertinente atto comunitario.

Non essendovi osservazioni così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL  
SENATO DELLA REPUBBLICA*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0055<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE, su richiesta del senatore Andreolli, che sarà tra breve impegnato nella Commissione affari costituzionali del Senato, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame dei disegni di legge in materia di elezione diretta del presidente della giunta regionale.

La Commissione consente.

**Disegni di legge costituzionale**

**(S. 3859)** *Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato

**(S. 3853)** *Senatore LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Riferisce il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), che, dopo aver ricordato il parere a suo tempo espresso dalla Commissione sul disegno

di legge S. 3859 nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, si sofferma su quegli aspetti emersi nel dibattito presso la Commissione affari costituzionali del Senato, che richiedono, a suo avviso, un approfondimento ulteriore da parte della Commissione per le questioni regionali.

Nel quadro di un impianto normativo che delinea un rilevante e condivisibile ampliamento dell'autonomia statutaria delle regioni sussistono infatti almeno quattro questioni che egli intende rimettere all'attenzione dei membri della Commissione.

Anzitutto, l'articolo 5 contiene una norma transitoria che, richiamando l'attuale legge elettorale, renderebbe possibile l'elezione del presidente della regione anche con la sola maggioranza relativa. Ora, è chiaro che se si intende dare una rappresentanza politica forte al presidente della regione è necessario che egli sia eletto con la maggioranza assoluta, eventualmente tramite ballottaggio fra i primi due candidati. Un secondo aspetto concerne le ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità, che, essendo attualmente disciplinate da una legge che fa riferimento alla figura del consigliere regionale, non risulterebbero direttamente applicabili al presidente della giunta e agli assessori non consiglieri. È necessario su questo punto assicurare certezza delle norme per prevenire gli inevitabili ricorsi e il relativo contenzioso. Un'ulteriore questione da prendere in esame concerne l'attribuzione ai membri dell'esecutivo regionale in quanto tali della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle funzioni (articolo 2, 1° comma, 4° capoverso). Ad avviso del relatore l'estensione di tale prerogativa, tipica dei componenti di assemblee legislative, è infatti assai discutibile. Infine, egli ritiene che anche il presidente della regione, analogamente a quanto oggi avviene per il sindaco, possa esprimere il proprio voto nel consiglio regionale.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**(S. 3774) Deputati ARMANI e VALENSISE – Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica**, approvato dalla Camera

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 30 aprile scorso.

Il deputato Umberto GIOVINE (FI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere, nella quale ha tenuto conto delle valutazioni emerse nel corso del dibattito:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 3774, recante “Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica”,

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

tenuto conto che il disegno di legge reca norme volte a conformare il sistema statistico nazionale ai principi di indipendenza, imparzialità e trasparenza della normativa comunitaria, la Commissione riconosce l'opportunità di modificare i poteri e la composizione della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo in titolo, prevedendo anche che una quota dei componenti sia di nomina parlamentare. Ciò non per conferire al Parlamento ulteriori poteri di nomina di soggetti operanti in organismi amministrativi, ma per rafforzare l'autonomia e l'autorità di tale organismo. Tenuto altresì conto che l'aspetto più significativo per le competenze della Commissione è costituito dall'articolo 4, laddove prevede la partecipazione degli enti territoriali al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica introdotto con un nuovo articolo 12 *bis*, si valuta positivamente il coordinamento fra questo Comitato e le attività statistiche europee, tenuto conto che l'ISTAT è una persona giuridica di diritto pubblico con ordinamento autonomo, dotata di importanti compiti operativi;

la Commissione apprezza altresì il fatto che attraverso i compiti attribuiti al nuovo Comitato si crea un coordinamento degli organismi che fanno parte del Sistema statistico Nazionale, non più semplicemente struttura interna dell'ISTAT;

inoltre, l'inserimento nel Comitato dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Unione delle Province d'Italia, dell'Unione italiana delle Camere di Commercio e dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani, sembra alla Commissione garantire un'adeguata articolazione dei suddetti compiti di indirizzi e di coordinamento;

allo scopo, tuttavia, di rendere sempre più vicina agli interessi delle comunità l'attività statistica, la Commissione auspica il superamento dei limiti imposti dal nuovo comma 2 *bis* del decreto legislativo in titolo, in modo da rendere possibile una ulteriore disaggregazione dei dati censuari per i comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti, per tenere in debito conto le piccole realtà comunali articolate in più insediamenti o frazioni. Ciò non porterebbe peraltro alcun aggravio organizzativo o finanziario;

la Commissione rileva altresì che al punto a) del nuovo comma 3 del decreto legislativo n. 322, laddove si fa menzione di "materie statistiche, economiche ed affini", ed ancora al punto c) del comma 4 del nuovo articolo 12 *bis*, proposto nel disegno di legge in titolo, laddove si indicano "due professori universitari ordinari in materie statistiche, economiche ed affini", è necessario intendere inclusi nella definizione i sociologi, particolarmente nel settore degli indicatori sociali, il cui ruolo si è affermato da decenni in questo campo;

la Commissione auspica infine che si realizzi un pieno coordinamento a livello di archivi elettronici, che consentirà una effettiva interazione tra la produzione delle comunità regionali e locali e quella

dell'ISTAT, e comporterà un rilevante risparmio ed una maggiore efficienza complessiva».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

**Testo unificato in materia di adozioni per i disegni di legge S. 130-bis Manieri, 160-bis Mazzuca Poggiolini, 445-bis Bruno Ganeri, S. 1697-bis Salvato, S. 852 Bucciero, S. 1895 Mazzuca Poggiolini, S. 3128 Caruso e S. 3228 Serena**  
(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia del Senato della Repubblica) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Riferisce il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), che precisa che il testo unificato in esame riforma organicamente la legge sulle adozioni nazionali (L. 184 del 1983), modificandola in molti aspetti sostanziali, con l'obiettivo prioritario di affermare il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, e prevedendo interventi di sostegno e di aiuto disposti da parte degli enti locali, che erogano sussidi economici, assistenza domiciliare, anche specialistica, e servizi di supporto sociale gratuiti avvalendosi anche della collaborazione di enti privati e di associazioni di volontariato. L'articolo 6, in particolare, attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la determinazione di criteri e modalità di sostegno delle comunità di tipo familiare a cui sono affidati i minori in difficoltà temporanea. L'istituzione delle suddette comunità consente la convivenza di un modello organizzativo di tipo familiare con operatori che hanno caratteristiche assimilabili a quelle parentali. Le regioni che le istituiscono concedono l'autorizzazione, che possono anche revocare con conseguente chiusura, previo parere degli enti locali, i quali sono chiamati ad accertare i requisiti e l'affidabilità dei gestori. Inoltre gli enti locali svolgono funzioni di controllo e di vigilanza in collaborazione con le ASL e la magistratura minorile. Viene istituito un fondo gestito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione delle comunità di tipo familiare.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, il relatore ricorda che ai sensi degli articoli 128 e seguenti del decreto legislativo n. 112 del 1998 gli interventi di sostegno a favore dei minori rientrano nell'ambito del settore «servizi sociali», relativamente ai quali i compiti e le funzioni sono interamente conferiti alle regioni e agli enti locali (articolo 131 del decreto citato), ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 129, rimasti allo Stato. Più specificamente l'articolo 132 prevede che le funzioni relative ai minori siano devolute con legge regionale ai comuni e agli enti locali. Pertanto, l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle comunità di tipo familiare (comma 3 dell'articolo 5-bis, introdotto dall'articolo 6 del testo unificato in esame) dovrebbe spettare agli enti locali, come del resto la generalità dei com-

piti e non solo quelli di controllo e vigilanza (comma 4 del testé citato articolo). Quanto al comma 7 dell'articolo 5-*bis* citato, il relatore ritiene che debba essere chiarito se il Fondo per la gestione delle comunità di tipo familiare gravi o possa gravare sul Fondo nazionale per le politiche sociali. Inoltre, il relatore osserva che il decreto interministeriale ivi previsto dovrebbe essere adottato d'intesa con la Conferenza unificata anziché previo parere della Conferenza Stato-regioni.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*Interviene il direttore generale della RAI, dottor Pierluigi CELLI.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0099<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Seguito dell'esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai (rel. Semenzato): audizione del Direttore generale della RAI, dottor Pierluigi Celli**  
(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0031<sup>o</sup>)

La Commissione procede all'audizione in titolo.

Dopo un'introduzione del deputato Francesco STORACE, *Presidente*, il direttore Generale della RAI, Pierluigi CELLI svolge una relazione introduttiva, e risponde successivamente, con più interventi, a quesiti posti dal senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *relatore*, dal deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dai deputati Giuseppe GIULIETTI (DS-U) e Mario BORGHEZIO (LNIP), nonché dai senatori Antonio FALOMI (DS), Emiddio NOVI (FI) e Massimo BALDINI (FI).

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e si riserva di convocare la Commissione, per procedere ad ulteriori audizioni, nella giornata di mercoledì 12 maggio prossimo. Si riserva altresì, non essendovi obiezioni, di convocare la Commissione plenaria anche in seguito, qualora si palesassero ragioni di necessità o urgenza connesse con i compiti istituzionali dell'organismo.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge  
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**Audizioni informali di rappresentanti della Camera di Commercio di Brindisi,  
Prato, Treviso e dei rappresentanti della Associazione Artigiani e piccole Im-  
prese di Mestre, relative al funzionamento dell'IRAP.**  
(R047 000, B14<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 14,15 alle ore  
16,40.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**SEDE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*indi del Vice Presidente*  
Luciano CAVERI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Gian-  
nicola Sinisi.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)  
(R139 b00, B31\*, 0029°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 28 aprile 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che il sindaco del comune capoluogo di provincia è membro di diritto del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto esponente politico. Non comprende pertanto l'assenza all'interno del comitato del presidente della giunta provinciale. Conclude facendo presente la opportunità della previsione secondo cui anche i sindaci dei comuni che non sono capoluogo di provincia possono partecipare alle sedute del comitato qualora si affrontino questioni relative al loro ambito territoriale.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, con riferimento agli emendamenti (*vedi allegato 2*) presentati alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*) fa presente che la tematica dell'ordine pubblico risulta più attinente alla sfera delle aree metropolitane, e che occorre salvaguardare il carattere del comitato come organo di consulenza del prefetto e quindi rispondente a coloro che esercitano funzioni di pubblica sicurezza. Relativamente poi alla questione della partecipazione al comitato del presidente della giunta provinciale, osserva che a quest'ultimo non sono riconosciute funzioni di sicurezza pubblica. Aggiunge che il testo attualmente all'esame del Senato relativo al coordinamento delle forze di polizia prevede una integrazione dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che istituisce il comitato provinciale per l'ordine pubblico, che risulta diversa dall'integrazione proposta nel testo in esame risultando infatti circoscritta all'interno del comitato la presenza del sindaco del comune capoluogo di provincia. Propone pertanto di arricchire la fattispecie in merito alla presenza nel comitato, conservando al contempo a quest'ultimo la natura di organo di consulenza e riconoscendogli requisiti più attinenti all'ordine pubblico che a problemi di indirizzo, di monitoraggio e di analisi. Suggerisce pertanto di riconoscere solo al sindaco del comune capoluogo della provincia delle aree metropolitane il ruolo di membro del comitato, garantendo al sindaco invece del comune capoluogo di provincia la partecipazione alle sedute dello stesso qualora si affrontino questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale. Per i sindaci degli altri comuni resta fermo il potere del prefetto di convocarli: inoltre si riconosce agli stessi la possibilità di essere auditi qualora si trattino questioni di ordine pubblico relative al loro ambito territoriale. Conclude ritenendo opportuno prevedere che il comitato convochi periodicamente conferenze provinciali in materia di ordine e sicurezza pubblica, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, anche su sua richiesta.

Il sottosegretario Giannicola SINISI fa presente la disponibilità del Governo a valutare attentamente le considerazioni della Commissione. Reputa inoltre pertinente il richiamo del relatore al testo attualmente all'esame del Senato diverso dal testo del provvedimento in esame.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) esprime perplessità sulla proposta del relatore di riconoscere quale membro del comitato il sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane. Ritiene infatti che non sempre la struttura amministrativa dell'area metropolitana sia in grado di garantire i comuni in essa ricompresi. Conclude rilevando che il problema dell'ordine pubblico non può essere esaminato facendo riferimento al ruolo amministrativo del comune.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), dichiarando di condividere le osservazioni del relatore e le preoccupazioni del senatore Gubert, propone che, nel rispetto dell'autonomia dei comuni, siano convocati alla seduta del comitato anche i sindaci dei comuni diversi dal comune ca-

poluogo di provincia. Aggiunge che appare opportuno estendere ai parlamentari del relativo collegio la partecipazione alla conferenza provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dal comitato.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) concorda con le osservazioni del relatore e fa notare che la partecipazione alle sedute del comitato del sindaco del comune capoluogo di provincia non esclude la possibilità per i sindaci di altri comuni di essere auditi o convocati. In tal modo si garantisce una struttura snella.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) fa presente che il sindaco del comune capoluogo di provincia apporta all'interno del comitato la sua esperienza in materia di ordine pubblico, contribuendo così alla prevenzione sul territorio. Si dichiara inoltre favorevole a prevedere che anche i sindaci di altri comuni possano essere convocati alla seduta del comitato.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) concorda con l'impostazione del relatore e invita a valutare l'opportunità per i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano di richiedere la convocazione del comitato viste le loro competenze in materia di pubblica sicurezza.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) non comprende il motivo per cui il sindaco del comune capoluogo di provincia possa partecipare al comitato a differenza dei sindaci di altri comuni. Se la giustificazione è meramente politica, essa non prova abbastanza. Reputa pertanto preferibile la proposta del relatore di riconoscere al solo sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane il ruolo di membro del comitato prevedendo per gli altri sindaci la possibilità di intervenire qualora vengano in rilievo questioni di ordine pubblico relative ai loro ambiti territoriali.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa presente che il testo all'esame del Senato prevede che il sindaco del comune capoluogo di provincia partecipa alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possano comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale. Sulla base delle considerazioni emerse propone pertanto di modificare la parte dispositiva della proposta di parere depositata inserendo le seguenti osservazioni: 1) *al punto a) che modifica il comma 2 dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sostituire le parole «dal sindaco del comune capoluogo di provincia» con le seguenti «dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia delle aree metropolitane individuate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 142 del 1990, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e delle leggi regionali»; 2) al punto b) sostituire le parole «dopo il quarto comma» con le parole «dopo il secondo comma»; 3) sostituire al punto b) le parole da «La convocazione...» fino a «ordine*

*del giorno del comitato» con le seguenti: «Per la trattazione delle questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale, su richiesta del sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane, è integrato ove occorra l'ordine del giorno del comitato. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane per la trattazione delle medesime questioni»; 4) al punto b) aggiungere dopo le parole «l'ordine del giorno del comitato.» le seguenti «Il sindaco del comune capoluogo di provincia e, relativamente alle province autonome di Trento e Bolzano, il presidente della giunta provinciale partecipano alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale»; 5) al punto b) sostituire l'espressione «il prefetto può inoltre convocare anche i sindaci degli» con l'espressione «il prefetto convoca i sindaci di»; 6) aggiungere alla fine del punto b) le seguenti parole: «I sindaci degli altri comuni interessati possono comunque chiedere di essere auditi dal comitato, qualora abbiano questioni da trattare riferibili ai loro ambiti territoriali nelle materie dell'ordine e della sicurezza pubblica»; 7) aggiungere alla fine del punto b) le seguenti parole «Sono istituite le conferenze provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convoca periodicamente, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, anche su sua richiesta, le conferenze provinciali per rafforzare gli elementi di coinvolgimento delle istituzioni e della comunità nella affermazione del diritto alla sicurezza e per esprimere gli indirizzi su tale materia».*

Invita pertanto i presentatori al ritiro degli emendamenti Pinggera 1 e Pistelli 2.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), pur concordando con la proposta del relatore, invita a valutare l'opportunità di inserire come membri del comitato anche i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa presente l'inopportunità della proposta del senatore Pinggera visto che viene riconosciuto il ruolo di membro del comitato non più al sindaco del comune capoluogo di provincia ma al sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) ritira il suo emendamento 1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento Pistelli 2.

La Commissione approva la proposta di modifica delle osservazioni da inserire nel parere formulata dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale dichiara di astenersi ritenendo che il parere leda la pari dignità dei comuni. Non ravvisa alcun motivo per cui occorra distinguere il sindaco del comune capoluogo dal sindaco di altri comuni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dalla riformulazione approvata (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0027<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 4 maggio 1999.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto Min. linguist.), *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano stati accantonati gli emendamenti Frattini 1, Gubert 2, Frattini 11, Magnalbò 12, Gubert 13, Caveri 14, Pinggera 15, Caveri 16, Pinggera 17 e Caveri 18 su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi (*vedi allegato 2 della seduta del 4 maggio in Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*).

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, propone la formulazione dell'emendamento Frattini 1 dal seguente tenore: *Aggiungere al punto c) della premessa della proposta di parere dopo l'espressione «la trasformazione della struttura amministrativa» la seguente «e l'adeguata valorizzazione delle risorse professionali»; aggiungere dopo il punto c) della premessa alla proposta di parere il seguente punto «rilevato che occorre chiarire l'esercizio transitorio da parte dell'AGEA delle funzioni di organismo di intervento, definendo compiutamente i rapporti tra agenzia e organismi pagatori istituiti a livello regionale, e che occorre salvaguardare il ruolo di organismo di intervento espletato dall'Ente Nazionale risi».*

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Frattini 1 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, propone la riformulazione dell'emendamento Gubert 2 dal seguente tenore: *all'articolo 2 comma 3, aggiungere dopo le parole «sede legale in Roma» le seguenti*

«fatte salve le diverse determinazioni statutarie di cui al comma 1 dell'articolo 10».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 2 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, ribadisce il parere contrario all'emendamento Frattini 11 visto che il consiglio di amministrazione dell'agenzia non può insediarsi dopo l'approvazione dello statuto e del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, poichè lo stesso consiglio formula la proposta di statuto e delibera il regolamento di amministrazione dell'agenzia.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), pur comprendendo le considerazioni del relatore, fa presente che il suo emendamento nasce dall'esigenza di evitare che l'insediamento del consiglio di amministrazione in assenza dello statuto impedisca al consiglio medesimo di svolgere poteri di gestione. Tali poteri di gestione non possono essere esercitati neanche dal commissario liquidatore visto che l'insediamento del consiglio di amministrazione implica per quest'ultimo la cessazione dalle funzioni. Tale situazione creerebbe problemi per la gestione delle nuove campagne e quindi danneggerebbe gli agricoltori.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), dichiarando di condividere le considerazioni del deputato Frattini, coglie l'occasione per dichiarare che il gruppo di Alleanza Nazionale si astiene dalla votazione sul parere e si allontana dall'aula. Ritene di non poter esprimere voto contrario sul parere visto che la riforma dell'AIMA è necessaria. Reputa peraltro di non poter esprimere voto favorevole sul parere visto che sono stati respinti emendamenti del gruppo di Alleanza Nazionale sul cui contenuto si era già pronunciato favorevolmente il Ministro per le politiche agricole presso la Commissione agricoltura del Senato.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) propone di prorogare i poteri di gestione straordinaria del commissario fino all'insediamento del consiglio di amministrazione.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, concorda con la proposta di prevedere che il commissario liquidatore continui a compiere atti urgenti e indifferibili fino all'insediamento del consiglio di amministrazione.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Frattini 11 nei seguenti termini: *siano coordinati le procedure e i tempi di passaggio delle funzioni dal commissario liquidatore al consiglio di amministrazione in modo da consentire il compimento degli atti urgenti e non differibili.*

Concorde il presentatore, la Commissione approva il testo dell'emendamento Frattini 11 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, propone la riformulazione degli emendamenti Magnalbò 12, Gubert 13 di analogo contenuto dal seguente tenore: *si preveda all'interno del comitato di cui all'articolo 13, costituito presso il Ministero del tesoro, anche la presenza di funzionari regionali che abbiano idonea qualificazione professionale per i compiti di certificazione. Valuti inoltre il Governo l'opportunità di attribuire, nell'ambito del processo di decentramento avviato dalla legge n. 59 del 1997 anche alle regioni a statuto ordinario i compiti di certificazione nei limiti in cui ciò è reso possibile dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione europea.*

Concorde il senatore Gubert, la Commissione approva il testo degli emendamenti Magnalbò 12 e Gubert 13 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, propone la riformulazione degli emendamenti Caveri 14, Pinggera 15, Caveri 16, Pinggera 17 e Caveri 18 di analogo contenuto dal seguente tenore: *per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano si provvede, in merito alle funzioni e attribuzioni che non siano già da esse esercitate sulla base delle norme di attuazione, al trasferimento delle competenze di cui al presente decreto con ulteriori norme di attuazione da emanare tempestivamente.*

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, fa presente che occorre chiarire che il testo riformulato proposto dal relatore è sostitutivo dell'attuale testo dell'articolo 14 del provvedimento in esame.

Il senatore PINGGERA invita il relatore a mantenere fermo per le province autonome di Trento e Bolzano quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, preso atto delle osservazioni emerse, modifica la precedente riformulazione degli emendamenti in esame nel seguente modo: *si sostituisca il testo dell'articolo 14 con il seguente: «Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano si provvede, in merito alle funzioni e attribuzioni che non siano già da esse esercitate sulla base delle norme di attuazione, al trasferimento delle competenze di cui al presente decreto con ulteriori norme di attuazione da emanare tempestivamente. Per le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266».*

Concordi i presentatori, la Commissione approva gli emendamenti Caveri 14, Pinggera 15, Caveri 16, Pinggera 17 e Caveri 18 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva proposto le seguenti integrazioni alla pro-

posta di parere: a) *al punto 1 del parere sostituire l'espressione «all'articolo 2, comma 4» con l'espressione «all'articolo 4, comma 2»*; b) *all'articolo 5, comma 4 del decreto sostituire l'espressione «basati sull'impiego del telerilevamento» con l'espressione «effettuati mediante telerilevamento»*; c) *aggiungere alla fine del punto 8 della proposta di parere la seguente espressione «di cui al comma 1 dell'articolo 6»*; d) *sostituire al punto 10 della proposta di parere l'espressione «termine temporale» con l'espressione «termine limitato»*.

La Commissione approva le proposte di integrazione formulate dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, dichiara di astenersi.

Il senatore Massimo WILDE (Lega Nord-Padania Ind.), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, dichiara di astenersi.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, dichiara preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa del senatore Massimo WILDE (*vedi allegato 3 della seduta del 4 maggio nel Bollettino e delle Giunte delle Commissioni parlamentari*).

**Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0030<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 27 aprile 1999.

Il senatore Massimo WILDE (Lega Nord per la Padania) osserva che il testo del decreto legislativo si rivela lacunoso e impreciso. È involutivo rispetto alla legislazione vigente in materia di sport, è anacronistico, rispetto allo sviluppo sociale, culturale ed economico. La questione dello sport può essere risolta non riordinando il CONI, sebbene emanando una legge quadro che sia conforme alle norme costituzionali in materia di diritti fondamentali, di rapporti civili, di rapporti etico sociali, di rapporti economici, e alle norme comunitarie sulla concorrenza e il mercato. Il CONI, nella prospettiva del testo del decreto legislativo, per-

mane nel suo ruolo di ente strumentale dello Stato in materia di sport, già delineato dal legislatore con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, che è abrogata nella lettera ma non nello spirito. Sostanzialmente, non muta la filosofia dello Stato che dispone normativamente un sistema organizzativo delle attività sportive regolato da un gestore unico pubblico in un regime di monopolio-oligopolio in cui gli operatori agiscono non in riferimento ad un mercato libero e in regime di concorrenza, ma devono sottostare alle regole del monopolista. Per cui è limitato lo sviluppo delle risorse volitive ed economiche dell'iniziativa privata, restringendosi la competizione ad un numero vincolato di operatori. Il CONI è ricompreso nella legge 20 marzo 1975, n. 70 che lo qualifica ente di alto rilievo preposto a servizi di pubblico interesse. È stata esclusa l'opportunità di trasformare il CONI in ente con personalità giuridica di diritto privato prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il rapporto CONI-CIO continua a condizionare il sistema sportivo italiano che finisce per subire il giogo delle regole olimpiche e la subordinazione ad un ordinamento sportivo internazionale, costituito da una associazione di individui, che lo Stato italiano non riconosce, ma a cui si cerca di attribuire erroneamente una caratteristica di sovranazionalità, accogliendo nel nostro ordinamento statuale regole impositive, in via indiretta attraverso il CONI, come se si trattasse di norme internazionali generalmente riconosciute.

L'attività agonistica continua ad essere riservata al CONI ignorando sul tema la sentenza della Corte costituzionale 17 dicembre 1987, n. 517 che ha individuato il limite delle competenze esercitabili dallo Stato attraverso il CONI in materia sportiva, e le competenze delle regioni e degli enti locali nella stessa materia svolta sia in forma agonistica che non agonistica. È importante rilevare che il sistema, che emerge dal testo del decreto legislativo, era stato previsto già dal legislatore del 1942, in una visione chiara per il profilo politico di controllo delle attività sportive, ed è ora riaffermato con il potere dell'autorità governativa che esercita il controllo di merito, oltre quello di legittimità, sulla gestione del CONI, che a sua volta esercita lo stesso controllo di merito sulla gestione delle federazioni. È infatti stabilito che l'autorità di governo ha il potere di commissariare il CONI e all'ente è riconosciuta la facoltà di commissariare le federazioni. Passando ad esaminare i singoli articoli del decreto, fa presente che all'articolo 1 si riafferma la personalità di diritto pubblico del CONI che non perde pertanto la sua qualifica di ente preposto a «servizi di pubblico interesse». (Legge 20 marzo 1975, n. 70; nella tabella allegata alla legge, il CONI è inserito tra gli «enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero»). Inoltre, l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, emanato in attuazione della stessa legge n. 70 del 1975, comprende il CONI tra gli enti pubblici non economici «di alto rilievo». È confermata la riserva allo Stato della vigilanza sul CONI esercitata dal Ministro per i beni e le attività culturali già prevista all'articolo 2, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Nello stesso tempo, escludendo la trasformazione del CONI in ente con

personalità giuridica di diritto privato opzione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 si è nuovamente qualificato il CONI ente preposto a «servizi di rilevante interesse pubblico». Quindi è confermato sia l'indirizzo politico della legge n. 70 del 1975, sia la natura del CONI di ente strumentale dello Stato quale unico gestore pubblico dello sport nazionale. All'articolo 2, comma 1, si prevede che lo Stato affida al CONI la gestione dello sport nazionale riproducendo lo spirito della legge 16 febbraio 1942, n. 426, che tuttavia è dichiarata abrogata. In particolare, sono ristabiliti i compiti del CONI previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 426 del 1942. È altresì riaffermata l'esigenza della conformazione del CONI ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, di attuazione della legge n. 426 del 1942. Occorre osservare che non è ammissibile subordinare il CONI, quale esponente dell'ordinamento sportivo nazionale, ad un ordinamento sportivo internazionale, il CIO, ovvero ad un pluralismo di ordinamenti sportivi internazionali, le federazioni internazionali, che non sono riconosciuti dallo Stato, nè hanno la caratteristica della sovranazionalità, sebbene della originalità. La conformazione agli ordinamenti sportivi internazionali ha il suo limite nelle regole tecniche e organizzative che disciplinano le competizioni, seguendo l'indirizzo della Corte Costituzionale che con la sentenza 17 dicembre 1987, n. 517 ha individuato nel rapporto del CONI (*rectius* Federazione italiana gioco calcio) con l'ordinamento sportivo internazionale, nel caso di specie la *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), una conformazione regolamentare per l'organizzazione delle competizioni sportive programmate, escludendo la natura sovranazionale della FIFA. È riaffermata la dicotomia tra le attività sportive agonistiche ad ogni livello, correlate alle specifiche attività promozionali, riservate al CONI e la promozione di attività sportive e ricreative riservate alle regioni e ai comuni, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Sul punto occorre però rilevare che la Corte costituzionale con citata sentenza n. 517 del 1987 ha precisato che in materia sportiva le competenze esercitabili dallo Stato attraverso il CONI sono limitate alle attività agonistiche (con i relativi impianti e attrezzature) e che siano regolate, e non semplicemente riconosciute, dall'ordinamento sportivo internazionale, purchè si tratti di competizioni programmate, e non occasionate da particolari circostanze o particolari momenti. La competenza sulle restanti attività sportive (con i relativi impianti e attrezzature) sia agonistiche che non è estesa alle regioni e agli enti locali. Seguendo l'indirizzo della Corte costituzionale, le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 appaiono limitative delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di sport agonistico e non agonistico e pertanto occorre una revisione della materia che riequilibri le competenze.

All'articolo 2, commi 2 e 3, è richiamata la legge 31 gennaio 1992, n. 138 che prevede il concerto dei ministri per i beni e le attività cultu-

rali, tesoro e bilancio e funzione pubblica per l'approvazione delle deliberazioni del consiglio nazionale del CONI in materia di regolamento organico e di regolamento di amministrazione e contabilità. Non è chiaro perchè dal concerto per l'approvazione dello statuto sia stato escluso il Ministro per la funzione pubblica. La previsione della nomina di uno o più commissari *ad acta* da parte del Ministro per i beni e le attività culturali conferma la natura del CONI quale ente strumentale dello Stato. All'articolo 3 è stato escluso dagli organi del CONI il segretario generale e inserito il Comitato nazionale per lo sport per tutti. Le Federazioni sportive nazionali perdono la loro natura di organi tecnici. La durata delle cariche permane quadriennale. Il presidente e i componenti la giunta nazionale possono essere confermati una sola volta. È riproposta la limitazione del mandato prevista dall'articolo 32 della legge n. 70 del 1975. Tra i soggetti che non possono far parte o essere titolari degli organi del CONI non sono inclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili. L'articolo 32, ultimo comma, della legge n. 70 del 1975 vieta la partecipazione di magistrati nella giunta esecutiva del CONI, mentre ne consente la partecipazione nel consiglio nazionale, se eletti presidenti di federazione. La legge 15 febbraio 1953, n. 60, dispone l'incompatibilità del mandato parlamentare con la carica di componente la giunta esecutiva, non per la carica di componente il consiglio nazionale se il parlamentare è eletto presidente di federazione. Aggiunge che la commissione sportiva di garanzia è uno strumento del tutto nuovo non rinvenendosi dei precedenti similari nell'ordinamento sportivo italiano. La sua costituzione appare di difficile realizzazione soprattutto per l'incerta e problematica individuazione delle finalità.

Relativamente all'articolo 4, osserva che la composizione del consiglio nazionale si differenzia sostanzialmente da quella prevista dall'articolo 7 della legge n. 426 del 1942. Attualmente i componenti del consiglio nazionale sono quaranta: diventano cinquantasei per l'inserimento dei quattro membri CIO e di dodici atleti e tecnici federali calcolati con la formula, prevista dal comma 3, che stabilisce un numero non inferiore al trenta per cento dei presidenti di federazione attualmente trentanove.

Non condivide l'articolo 4, comma 2, visto che lo Stato affida al CONI il ruolo di gestore unico pubblico dello sport nazionale e quindi l'ente istituzionalmente non può perseguire soltanto ed esclusivamente le finalità del CIO.

Relativamente all'articolo 6, fa presente che la composizione della giunta nazionale è sostanzialmente diversa da quella prevista dalla legge n. 426 del 1942. I componenti passano stabilmente da dieci a quindici e i membri italiani del CIO in conformità dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 partecipano alle riunioni della giunta esecutiva, con diritto di voto, ma non ne sono componenti. Quanto al presidente del Comitato nazionale sport per tutti, partecipa alle riunioni della giunta nazionale ma non ne è componente. Il segretario generale perde la qualifica di componente la giunta nazionale. Il fatto nuovo è costituito dalla incompatibilità tra la carica di componente la giunta nazionale e di presidente di federazione. L'incompatibilità è este-

sa anche agli altri componenti del consiglio nazionale che non siano presidenti di federazione. Inoltre la carica di componente la giunta nazionale è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni. Non è prevista invece l'incompatibilità con cariche in associazioni e società sportive. All'articolo 6, la lettera c) rende problematica l'individuazione di quali siano i «soggetti sportivi riconosciuti». L'articolo 7, comma 2, lettera b) modifica all'articolo 1, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138 nella parte in cui prevede che sia il consiglio nazionale e non la giunta esecutiva a deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico. Inoltre, il CONI perde la competenza deliberativa in materia di regolamento di amministrazione e contabilità, come previsto dallo stesso articolo 1, comma 1, della legge n. 138 del 1992, anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. Ne consegue che in materia di regolamento di amministrazione e contabilità l'ente non è più sottratto alla disciplina generale del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 prevista per gli enti pubblici non economici di cui alla legge n. 70 del 1975.

Va rilevato che il ministero del tesoro e bilancio ha approvato un nuovo regolamento di amministrazione e contabilità che ha già avuto il parere della Corte dei conti (22 aprile 1998), ma non è stato ancora emanato. Pertanto il regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal consiglio nazionale in conformità dell'articolo 1, comma 1, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 138 del 1992 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 7 agosto 1997, è da ritenersi abrogato nelle parti in cui vi è difformità con le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 1979 e con le emanate nuove norme del ministero tesoro e bilancio nella stessa materia.

All'articolo 8, comma 3, reputa pleonastico il decreto di nomina del ministro per i beni e le attività culturali, visto che l'elezione immette l'eletto nelle sue funzioni. Nell'ipotesi della designazione del presidente del CONI è invece necessario il decreto di nomina del ministro.

All'articolo 10, non comprende perchè il Comitato nazionale sport per tutti debba assumere la qualificazione di organo del CONI, osservando che nella sua composizione sono compresi i rappresentanti degli enti di promozione sportiva, delle regioni e degli enti locali.

All'articolo 14, comma 1, manca il riferimento alle Federazioni sportive internazionali a cui sono affiliate le federazioni nazionali per il rapporto tecnico organizzativo. È prevista la partecipazione non in forma societaria per gli sport individuali, ove ciò sia consentito dagli statuti delle federazioni nazionali. Le federazioni nazionali acquisiscono personalità giuridica di diritto privato. Ai fini sportivi devono ottenere il riconoscimento del consiglio nazionale del CONI. Inoltre con l'abrogazione della legge n. 426 del 1942 le federazioni perdono la qualifica di organi tecnici del CONI e quindi la loro natura pubblica, tranne quelle che sono qualificate enti pubblici. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni, nel senso di altre e diverse rispetto alle attuali, deve

essere concesso a norma dell'articolo 12 del codice civile, previa deliberazione ai fini sportivi del consiglio nazionale del CONI.

Reputa opportuno inserire nel decreto un articolo per il riconoscimento delle professioni tecnico sportive, visto che in Italia è tuttora assente. In concreto, si tratta del riconoscimento delle qualifiche professionali degli operatori sportivi (allenatori, istruttori, maestri, insegnanti di educazione fisica e sportiva) fatta eccezione per i maestri di sci il cui riconoscimento è regolato da leggi statali e regionali. L'assenza di tale riconoscimento impedisce la libera circolazione sul territorio ed in Europa dei suindicati tecnici poichè non è stato ancora messo ordine in materia soprattutto per quanto riguarda i decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 e la legge n. 91 del 1981, che all'articolo 2 demanda al CONI il controllo e le autorizzazioni per le professioni, venendo meno all'attuazione delle direttive comunitarie n. 89/48 e n. 92/51.

Relativamente alla gestione delle scommesse da parte del CONI osserva che si tratta di un problema che non viene considerato dal presente decreto, ma che non può essere eluso in quanto deriva dalla gestione delle scommesse il finanziamento dell'ente.

La questione verte su due aspetti. In primo luogo, occorre considerare l'idoneità del CONI quale organismo di diritto pubblico a gestire direttamente i concorsi pronostici totogol, totocalcio, totosei e connessi a competizioni sportive dallo stesso ente organizzate. Chiede se il CONI possa gestire il concorso pronostici con l'attuale struttura pubblicistica, perchè se tale gestione rientra nelle attività commerciali essa è estranea all'organismo di diritto pubblico. Infatti il CONI, non agisce come ente pubblico gestore, ma come ente pubblico concessionario sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea riguardanti gli sport olimpici.

È importante rilevare che secondo l'orientamento della Comunità europea e della Corte di Giustizia, l'attività commerciale ed industriale non può essere considerata d'interesse generale e dunque non è propria di un'organizzazione di tipo pubblico. Fa presente che una recentissima sentenza della Corte di Giustizia ha ritenuto di poter ricondurre un ente alla categoria di organismo pubblico in quanto istituito per soddisfare bisogni d'interesse generale non aventi natura industriale o commerciale.

Osserva che la stessa giurisprudenza italiana ha precisato, conformandosi all'orientamento europeo, che «secondo l'accezione comunitaria l'attività industriale e commerciale è estranea all'organismo di diritto pubblico».

In secondo luogo, occorre considerare il monopolio legale del CONI sugli stessi concorsi pronostici, che si prefigura come diritto speciale o esclusivo che lo Stato ha conferito all'ente pubblico in forza dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Si domanda se il monopolio legale del CONI sui concorsi pronostici è ammissibile sia per il profilo della illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli 41 e 43 della Costituzione, sia per la non conformità alle norme comunitarie ed in particolare in materia di

concorrenza recepite dal legislatore nazionale con la legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Rileva che il ruolo monopolista del CONI è previsto anche nel settore delle competizioni che il CONI non organizza e controlla.

Ritiene inoltre che le norme del decreto ministeriale n. 174 del 1998 nella parte riguardante le competizioni sportive non organizzate e controllate dal CONI violino le norme comunitarie in materia di concorrenza e l'articolo 41 della Costituzione tutelato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

È quindi evidente che il decreto ministeriale n. 174 del 1998 così com'è strutturato affida al CONI di concerto con il Ministero delle finanze un potere discrezionale nella materia delle scommesse ostacolando l'offerta e quindi viola le norme sulla libera concorrenza impedendo l'ingresso di altri operatori diversi da quelli predeterminati dal CONI e dal Ministero delle finanze.

L'articolo 43 della Costituzione non giustifica il monopolio dello Stato sui giochi e le scommesse, non ravvisandosi nel trasferimento allo Stato di queste imprese, nè il fine dell'utilità generale, nè il riferimento ai servizi pubblici essenziali, o a fonti di energia, o a situazioni di monopolio naturale, nè infine il carattere di un preminente interesse generale.

Ricorda che l'Autorità garante la libera concorrenza nella sua adunanza dell'8 ottobre 1998 ha deliberato che «la gestione delle attività relative alle scommesse su competizioni sportive organizzate dal CONI è effettuata comunque non oltre il 31 dicembre 1999». Parallelamente l'Autorità ha preso atto delle esigenze di ordine pubblico e di interesse generale rappresentate dal Ministero delle finanze che hanno determinato tale misura come temporanea ed ha invitato a procedere con maggior speditezza verso un assetto maggiormente concorrenziale secondo criteri e modalità operative conformi ai principi della concorrenza sanciti dalla legge n. 287 del 1990, senza peraltro favorire i soggetti già presenti sul mercato della raccolta delle scommesse in virtù dell'affidamento transitorio.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) fa presente che la maggior parte delle disposizioni contenute nell'articolato esula in molte parti dall'oggetto e dalle finalità stabilite dalla legge delega e si pone spesso in contrasto con i principi e i criteri direttivi individuati dall'articolo 14 della legge stessa.

La legge Bassanini ha infatti delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti, tra l'altro, a «riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza» (articolo 11, 1° comma, lettera *b*). Tale delega, prorogata dapprima al 31 gennaio 1999 con la legge n. 191 del 16 giugno 1998, è stata recentemente prorogata ulteriormente al 31 luglio 1999 con la legge 8 marzo 1999, n. 50 (cosiddetta legge Bassanini *quater*). L'articolo 14 in particolare ha specificato che nell'attuazione di detta delega il Governo «perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi», attenendosi oltre ai principi e ai criteri direttivi individuati alle lettere da

a) a f) dello stesso articolo 14, ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. È pertanto evidente, anche alla luce di quanto espressamente affermato nella relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge delega (Atto Senato n. 1124), che il riordino del CONI si colloca nella politica generale del Governo e del Parlamento, di riorganizzazione dell'assetto burocratico-amministrativo degli enti pubblici nazionali, semplificandone l'azione, riducendo i costi amministrativi, migliorandone la funzionalità, esaltando il concetto di trasparenza della gestione, attribuendo maggiore flessibilità al potere di autorganizzazione delle amministrazioni. In tali concetti, puntualmente affermati nella citata relazione, si sostanziano essenzialmente i principi generali contenuti nelle leggi citate nel suddetto articolo 14 e ai quali non possono non conformarsi le disposizioni contenute nella decretazione delegata. Fatta questa necessaria premessa occorre notare come le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo predisposto dal Ministero per i beni e le attività culturali non sembrano raggiungere questi obiettivi, nè si pongono in linea con i suddetti principi. Infatti, a quanto risulta, nessuna delle proposte avanzate dal CONI per assicurare lo snellimento burocratico o la migliore funzionalità dell'ente è stata recepita nell'articolato, in particolare quelle relative alla possibilità di costituire agenzie o società per azioni da esso controllate per l'esercizio di attività economiche inerenti alle proprie funzioni nonchè l'attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI. Non sono state recepite inoltre le proposte, ispirate al principio della trasparenza dell'azione amministrativa, sia del CONI che delle Federazioni (certificazione dei bilanci, maggiore rigore nell'azione di vigilanza e controllo, eccetera). Lo schema di decreto incide notevolmente su compiti e funzioni del CONI, ridisegnandone completamente la strutturazione e gli organi, alterando largamente l'assetto organizzativo dello sport italiano, basato sulle libere società sportive e sul volontariato. Anzichè snellire e semplificare l'azione dell'ente vengono previste procedure e meccanismi burocratici tali da intralciarne l'attività, ponendo condizioni tali da mettere a rischio la stessa governabilità del CONI, a causa dei contrasti e dei condizionamenti che verrebbero a determinarsi tra i vari organi dell'ente. In particolare emerge l'impressione che tutto l'articolato si ispiri, senza alcuna base nella legge delega, a una ingiustificata logica «punitiva» nei confronti dei presidenti federali, e conseguentemente, del consiglio nazionale del CONI, dei quali verrebbero largamente ridimensionati ruolo e funzioni. Ciò non solo non trova alcuna base nella legge delega, ma non tiene in alcun conto il fatto che i presidenti federali, liberamente eletti dai rappresentanti delle società sportive, sono espressione del principio di assoluta democraticità che è alla base del modello sportivo italiano. Penalizzare il loro ruolo significa intervenire arbitrariamente nel processo di formazione democratica della volontà della base dello sport italiano e ciò non trova alcun fondamento nè nella legge, nè nella logica delle cose, in quanto si vorrebbe sostituire un sistema che ha ben funzionato per oltre 50 anni con un altro, da inventare, che non ha basi nella realtà e che non offre alcuna garanzia di funzionamento.

Sempre dal punto di vista generale un altro aspetto particolarmente preoccupante è la vistosa riduzione dell'autonomia organizzativa dell'ente, anche ciò in palese contraddizione con i principi della legge delega, già evidenziati in precedenza. Se è vero che l'articolo 2 prevede che «l'organizzazione e il funzionamento del CONI sono regolati dal presente decreto e dallo statuto dell'ente», è altrettanto vero che di fatto lo statuto è ingabbiato in una serie di rigide disposizioni previste dal decreto che ne condizionano fortemente l'ambito e l'operatività, in contrasto evidente con l'articolo 1 della legge n. 138 del 1992, la quale, partendo dal presupposto di riconoscere al CONI la caratteristica di ente pubblico indipendente che lo stesso aveva fin dalla sua origine, ha demandato al consiglio nazionale del CONI il potere di stabilire le norme di organizzazione e di funzionamento dell'ente, in deroga alle norme del parastato e nell'osservanza dei principi generali del Titolo I del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Invece nell'articolato già sono comprese tutte le norme relative all'individuazione, alle funzioni e alla composizione degli organi e ai relativi procedimenti elettivi e pertanto il potere di autoregolamentazione del CONI attraverso lo statuto verrebbe sostanzialmente vanificato e ridotto ad un ruolo meramente subalterno e secondario. Il rispetto di tale principio è stato espressamente richiamato nell'ordine del giorno n. 9.3506/B.2, accolto dal Governo, presentato all'Assemblea del Senato il 24 febbraio 1999 e che impegna il Governo «a far sì che il decreto legislativo che ha per oggetto il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano si attenga all'obiettivo del mero riordino dell'ente salvaguardandone l'autonomia, e quindi preservando al CONI il principio di autodeterminazione nella redazione e nell'approvazione dello statuto, nella formazione ed approvazione del bilancio e nella gestione amministrativa». Invece, secondo quanto previsto nello schema di decreto legislativo non solo lo statuto – di fatto – sarebbe definito nel decreto stesso, ma ogni futura modifica o integrazione dello stesso dovrebbe essere effettuata con provvedimento di carattere legislativo. Ciò rappresenta un notevole passo indietro anche rispetto all'attuale situazione (il vigente statuto è stato infatti emanato con decreto del Presidente della Repubblica). Esiste pertanto il serio rischio di un totale «ingabbiamento» normativo dell'ente, ossia che si verifichi l'esatto contrario di quanto si propone nella legge delega, rendendosi, tra l'altro, praticamente inattuabile quanto previsto dallo stesso articolo 2 dello schema di decreto legislativo, ossia che il CONI possa conformarsi tempestivamente ai principi dell'ordinamento internazionale, «in armonia con le deliberazioni o gli indirizzi emanati dal CIO». L'adeguamento a tali principi sarebbe infatti possibile solo attraverso specifici provvedimenti legislativi. Alla luce di ciò, si ritiene pertanto che l'intera impostazione del provvedimento debba essere riconsiderata e che debbano essere invece emanate esclusivamente le norme di principio cui lo Statuto del CONI debba attenersi nell'esplicazione della propria autonomia regolamentare e organizzativa. Passando ad esaminare i singoli articoli del provvedimento, fa presente che all'articolo 2, i compiti del CONI, così come individuati dal primo comma, sono notevolmente ridotti rispetto a quelli enunciati agli articoli 2 e 3

della legge n. 426 del 1942. Il riordino dell'ente, secondo la legge n. 59 del 1997, non dovrebbe incidere nella definizione dei compiti del CONI, quanto nel rendere più funzionale l'assetto organizzativo dell'ente. Non viene pertanto adeguatamente sottolineata l'autonomia regolamentare dell'ente, sulla base della vigente legislazione: a tale riguardo sarebbe opportuno un richiamo alla legge n. 138 del 1992. Il termine di 180 giorni per l'adozione dello statuto, previsto al quarto comma, dopo il quale scatterebbe l'obbligo del commissariamento, è talmente breve da configurare, di fatto, un commissariamento annunciato. Non si tiene infatti conto della complessità dell'operazione, che coinvolge necessariamente anche le modifiche di tutti gli statuti federali, da attuarsi attraverso le attuali procedure che richiedono tempi tecnici ben precisi. Inoltre per norme del CIO (articolo 3 – Norme di applicazione degli articoli 31 e 32 – Carta Olimpica) lo statuto del CONI deve essere anche approvato dal CIO. Tale comma pertanto deve essere adeguatamente riformulato. Aggiunge che il comma 5 dell'articolo 2 fa un generico cenno all'organizzazione territoriale del CONI. Il CONI a tale riguardo ha proposto che ai propri organi periferici venga attribuita la natura di persona giuridica privata.

Relativamente all'articolo 3, fa notare che rispetto all'attuale situazione si prevede un nuovo organo: il Comitato nazionale sport per tutti. Inoltre il segretario generale non figura più tra gli organi dell'ente ed è previsto un solo vice presidente rispetto ai due attuali. Aggiunge che viene inoltre previsto, con una evidente violazione dell'autonomia statutaria senza alcun richiamo nella delega, un sistema di incompatibilità per assessori ed eletti degli enti territoriali e addirittura per senatori e deputati, laddove mai, senza una legge formale è stata regolata in modo vincolistico l'ineleggibilità dei membri del Parlamento. Si tratta di una previsione manifestamente lesiva dell'autonomia dell'ordinamento sportivo che deve poter eleggere liberamente chi ritenga più qualificato e, per i parlamentari, manifestamente incostituzionale.

A parte la suddetta lesione del principio dell'autonomia organizzativa dell'ente, tali previsioni non hanno alcun collegamento con gli obiettivi e i principi della legge delega. Al comma 4 viene prevista altresì la costituzione di una Commissione sportiva di garanzia, con il compito di verificare la coerenza dell'attività sportiva con le regole del relativo ordinamento. Tale organo di vigilanza, con poteri così ampi e illimitati, che va ad aggiungersi al collegio dei revisori dei conti, lede gravemente il principio dell'autonomia dello sport, costantemente riconosciuta e tutelata dal legislatore italiano da oltre 50 anni e si pone altresì in contrasto con le norme del CIO a tutela dell'indipendenza dei comitati nazionali olimpici. Il comma 4 dovrebbe essere pertanto soppresso. All'articolo 4, al primo comma si prevede [lettera d)] che oltre agli atleti, anche i tecnici sportivi facciano parte del Consiglio Nazionale del CONI. Tale inserimento, non previsto dalla Carta Olimpica (che fa riferimento soltanto agli atleti), pone seri dubbi di legittimità per incompatibilità, stante la posizione di dipendenti di tali professionisti, che sono controparte delle società sportive e delle Federazioni. Al terzo comma si prevede che il numero degli atleti e dei tecnici che fanno par-

te del Consiglio Nazionale non deve essere inferiore al 30 per cento dei presidenti federali che compongono il Consiglio stesso. Senza entrare nel merito della misura di tale percentuale osserva che la materia dovrebbe rientrare nell'autonomia regolamentare dell'ente e che il decreto dovrebbe limitarsi ad enunciare il principio di una adeguata presenza degli atleti (non dei tecnici) in conformità alle disposizioni della Carta Olimpica del CIO.

Relativamente all'articolo 5, fa presente che il Consiglio Nazionale, che attualmente è l'organo più importante del CONI e rappresentativo di tutto l'ordinamento sportivo, da un lato viene allargato alla presenza degli atleti e dei tecnici ma, in contraddizione con questa innovazione, viene totalmente privato delle sue funzioni tipiche: non detta più gli indirizzi e programmi, non approva più il bilancio del CONI (formula un parere), non elegge più la giunta esecutiva.

Ciò avviene, da un lato, mediante il trasferimento di dette funzioni alla giunta e, dall'altro, attraverso la creazione di un collegio elettorale che elegge la giunta stessa ed il presidente del CONI.

Questa impostazione, oltre ad essere lesiva del principio di autonomia organizzativa dell'ente, svuota completamente il ruolo e le funzioni di tale organo che rappresenta la più alta espressione del libero processo democratico che, partendo dalle società sportive di base, configura, attraverso i presidenti federali, il vertice del modello sportivo italiano. Può essere giusto un trasferimento di alcune funzioni dal consiglio alla giunta, nell'ottica dello snellimento burocratico o della migliore funzionalità, ma il consiglio nazionale non può perdere alcune competenze essenziali, quali l'approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo), la definizione degli indirizzi e i programmi, l'elezione della giunta esecutiva.

All'articolo 6, coerentemente con quanto esposto a commento del precedente articolo 3, ritiene che non vi siano motivi, sul piano giuridico e logico, per la partecipazione con diritto di voto del presidente del comitato nazionale sport per tutti alle deliberazioni della giunta concernenti le attività di promozione dello sport per tutti. Si tratta di una interferenza nell'autonomia dell'ente, che non trova alcun fondamento nelle finalità e nei principi della legge delega. Per gli stessi motivi appare impropria l'indicazione di un numero minimo (tre) di atleti e tecnici sportivi tra i 10 rappresentanti delle Federazioni chiamati a far parte della giunta. Non condivide inoltre, ed appare anzi di dubbia costituzionalità, la previsione, contenuta al comma 4, di ineleggibilità nella giunta dei presidenti federali e degli altri componenti il consiglio nazionale in carica.

All'articolo 7, a seguito della riduzione delle competenze e del consiglio nazionale, operata dall'articolo 5, vengono aumentati considerevolmente i compiti della giunta nazionale al punto da svuotare completamente il ruolo e le funzioni del consiglio nazionale. Ciò appare del tutto ingiustificato in quanto squilibra l'assetto organizzativo dello sport italiano, introducendo elementi di destabilizzazione e di possibile ingovernabilità nel quadro di una incomprensibile logica punitiva nei confronti dei presidenti federali, che compongono il consiglio nazionale. Quanto poi all'articolo 8, fa notare la ingiustificata e assurda norma di sbarramento contenuta nel comma 2, in base alla quale possono essere

eleggibili alla carica di presidente del CONI tutti i tesserati o ex tesserati di federazione, ma non i presidenti di federazione e gli altri componenti del consiglio nazionale in carica.

A parte i dubbi sulla costituzionalità di tale norma che opererebbe una discriminazione evidente, non si comprendono i presupposti logici e giuridici di una tale previsione, se non inquadrandola in un intervento di carattere prettamente politico, tendente ad azzerare l'attuale composizione degli organi dell'ente. Se lo scopo è quello di evitare il verificarsi della situazione «controllore-controllato» è sufficiente a tal fine prevedere l'incompatibilità tra le cariche di presidente federale e di membro della giunta del CONI.

Anche l'articolo 9 si pone nella medesima logica che ha ispirato i precedenti articoli, di svuotamento delle funzioni del consiglio nazionale e di interferenza nell'assetto organizzativo dell'ente e nella sua autonomia regolamentare.

Con la creazione di un collegio elettorale (composto da oltre 200 persone) si creerebbe un meccanismo farraginoso e potenzialmente destabilizzante per la governabilità dell'ente, in netto contrasto con le finalità e i principi della legge delega.

Tale norma inoltre si pone in contrasto con le disposizioni della Carta Olimpica le quali stabiliscono (articolo 3 – Norme di applicazione regole 31-32) che «i membri dell'organo esecutivo di un Comitato Nazionale Olimpico devono essere rinnovati almeno ogni quattro anni, nel corso di una riunione dell'Assemblea Generale...», ossia da parte del Consiglio Nazionale.

Se lo scopo che si intende perseguire è quello di attenuare la «connessione» fra Consiglio Nazionale e Giunta, si potrebbe ottenere lo stesso risultato attraverso un congruo allargamento della composizione del consiglio nazionale, quale naturale base elettorale della giunta stessa. A tal fine si potrebbe ipotizzare di integrare il consiglio nazionale elettivo con la presenza dei seguenti soggetti: *a)* i presidenti italiani di federazioni sportive internazionali; *b)* i presidenti regionali del CONI; *c)* gli atleti, o i capitani delle squadre, vincitori di medaglie d'oro agli ultimi giochi olimpici estivi e invernali; *d)* gli atleti vincitori di medaglie d'oro in diverse edizioni dei giochi olimpici o dei giochi paraolimpici per gli atleti disabili; *e)* un atleta, con i maggiori titoli sportivi, per ogni Federazione olimpica e non olimpica che non abbia ottenuto le medaglie di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)*.

Relativamente all'articolo 10, osserva che tale norma incide profondamente nel quadro delle competenze esclusive spettanti alle regioni e agli enti locali, in materia di promozione delle attività sportive e ricreative, come fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e confermate recentemente dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Ritiene pertanto che tale materia, che comporta risvolti anche di rilievo costituzionale relativi al decentramento delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali, non possa essere legittimamente affrontata nell'ambito di un decreto legislativo volto al riordino degli enti pubblici nazionali. Propone pertanto di sopprimere detto articolo.

L'articolo 12, poi, incide pesantemente nell'autonomia regolamentare dell'ente. Il Segretario Generale non è più organo del CONI e perde quindi la caratteristica tipica di essere l'elemento di raccordo tra organo politico e struttura amministrativa, elemento questo di primaria importanza per le funzioni che i Segretari Olimpici svolgono nell'ambito sportivo internazionale. Tra i requisiti richiesti, viene accentuato quello del possesso di una pregressa esperienza nell'apparato burocratico e amministrativo o manageriale piuttosto che il possesso dei requisiti richiesti dall'appartenenza all'ordinamento sportivo internazionale, con un dettaglio normativo che dovrebbe essere invece demandato allo statuto del CONI. Relativamente all'articolo 14, fa presente che per la privatizzazione delle federazioni non viene previsto alcun accorgimento giuridico volto a salvaguardare la potestà regolamentare, autoritativa e disciplinare delle stesse, nonchè la posizione di preminenza ed unicità prevista dalla Carta Olimpica rispetto ad altre organizzazioni similari. A tale scopo sarebbe opportuno prevedere espressamente che le federazioni partecipino della natura pubblica del CONI nell'esercizio delle potestà regolamentari e disciplinari nei limiti indicati dallo Statuto.

Inoltre il comma 1 prevede che alle federazioni partecipano, oltre alle società e alle associazioni sportive, anche singoli tesserati. Ciò è in contrasto con il peculiare assetto organizzativo dello sport italiano basato sulle società e associazioni sportive. Occorre infatti sottolineare che le federazioni si configurano civilmente come associazioni di secondo livello, ossia come associazioni di associazioni sportive, e non come associazioni di tesserati.

Relativamente all'articolo 15, osserva che il comma 2, soprattutto in quanto riferito a soggetti di natura privatistica, rappresenta un'indebita ingerenza organizzativa delle federazioni. Non può essere prevista una percentuale minima (trenta per cento) di atleti e tecnici nei consigli federali ma, al più, potrebbe essere enunciato un principio volto a garantire un'adeguata presenza degli atleti (non dei tecnici per i motivi esposti a commento degli articoli 4 e 6) negli organi federali. Il comma 3 è di problematica attuazione. Le federazioni dovrebbero modificare i propri statuti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto per adeguarli ai principi contenuti nel decreto stesso e nel nuovo statuto del CONI. Il CONI però ha centottanta giorni di tempo per varare il nuovo statuto. Quindi le federazioni, nel caso in cui il CONI riesca a rispettare tale termine, potrebbero avere solo sei mesi di tempo per modificare i propri statuti, pena il commissariamento. Anche in questo caso si tratta in sostanza di commissariamenti «annunciati». L'articolo 16 non risolve il grave problema del personale delle federazioni, per il quale il CONI aveva sottolineato l'assoluta necessità di prevedere norme di adeguata tutela. Il personale CONI impiegato presso le federazioni sportive nazionali che non accetti il trasferimento alla federazione dovrebbe tornare al CONI, ma evidentemente sarebbe messo in mobilità. Ciò comporterebbe che le Federazioni sportive nazionali dovrebbero assumere nuovo personale e che quello esistente andrebbe licenziato o, gravando sul bilancio pubblico, collocato in altre amministrazioni. Anche tale

ipotesi si pone pertanto in netto contrasto con i principi e le finalità della legge delega.

All'articolo 17 si prevede che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della normativa, gli organi elettivi dell'ente vengano nuovamente eletti secondo le nuove regole pena il commissariamento dell'ente. Sempre entro i primi centottanta giorni, e sempre pena il commissariamento, il CONI dovrebbe approvare un nuovo statuto, per altro di difficile emanazione, atteso che l'articolato predisposto dal Ministro non detta alcun principio a cui dovrebbe ispirarsi la norma regolamentare. Tali disposizioni prevedono tempi di attuazione talmente ristretti da rivelarsi praticamente inattuabili. Infatti per ricostituire gli organi secondo le nuove regole, occorrerà in primo luogo che il Consiglio Nazionale del CONI impartisca una direttiva affinché nei consigli federali siano presenti atleti e tecnici (in misura pari al 30 per cento dei componenti). Per assicurare tale presenza le federazioni dovranno quindi prevedere un procedimento elettorale che porti alla elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nei consigli federali, i quali, a loro volta, dovranno eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio Nazionale del CONI. Analoga procedura dovrà essere seguita per la convocazione del collegio elettorale che dovrà eleggere il presidente del CONI e i componenti della giunta. È di tutta evidenza che in centottanta giorni non si potranno effettuare tutti questi adempimenti. Si propone pertanto di far decorrere le nuove regole dalla scadenza naturale degli attuali organi (Giochi Olimpici del 2000), consentendosi così agli stessi di portare a termine la programmazione olimpica e di impostare il piano di risanamento economico dell'ente, connesso alla crisi dei concorsi pronostici.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO (Verdi-l'Ulivo) fa presente che lo sport e il mondo degli sportivi in questi cinquanta anni, ovvero da quando è stato costituito il CONI sotto il regime fascista, è molto cambiato. Lo sport è cresciuto come è cresciuta la società differenziandosi, moltiplicandosi, trasformandosi. La grande diffusione del fenomeno sportivo rappresenta un aspetto positivo della società moderna. Anche in Italia esso ha conosciuto uno sviluppo eccezionale, che però si è accompagnato a peculiarità d'assetto che ne hanno fatto un modello unico.

D'altro canto i successi notevoli che anche di recente lo sport italiano ha avuto in campo agonistico ai massimi livelli, non possono far dimenticare alcune generazioni del fenomeno sportivo che vanno esaminate e corrette. Non da oggi, ma da quasi trenta anni, si è preso atto che sport non è solo sinonimo di sport competitivo e agonistico, si è fatto avanti negli anni un mondo di attività ricreativa e di intrattenimento fondate sull'esercizio fisico e la pratica sportiva. Si va affermando nella cultura contemporanea un nuovo ruolo dello sport e dell'attività fisica in genere come parte integrante di un percorso di crescita anche spirituale della persona che tiene conto delle implicazioni del rapporto fra mente, corpo e ambiente circostante. Da tempo si è osservato che la diffusione degli impianti e delle attività sportive di tipo agonistico o ricreativo, non sono affatto omogenee sul territorio nazionale, ma anzi conoscono squi-

libri molto gravi, e si pongono molto al di sotto delle medie di altri paesi europei. Dati recenti indicano che il rapporto impianti-popolazione è in Svizzera e Germania quattro volte il nostro, e nella stessa Francia almeno doppio. In ambito nazionale gli impianti disponibili nel sud sono meno della metà della media nazionale (la quale come si è visto è a sua volta comunque più bassa dei paesi citati). Va peraltro aggiunto che dati ancora più preoccupanti emergono se l'indagine viene mirata ai cosiddetti «impianti di base» destinati ad attività sportiva primaria di massa.

Il rapporto tra i principali attori dello sport ed il chiarimento dei ruoli e delle funzioni nel sistema sportivo italiano non devono far trascurare l'esigenza più vasta e generale quale quella di creare un sistema di norme quadro che favorisca la diffusione dell'attività sportiva in una condizione di libertà coinvolgendo tutte le responsabilità istituzionali competenti.

Da queste considerazioni, unite a un'analisi serena dell'intreccio di competenze e di compiti attualmente esistenti (fra Stato, enti pubblici, CONI, enti di promozione sportiva) nasce l'opportunità, riconosciuta da un arco vastissimo di forze interne ed esterne al mondo sportivo, di procedere a un riordino del settore.

Segnala alcuni principi guida da seguire in sede di riordino del settore: *a)* riconoscimento dell'importanza degli atleti, delle società, delle associazioni sportive prevedendo, con sistemi democratici, la possibilità di poter esser parte del sistema istituzionale sportivo; *b)* unitarietà del fenomeno sportivo e dell'indirizzo generale in materia garantita da un rapporto da un lato del Parlamento nei confronti del Governo, dall'altro d'un apposito comitato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali nei confronti del CONI, degli enti locali e dell'associazionismo sportivo; *c)* individuazione dei principi che dovranno sovrintendere allo sviluppo ed alla organizzazione delle attività sportive-motorie nella scuola e nelle forze armate; *d)* sistema di garanzia del più corretto impiego e distribuzione dei fondi pubblici spesi per lo sport ai vari livelli affidato a un comitato di garanti cui tutti gli enti pubblici o privati i quali percepiscono finanziamenti pubblici sono tenuti a rispondere limitatamente all'impiego dei fondi medesimi; *e)* codificazione di un sistema misto fondato sull'armonica convivenza di soggetti pubblici e privati ed espressa previsione e regolamentazione degli organi di consulenza tecnica per i vari momenti di decisione pubblica in materia sportiva (progettazione localizzazione, costruzione e gestione impianti); *f)* attribuzione al CONI dello status di ente privato di interesse pubblico al fine di assicurarne la necessaria duttilità ed elasticità di funzionamento, con particolare riferimento all'inquadramento e alla gestione del personale, dove il CONI deve assolvere essenzialmente la funzione di federazione delle federazioni proiettata verso la quadriennale competizione olimpica; *g)* previsione di criteri automatici di assegnazione dei finanziamenti sulla base degli indirizzi di massima del Parlamento e di quelli generali del comitato per la programmazione sportiva.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) fa presente che il provvedimento in esame non chiarisce quale sia la funzione dello

sport. Segnala due ordini di problemi. In primo luogo non appare chiaro se il primato vada riconosciuto allo sport come attività formativa o alla competizione sportiva di tipo nazionale. Reputa necessario precisare quale sia l'interesse pubblico che giustifica l'esistenza di un ente di diritto pubblico che si occupi dello sport. Se in tale ambito sussiste un interesse della collettività allora si giustifica l'esistenza di un interesse pubblico. In secondo luogo, reputa necessario chiarire il rapporto tra settore pubblico e settore privato. A tal proposito fa presente che l'esistenza di una struttura pubblica quale è il CONI dovrebbe comportare la natura pubblicistica anche dei restanti settori del mondo sportivo. Se al contrario si ritiene che le funzioni in materia di sport siano di interesse privato, non si comprende il motivo per cui esista un ente di diritto pubblico. Conclude condividendo le considerazioni dell'onorevole Frattini in merito alla commissione nazionale sport per tutti.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione**

(A007 000, B31<sup>a</sup>, 0037<sup>o</sup>)

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) sottopone alla Commissione il problema relativo alle procedure e alla modulistica definiti dalla normativa vigente in ordine alla documentazione dei rifiuti prodotti dalle aziende. Osserva a tal proposito che a tutt'oggi le aziende sono chiamate a compilare diversi moduli per accertare la quantità di rifiuti emessi con un costo calcolato intorno ai 1400 miliardi. Si domanda se non sia possibile introdurre anche in tale settore ai fini di uno snellimento procedurale il sistema dell'autocertificazione. Pur comprendendo che la questione sottoposta non rientra nella stretta competenza della Commissione, che non si è occupata direttamente di tale problematica, reputa opportuno esaminare la questione nell'ambito delle funzioni di monitoraggio e di verifica dello stato di attuazione della riforma amministrativa riconosciute dalla legge n. 59 del 1997 alla Commissione medesima.

Il senatore Massimo WILDE (Lega Nord-Padania Ind.) concorda con le osservazioni dell'onorevole Manzini.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, fa presente la necessità di sottoporre la questione segnalata dall'onorevole Manzini all'attenzione dell'Ufficio di presidenza.

*La seduta termina alle ore 15.20.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL DEPUTATO  
ANTONIO DI BISCEGLIE, RELATORE**

## LA COMMISSIONE

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

ritenuto che esso dà attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e che pertanto appare necessario inserire un riferimento espresso a tale disposizione nel preambolo del decreto;

verificato che il provvedimento si inserisce nella serie di interventi normativi in merito all'ordine ed alla sicurezza pubblica e fa seguito ai protocolli d'intesa stipulati tra i prefetti e i sindaci dei maggiori comuni;

ritenuto che occorre mantenere la natura del comitato quale organo di consulenza del prefetto nell'attuale impianto normativo;

rilevata l'opportunità di una riforma organica della legge n. 121 del 1981 entro cui far rientrare la nuova eventuale funzione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di riconoscerlo come organo di concertazione delle politiche di pubblica sicurezza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) Sostituire al punto b) le parole da «La convocazione...» fino a «ordine del giorno del comitato» con le seguenti: «Per la trattazione delle questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale, su richiesta del sindaco del comune capoluogo di provincia è integrato ove occorra l'ordine del giorno del comitato. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione delle medesime questioni».

2) Al punto *b)* sostituire l'espressione «Il prefetto può convocare» con l'espressione «Il prefetto convoca».

3) Aggiungere alla fine del punto *b)* le seguenti parole: «I sindaci degli altri comuni interessati possono comunque chiedere di essere auditi dal comitato, qualora abbiano questioni da trattare riferibili ai loro ambiti territoriali nelle materie dell'ordine e della sicurezza pubblica».

4) Si riconosca al comitato la facoltà di convocare periodicamente la conferenza provinciale in materia di ordine e sicurezza pubblica per rafforzare gli elementi di coinvolgimento delle istituzioni e della comunità nella affermazione del diritto alla sicurezza.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**EMENDAMENTI**

*Al numero 1) dopo le parole: «su richiesta del sindaco capoluogo di provincia» inserire le seguenti parole: «e nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano anche su richiesta del presidente della giunta regionale o del presidente della giunta provinciale.*

1.

PINGGERA

*Al punto 1) della proposta di parere prevedere che la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia o il presidente della giunta provinciale.*

2.

PISTELLI

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**PARERE APPROVATO**

## LA COMMISSIONE

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

ritenuto che esso dà attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e che pertanto appare necessario inserire un riferimento espresso a tale disposizione nel preambolo del decreto;

verificato che il provvedimento si inserisce nella serie di interventi normativi in merito all'ordine ed alla sicurezza pubblica e fa seguito ai protocolli d'intesa stipulati tra i prefetti e i sindaci dei maggiori comuni;

ritenuto che occorre mantenere la natura del comitato quale organo di consulenza del prefetto nell'attuale impianto normativo;

rilevata l'opportunità di una riforma organica della legge n. 121 del 1981 entro cui far rientrare la nuova eventuale funzione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di riconoscerlo come organo di concertazione delle politiche di pubblica sicurezza;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) Al punto *a)* che modifica il comma 2 dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sostituire le parole «dal sindaco del comune capoluogo di provincia» con le seguenti «dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia delle aree metropolitane individuate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 142 del 1990, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e delle leggi regionali».

2) Al punto *b)* sostituire le parole «dopo il quarto comma» con le parole «dopo il secondo comma».

3) Sostituire al punto *b)* le parole da «La convocazione ...» fino a «ordine del giorno del comitato» con le seguenti: «Per la trattazione

delle questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale, su richiesta del sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane, è integrato ove occorra l'ordine del giorno del comitato. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane per la trattazione delle medesime questioni».

4) Al punto *b)* aggiungere dopo le parole «l'ordine del giorno del comitato.» le seguenti «Il sindaco del comune capoluogo di provincia e, relativamente alle province autonome di Trento e Bolzano, il presidente della giunta provinciale partecipano alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale».

5) Al punto *b)* sostituire l'espressione «il prefetto può inoltre convocare anche i sindaci degli» con l'espressione «il prefetto convoca i sindaci di».

6) Aggiungere alla fine del punto *b)* le seguenti parole: «I sindaci degli altri comuni interessati possono comunque chiedere di essere auditi dal comitato, qualora abbiano questioni da trattare riferibili ai loro ambiti territoriali nelle materie dell'ordine e della sicurezza pubblica».

7) Aggiungere alla fine del punto *b)* le seguenti parole «Sono istituite le conferenze provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convoca periodicamente, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, anche su sua richiesta, le conferenze provinciali per rafforzare gli elementi di coinvolgimento delle istituzioni e della comunità nella affermazione del diritto alla sicurezza e per esprimere gli indirizzi su tale materia».

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**PARERE APPROVATO**

LA COMMISSIONE,

*a)* esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

*b)* rilevato che l'esigenza di una riforma dell'AIMA appare indifferibile per dare certezza ed efficienza al sistema che regola gli interventi sui mercati comunitario e nazionale e in base al quale è articolato l'impianto della politica agricola comune;

*c)* considerato che appare indispensabile provvedere ad un recupero di efficienza da perseguire mediante la trasformazione della struttura amministrativa e l'adeguata valorizzazione delle risorse professionali, e che la costituzione dell'AGEA realizza il cosiddetto decentramento funzionale che consiste nell'attribuzione ad aziende ed agenzie dei compiti di esercizio di pubblici servizi affidando al nuovo ente pubblico lo svolgimento di funzioni relevantissime non solo per la mole ingente di mezzi finanziari che l'Agenzia è chiamata a gestire, ma anche perchè tali funzioni vengono chiaramente e formalmente definite, consentendo di superare dubbi ed incertezze che così pesantemente hanno condizionato l'esistenza dell'AIMA;

*d)* rilevato che occorre chiarire l'esercizio transitorio da parte dell'AGEA delle funzioni di organismo di intervento, definendo compiutamente i rapporti tra Agenzia e organismi pagatori istituiti a livello regionale, e che occorre salvaguardare il ruolo di organismo di intervento espletato dall'Ente Nazionale Risi;

*e)* tenuto conto dell'improcrastinabilità di una revisione dei meccanismi di erogazione degli aiuti comunitari esistenti all'interno del Paese al fine di evitare ostacoli che hanno originato ritardi e rilievi da parte dell'Unione europea;

*f)* rilevato che le disfunzioni, gli errori, le vertenze giudiziarie ed il vasto contenzioso amministrativo che hanno pesantemente segnato la gestione dell'AIMA sono dovute non solo all'inadeguata struttura interna di tale azienda, ma anche a procedure poco trasparenti e lunghe, alla carenza di strumenti conoscitivi e di controlli adeguati, all'intempestività ed inaffidabilità delle informazioni di base raccolte e sulle quali deve essere formata la corretta gestione nei settori di intervento;

g) considerato che col decreto legislativo si superano i limiti e le disfunzioni, anche normative, registrate prevedendo in modo puntuale e completo le funzioni ed i campi di intervento affidati all'AGEA, fornendo a ciascuno degli organismi gestionali previsti gli strumenti ed il potere di intervento, consentendo agli stessi soggetti il diritto di accesso a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia e delle regioni, diffondendo fra tutti i soggetti interessati i risultati delle attività svolte, prevedendo procedure snelle e rigorose tali da non consentire dubbi in ordine all'attribuzione delle responsabilità gestionali, nè sovrapposizione di compiti tra enti, strutture, uffici, attuando – infine – in modo compiuto quei principi di completezza, di efficienza ed economicità, di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali, di responsabilità, di autonomia organizzativa e regolamentare che costituiscono non solo i vincoli normativi previsti dall'articolo 4 della citata legge 59, ma le basi stesse cui deve ispirarsi la difficile azione di riforma delle pubbliche amministrazioni del nostro Paese;

h) valutato positivamente il processo di decentramento regionale degli organismi pagatori da realizzarsi con la corrispondente assunzione da parte dell'AGEA delle funzioni di coordinamento e di responsabile nei confronti dell'Unione europea;

i) valutato positivamente il ruolo di coordinamento riservato all'Agenzia che consente di promuovere la prevista applicazione armonizzata della normativa comunitaria mediante l'attivazione di un sistema di monitoraggio delle procedure istruttorie e di controllo effettuate dagli organismi pagatori, con la possibilità di dare corso a poteri sostitutivi in caso di inerzia di questi ultimi;

l) tenuto conto che la riforma deve avvenire in modo da evitare che vi sia dispersione di risorse ed esperienze e che favorisca forme di mobilità;

m) considerato altresì che la trasformazione dell'AIMA deve avvenire mediante razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza del Ministero per le politiche agricole, escludendo rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e, comunque, limitando il numero dei relativi componenti;

n) considerato che l'istituzione dell'AGEA nei termini prospettati dallo schema di decreto legislativo corrisponde alle predette finalità e condizioni;

o) rilevato che lo schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA e di istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura è elaborato sulla base del combinato disposto della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 143 del 1997 ed, in particolare, è adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 59 del 1997, che consente al Governo di emanare decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza;

p) considerato che il ricorso allo strumento del decreto delegato appare giustificato da effettive esigenze ed è conforme al dettato della legge di delega per quanto concerne il rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati;

q) rilevato che il testo del decreto legislativo prospetta una riforma organica che è volta alla realizzazione di un processo di ristrutturazione basato su soluzioni di decentramento regionale e di coordinamento centrale che si conciliano con l'attuazione di un processo di trasferimento del personale atto ad evitare penalizzazioni;

r) preso atto che nel corso dell'esame del provvedimento è stata prospettata l'ipotesi di strutturare la nuova agenzia come un ente pubblico economico in luogo dell'ente di diritto pubblico, che si rimette all'attenzione del Governo;

s) preso atto dei rilievi avanzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con nota del 19 aprile 1999 e condivisi dalla Commissione in merito alla proroga dell'affidamento al SIAN di servizi di rilevamento dati senza un preciso termine per lo svolgimento di procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei relativi appalti;

t) rilevato che l'attuazione della riforma complessiva comporta lo svolgimento di procedure che richiedono l'adozione di numerosi adempimenti normativi, sui quali potrebbe essere opportuna una riflessione ulteriore;

u) preso atto delle osservazioni espresse dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1. all'articolo 2, comma 3, aggiungere dopo le parole «sede legale in Roma» le seguenti «fatte salve le diverse determinazioni statutarie di cui al comma 1 dell'articolo 10»;

2. sia indicato con più precisione il contenuto del decreto del Ministero per le politiche agricole di cui all'articolo 3, comma 2, in modo da raccordare le disposizioni dello stesso comma 2 con quelle del comma 3 ai fini della definizione delle modalità e procedure per il riconoscimento degli enti pagatori;

3. sia esplicitato meglio l'esercizio transitorio da parte dell'AGEA delle funzioni di organismo pagatore, a tale fine coordinando il testo dell'articolo 3, comma 4, con gli articoli 5, comma 5, 10 comma 4, 12, comma 5;

4. gli organismi di cui all'articolo 3, comma 4, possono essere istituiti anche con la forma giuridica di consorzi o società a capitale misto;

5. si chiarisca che gli interventi previsti all'articolo 4, comma 2, lettera a) devono riferirsi a situazioni di difficoltà non strutturali in quanto relativi a periodi temporalmente circoscritti;

6. all'articolo 4, comma 2, lettera b) aggiungere dopo la parola «italiano» la parola «anche»;

7. sia riformulato l'articolo 4, comma 4, in modo da chiarire i termini dell'informativa che il ministro deve dare al Parlamento sulla relazione dell'Agenzia;

8. all'articolo 5, comma 4, sostituire l'espressione «basati sull'impiego del telerilevamento» con l'espressione «effettuati mediante telerilevamento»;

9. sia adeguato il riferimento temporale di cui all'articolo 6, comma 7, relativo al trasferimento del regime pensionistico e all'avvio del pagamento delle pensioni da parte dell'INPDAP;

10. siano coordinati i tempi di approvazione del bilancio preventivo dell'AGEA con quelli di approvazione della manovra di finanza pubblica, atteso che il bilancio dell'Agenzia dipende in buona parte dai finanziamenti statali, a tal fine modificando le disposizioni dell'articolo 8, comma 1;

11. siano aggiornati i riferimenti normativi indicati all'articolo 8, comma 4, tenendo conto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 59 del 1998, ad eccezione dell'articolo;

12. sia previsto un termine per l'approvazione del regolamento del personale dell'AGEA di cui all'articolo 10, comma 3, che sia ricordato con i tempi previsti all'articolo 6, comma 1 e 4, per il trasferimento del personale dell'AIMA all'AGEA ovvero alle regioni e sia previsto di sentire le organizzazioni sindacali nella predisposizione dei criteri e delle procedure da parte del ministro per le politiche agricole, di cui al comma 1 dell'articolo 6;

13. siano sostituite, all'articolo 11, comma 2, le parole: «controlli sulle erogazioni» con le seguenti «controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni»;

14. siano coordinati le procedure e i tempi di passaggio delle funzioni dal commissario liquidatore al consiglio di amministrazione in modo da consentire il compimento degli atti urgenti e non differibili;

15. sia introdotto all'articolo 12, comma 3, un termine limitato entro il quale avviare le procedure di gara per i contratti relativi allo sviluppo, al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA;

16. si sostituisca il testo dell'articolo 14 con il seguente: «Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano si provvede, in merito alle funzioni e attribuzioni che non siano già da esse esercitate sulla base delle norme di attuazione, al trasferimento delle competenze di cui al presente decreto con ulteriori norme di attuazione da emanare tempestivamente. Per le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266»;

17. si preveda all'interno del comitato di cui all'articolo 13, costituito presso il Ministero del tesoro, anche la presenza di funzionari regionali che abbiano idonea qualificazione professionale per i compiti di certificazione. Valuti inoltre il Governo l'opportunità di attribuire, nell'ambito del processo di decentramento avviato dalla legge n. 59 del 1997 anche alle regioni a statuto ordinario i compiti di certificazione nei limiti in cui ciò è reso possibile dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

134<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*(3991) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati*  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

*(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*

**(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni**, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

**(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori**, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

**(852) BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi**

**(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni**, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

**(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 per l'introduzione dell'adozione integrativa**

**(3128) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori**

**(3228) SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione**

(Parere su testo unificato alla Commissione speciale per l'infanzia: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore BESOSTRI, l'esame del testo unificato viene rinviato.

**(3897) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore MUNDI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3944) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il senatore MUNDI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Sottocommissione concorda.

**(3974) BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni culturali**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge in titolo e propone la formulazione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

**(3940) GUERZONI ed altri. – Norme per il completamento del percorso museale dedicato alla memoria della deportazione politica e razziale in Europa. Interventi per l'ex campo di concentramento di Fossoli-Carpi**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore DIANA, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(2761) COSTA. – Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti**

(Parere su emendamenti alla 11<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il presidente DIANA, in sostituzione del relatore designato PINGGERA, illustrato il contenuto degli emendamenti in titolo, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 14.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**87<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2754-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a l'Aya il 6 febbraio 1997***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**47<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Uchielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite:*

**(3919)** *Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;*

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3897)** *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993: parere favorevole;*

**(3923)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997: parere favorevole.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**192<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

**(3978) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi**  
(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che sono stati trasmessi gli emendamenti al decreto-legge relativo alla missione in Albania, tra i quali segnala gli emendamenti 1.6 , 6.0.1 e 6.0.2 che potrebbero comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione all'emendamento 1.6, in particolare, occorre valutare se il riferimento ad un assegno straordinario, in sostituzione dell'indennità di missione, possa comportare un diverso trattamento ai fini contributivi; con riferimento all'emendamento 6.0.1, occorrerebbe acquisire indicazioni sulla disponibilità delle risorse indicate al comma 10 ed elementi sulla quantificazione degli effetti finanziari attesi dell'emendamento.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver sottolineato che i tempi ristretti di trasmissione degli emendamenti non hanno consentito un'istruttoria tecnica, chiede di rinviare l'esame.

La Sottocommissione accoglie la richiesta del rappresentante del Governo e delibera di rinviare l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

**(2881) Emendamenti al disegno di legge: *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati, Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini, Napoli  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIARDA chiede di rinviare l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo al fine di promuovere un coordinamento tra i numerosi provvedimenti *in itinere* relativi a materie analoghe.

La Sottocommissione, accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, delibera di rinviare l'esame.

**(3903) *Disposizioni in materia di navigazione satellitare***  
(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge recante il finanziamento, per complessivi 600 miliardi, di un programma di interventi in materia di navigazione satellitare. Per quanto di competenza, appare necessario chiarire la natura del fondo istituito al comma 1 dell'articolo unico, tenuto conto che, qualora si tratti di un fondo di tesoreria, le norme di contabilità non consentono in via generale l'istituzione di gestioni fuori bilancio; qualora, peraltro, si tratti di un fondo di bilancio, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, occorre approfondire gli effetti dell'ultimo periodo del medesimo comma 1, che in caso di mancata utilizzazione delle somme sembra introdurre un trattamento differenziato rispetto alla normativa sui residui. In relazione all'ultimo periodo del comma 1 – come anche per il secondo periodo del comma 6 – segnala, inoltre, che sarebbe opportuno precisare la durata del programma, da cui dipende il termine per procedere al versamento delle somme non utilizzate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario GIARDA chiede di rinviare l'esame del provvedimento in titolo al fine di approfondire i rilievi formulati dal relatore.

La Sottocommissione rinvia l'esame del disegno di legge in titolo.

**(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore MORANDO fa presente che sono stati trasmessi dall'Assemblea gli emendamenti al disegno di legge collegato in materia fiscale. Ricorda che la Commissione ha già espresso parere contrario su emendamenti di contenuto identico a quello degli emendamenti 6.101, 10.113, 10.115 (limitatamente alle parole da «prevedendo» fino alla fine del comma), 11.108, 15.101, 15.102 e 15.103. Segnala, inoltre, gli emendamenti 2.102, che sembra comportare effetti finanziari negativi, e 29.101, che interviene sulle quote a carico dei beneficiari in caso di rinegoziazione di mutui.

Il sottosegretario GIARDA concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 2.102, 6.101, 10.113, 10.115 (limitatamente alle parole da «prevedendo» fino alla fine del comma), 11.108, 15.101, 15.102 e 15.103, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sull'emendamento 29.101 per il quale il parere è contrario.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 5 MAGGIO 1999

**34<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Angius ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(3978) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi: parere di nulla osta.**

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**  
**Comitato per i pareri**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del Presidente Bedin, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)  
(3<sup>a</sup> - Affari esteri, Emigrazione)**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 14*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (3919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 8,30 e 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).

- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- e della petizione n. 36 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LUBRANO DI RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea (n. 435).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un*

*testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri).*

- LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).

- BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).

- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

- TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
  - Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
  - SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
  - SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
  - MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
  - Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- 

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 15*

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
  - Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma (3729).
- II. Discussione del disegno di legge:
  - Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000 (3547-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente il 24 febbraio 1999 degli articoli da 2 a 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
  - Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale – IMO –, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993 (3869).

## II. Esame dei disegni di legge:

- Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 (3897).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997 (3923).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998 (3944).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
  - PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
  - MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
  - RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
  - BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
  - BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
  - PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
  - SALVI ed altri. - Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
  - BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
  - ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
  - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).
-

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 8,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n.110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi (3978).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati SPINI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile (3495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n.311 ad esso attinente.

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope».

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 14*

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).
- COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).
- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria» (n. 423).

- Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale», predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (n. 438).

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 8,30 e 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
  - Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, concernente «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 430).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
  - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 20» (n. 419).
  - Schema di modifica del decreto ministeriale del 24 luglio 1998, in materia di formazione delle classi frequentate da alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 426).
  - Schema di direttiva recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 427).
  - Schema di decreto ministeriale per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (n. 431).

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
  - Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normati-

va sui beni culturali ed interventi a favore della attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Affare assegnato*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 8,30*

*In sede consultiva*

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (n. 429).

*Affari assegnati*

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

*In sede referente*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
- BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- COSTA. – Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
  - MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
  - CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
  - PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
  - e della petizione n. 509 ad essi attinente.
-

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 8,30*

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
  - LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
  - SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
  - DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
  - CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
  - DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
  - DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
  - DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
  - SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
  - MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
  - CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
  - TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).

- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

#### II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo (3914).

#### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

#### IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. - Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (579).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).

#### V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 7 aprile 1999*).

#### VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).

- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).

VII. Esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. - Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).
- CARCARINO. - Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi (988).
- CAMO ed altri. - Nuove norme in materia di incendi nei boschi (1182).
- MANFREDI ed altri. - Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874) (*Fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998*).
- SPECCHIA ed altri. - Norme per la prevenzione degli incendi boschivi (3756).
- CAPALDI ed altri. - Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (3762).
- GIOVANELLI ed altri. - Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi (3787).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifiinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).
-

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 15*

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta all'Istituto Oncologico a carattere scientifico di Bari (22 ottobre 1998) nell'ambito del settore di indagine sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

---

## COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 13,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).

- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. - Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 13,30*

- I. Seguito dell'esame congiunto ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica, dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26*

- febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
  - Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
  - Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 22 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
  - BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
  - MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
  - CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
  - SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- II. Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica, dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta Regionale (S. 3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato).*
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (S. 3853).

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, primo comma, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Proposta di documento alle assemblee sul tema: Ruolo delle regioni in materia di organizzazione sanitaria e procreazione assistita.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 13,30*

Esame di un documento predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Roberto Lasagna.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA  
in ordine all'attuazione  
della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Giovedì 6 maggio 1999, ore 13,30*

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'istituto nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano», ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Esame dello schema di decreto legislativo recante «Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla SACE» ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59.